

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1727/92**di Jaak Vandemeulebroucke (ARE)****alla Commissione***(1° luglio 1992)**(94/C 340/01)**Oggetto:* Quarta conferenza Brite-Euram a Siviglia

Può dire la Commissione per quale motivo sono stati inviati agli Eurosportelli di lingua olandese pieghevoli relativi alla quarta conferenza Brite-Euram redatti in lingua inglese?

Per quale motivo (secondo il pieghevole succitato) è stata prevista l'interpretazione soltanto nelle lingue inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo? Per quale motivo non sono state considerate le altre lingue ufficiali della CE?

Per quale motivo si sono avuti gruppi di lavoro soltanto in lingua inglese?

**Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione**

(30 luglio 1993)

Per motivi pratici e di tempo, il programma delle giornate informative e delle conferenze Brite/Euram ha potuto essere pubblicato solo in inglese.

A Siviglia le grandi sale erano provviste al massimo di quattro cabine, e ciò ha permesso di esprimersi nelle cinque lingue citate dall'onorevole parlamentare e di fornire l'interpretazione in quattro lingue. Non era possibile installare cabine di interpretazione supplementari.

Le sale di riunione dei gruppi di lavoro non erano attrezzate per permettere l'interpretazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2896/92**di Marc Galle (PSE)****alla Commissione***(23 novembre 1992)**(94/C 340/02)**Oggetto:* Abbandono del sistema di lingue equivalenti da parte delle nuove istituzioni comunitarie

La Comunità ventila l'istituzione di un'Agenzia europea per i farmaci, preposta oltretutto al controllo e alla valutazione dei medicinali nella Comunità.

All'interrogante consta che si ventila seriamente di derogare al sistema di nove lingue equivalenti, violando così il principio della parità delle lingue sancito dai Trattati CE. Per il neerlandese, lingua parlata da più di 20 milioni di cittadini della CE, ciò significherebbe un notevole passo indietro.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far conoscere il suo punto di vista sull'abbandono del sistema di lingue equivalenti in sede di istituzione di questo nuovo organo comunitario?

**Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione**

(29 settembre 1993)

Ai sensi del regolamento adottato dal Consiglio il 22 luglio 1993 ⁽¹⁾ il regime linguistico dell'Agenzia è identico a quello

delle istituzioni comunitarie, stabilito dal regolamento del 15 aprile 1958 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 214 del 24. 8. 1993.

⁽²⁾ GU n. 17 del 6. 10. 1958.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3357/92

di Diego Santos López (ARC)

alla Commissione

(25 gennaio 1993)

(94/C 340/03)

Oggetto: Anno europeo degli anziani e della solidarietà tra generazioni

La Comunità ha dichiarato il 1993 «Anno europeo degli anziani e della solidarietà tra generazioni».

Nell'ambito di questo «Anno europeo» è prevista una serie di azioni, aventi tutte per oggetto il mettere in rilievo i problemi attuali della terza età dal punto di vista delle ripercussioni del considerevole aumento di questa fascia di popolazione nel settore del lavoro, della sicurezza sociale, delle spese sociali in generale, ecc., oltre che di rendere gli anziani partecipi della costruzione europea.

La Comunità prevede azioni coordinate con gli Stati membri e le autorità locali e regionali e una spesa finanziata dal bilancio comunitario di 6,9 milioni di ECU.

Può la Commissione far sapere che tipo di azioni sono state avviate in modo coordinato in Spagna?

Quali di tali azioni sono state realizzate con le autorità regionali o locali andaluse?

Qual è l'importo del finanziamento comunitario destinato a tali azioni in Spagna?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(28 ottobre 1993)

Conformemente alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1992, è stato insediato in Spagna un comitato nazionale di coordinamento composto da 52 membri, di cui fanno parte 25 rappresentanti delle autorità centrali, delle regioni autonome e in particolare dell'Andalusia e delle municipalità. È stato fissato un programma definitivo delle azioni avviate in maniera coordinata in Spagna, comprendente 821 eventi. Successivamente sono state organizzate o sono

previste in Spagna oltre 1 000 manifestazioni per celebrare l'Anno europeo degli anziani e della solidarietà tra generazioni 1993.

I progetti più interessanti hanno beneficiato del finanziamento comunitario. Non è stata prevista alcuna ripartizione per Stato membro.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-286/93

di Isidoro Sánchez García (ARE)

alla Commissione

(24 febbraio 1993)

(94/C 340/04)

Oggetto: Impianto per la produzione di energia eolica a Fuerteventura nelle Canarie

L'impianto per la produzione di energia eolica progettato a Fuerteventura nella penisola di Jandía, che dovrebbe estendersi su un centinaio di ettari ai margini di una zona di 11 928 ha specialmente destinata alla protezione dell'avifauna, è un'opera d'interesse generale cui è stato accordato un finanziamento comunitario nel quadro del programma Valoren e la cui entrata in funzione dovrebbe garantire, riducendone anche i costi, la distribuzione di acqua potabile agli abitanti dell'isola.

Tenuto conto della denuncia infondata presentata contro tale progetto a causa della sua ubicazione, si vuol sapere:

Si rende conto la Commissione della situazione economica e sociale che sta a monte di tale denuncia e, se sì, quali misure pensa, se del caso, di adottare per permettere il proseguimento del progetto in parola nel rispetto delle necessarie condizioni tecniche ed ecologiche fissate a livello regionale, nazionale ed europeo, così come aveva già prospettato il «Consorcio de Aguas» di Fuerteventura dinanzi alle istanze amministrative interessate?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione**

(23 luglio 1993)

La Commissione è consapevole della situazione economica e sociale della zona a cui l'onorevole parlamentare fa riferimento, nonché dell'importanza e dell'interesse che presenta l'impianto per la produzione di energia eolica cofinanziato a Jandía nel quadro del programma Valoren.

La Commissione è in contatto con le autorità competenti per chiarire la questione, tenuto conto, in particolare, delle direttive 79/409/CEE ⁽¹⁾ sulla conservazione degli uccelli selvatici, e 85/337/CEE ⁽²⁾ sull'impatto ambientale.

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-366/93

di Christine Oddy (PSE)

alla Commissione

(3 marzo 1993)

(94/C 340/05)

Oggetto: Regolamenti sulle fusioni e rimostranze da parte della forza lavoro

Quali misure adotta l'unità operative «Fusioni» per garantire che i rappresentanti ufficiali dei lavoratori siano **informati del loro diritto di presentare rimostranze ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento sulle fusioni?**

In quale numero di casi di fusione hanno i rappresentanti fatto valere tale diritto?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(12 luglio 1993)

La Commissione non adotta alcun provvedimento particolare nei confronti dei rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate da un'operazione di concentrazione, i quali possono valersi del diritto, loro attribuito dall'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽¹⁾ relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, di essere sentiti nel corso di una procedura d'indagine approfondita avviata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento stesso. L'obbligo d'informazione da parte della Commissione è disciplinato dall'articolo 4, paragrafo 3, che le impone di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* i dati essenziali delle operazioni di concentrazione notificate e pertanto sottoposte al suo esame per quanto riguarda le loro ripercussioni sulla concorrenza.

In due procedimenti, su un totale di 10, avviati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), i rappresentanti dei lavoratori hanno comunicato alla Commissione le proprie osservazioni, senza peraltro chiedere di essere ascoltati durante l'audizione formale organizzata ai sensi dell'articolo 18.

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-166/93

di Anne André-Léonard (ELDR)

alla Commissione

(17 febbraio 1993)

(94/C 340/06)

Oggetto: Videogiochi

Sembra che l'uso prolungato di videogiochi possa provocare seri inconvenienti per la salute dei ragazzi. Il ministero britannico dell'Industria e del Commercio ha deciso di

svolgere un'inchiesta sull'influenza di questi giochi sulla salute dei loro utenti.

Può la Commissione far sapere:

1. Se ha già svolto una ricerca su questo argomento, e in caso contrario, se intende farlo;
2. Se le relative consolle elettroniche, che sono fabbricate soprattutto in Asia e in America, risultano conformi alla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-167/93

di Raymonde Dury (PSE)

alla Commissione

(17 febbraio 1993)

(94/C 340/07)

Oggetto: Pericolosità delle consolle dei videogiochi

A quanto si afferma sul *La libre Belgique* dell'11 gennaio 1993, numerosi ragazzi che utilizzano le consolle per giochi elettronici in Gran Bretagna sono stati colti da convulsioni e hanno dovuto essere ricoverati in ospedale; un adolescente sarebbe addirittura morto. Sulle istruzioni d'uso di questi videogiochi non figura alcuna avvertenza al riguardo.

Tra questi ragazzi alcuni soffrivano di epilessia mentre altri erano semplicemente soggetti a fotosensibilità, un'affezione che colpisce l'1% della popolazione.

Il settore dei videogiochi ha conosciuto in questi ultimi anni un'espansione folgorante: il giro d'affari complessivo dei due fabbricanti giapponesi che ne detengono praticamente il monopolio è pari alla metà del giro d'affari totale del settore dei giocattoli.

Il ministero britannico dell'Industria e del Commercio ha deciso di svolgere un'inchiesta. Dal momento che tutti i giovani europei sono direttamente o indirettamente interessati dal problema, intende la Commissione studiare i pericoli che le consolle elettroniche comportano e adottare le misure necessarie? Qualora vengano adottate misure al riguardo in uno Stato membro, intende poi la Commissione estenderle, dopo averle valutate, all'intero territorio comunitario?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-453/93

di Marc Galle (PSE)

alla Commissione

(11 marzo 1993)

(94/C 340/08)

Oggetto: Videogiochi e decessi di bambini

Recentemente in alcuni Stati membri si sono registrati casi di epilessia nei bambini che hanno avuto conseguenze mortali. L'attacco epilettico sarebbe direttamente connesso con l'assiduo uso di videogiochi.

Data la necessità di compiere delle ricerche al riguardo, non spetta forse alla Commissione compierle nell'interesse della tutela dei consumatori?

Dal momento che molti e forse tutti gli Stati membri hanno a che fare con questo triste fenomeno, non si tratta forse di un compito comunitario nel contesto del principio di sussidiarietà?

Qualora venga accertato il nesso causale fra il decorso mortale e i videogiochi, quali misure protettive può prendere la Commissione?

**Risposta comune data dalla sig.ra Scrivener
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-166/93, E-167/93 e
E-453/93**

(13 luglio 1993)

La Commissione è molto sensibile ai problemi esposti dagli onorevoli parlamentari, riguardanti gli eventuali rischi per la sicurezza e la salute degli utenti in caso di uso prolungato di taluni videogiochi.

Nessuno Stato membro si è finora rivolto alla Commissione per questo problema ricorrendo alle procedure o agli strumenti giuridici esistenti. La Commissione ha tuttavia chiesto alla Francia e al Regno Unito, che hanno annunciato di voler svolgere delle indagini in merito, di comunicarle al più presto tutte le informazioni disponibili concernenti:

- gli aspetti tecnici, scientifici o altri dati riguardanti il fenomeno dei rischi dovuti all'uso dei videogiochi;
- i prodotti eventualmente implicati, e in particolare se si tratta di apparecchi portatili e/o collegabili a un monitor o televisore, le loro caratteristiche tecniche (voltaggio, ...);
- le azioni eventualmente previste o i provvedimenti presi da questi due Stati membri.

L'attuale normativa comunitaria in materia di videogiochi comprende, a seconda che si tratti di videogiochi portatili e/o collegabili a un monitor o televisore e a seconda delle loro caratteristiche tecniche, le seguenti direttive:

- la direttiva 73/23/CEE del 19 febbraio 1973 relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione ⁽¹⁾;
- la direttiva 88/378/CEE del 3 maggio 1988 concernente la sicurezza dei giocattoli ⁽²⁾;
- la direttiva 89/336/CEE del 3 maggio 1989 relativa alla compatibilità elettromagnetica ⁽³⁾.

Gli Stati membri sono pertanto tenuti a prendere tutte le misure atte a garantire che i videogiochi venduti o in

funzione nei loro mercati siano conformi, a seconda dei casi, alle norme di sicurezza e di protezione formulate in una o più di tali direttive.

La Commissione ricorda inoltre che, per quanto riguarda le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videotermini, che in alcuni rari casi possono avere effetti nocivi per la salute di persone soggette a fotosensibilità, il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la direttiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1973.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1988.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989.

⁽⁴⁾ GU n. L 156 del 21. 6. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-719/93

di Yves Verwaerde (PPE)

alla Commissione

(14 aprile 1993)

(94/C 340/09)

Oggetto: Aiuti finanziari a talune associazioni a titolo del bilancio comunitario

Dall'elenco trasmesso dai servizi del segretariato generale della Commissione, concernente le sovvenzioni versate alle associazioni per l'anno 1991, risulta che importi molto al di sopra della media sono stati assegnati, sul bilancio delle Comunità, a tre associazioni:

- 250 000 ECU a «European Human Rights Foundation» (Londra) sulla voce 30-30;
- 200 000 ECU a «European Migrant's Forum» (Londra) sulla voce 30-30;
- 100 000 ECU a «International Press Club» (Bruxelles) sulla voce 30-90.

A tale riguardo può la Commissione fornire spiegazioni sui motivi che hanno portato a tali versamenti?

**Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione**

(13 dicembre 1993)

Si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta fornita lo scorso anno ad un'identica interrogazione scritta n. 2648/92 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 141 del 19. 5. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-997/93**di Mihail Papayannakis (GUE)****alla Commissione***(3 maggio 1993)**(94/C 340/10)*

Oggetto: Seminari nell'ambito della politica del Fondo sociale

In Grecia si è verificato un repentino aumento del numero di seminari e di altre attività di formazione o informazione di breve durata, che hanno luogo soprattutto nell'ambito della politica del Fondo sociale. Può la Commissione informarci in merito all'azione da essa condotta finora in questo settore e fornire una valutazione dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi prefissati?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(5 luglio 1993)

Il notevole aumento del numero di attività a breve termine di formazione professionale riflette in larga misura lo sviluppo della formazione continua per migliorare la produttività della manodopera nel settore privato e per lottare contro la disoccupazione a lungo termine. A differenza dell'istruzione e della formazione iniziali, in Grecia le strutture di formazione continua si situano all'esterno del sistema ufficiale d'istruzione e di formazione. Negli ultimi anni si è fatta sempre più sentire la necessità di sviluppare azioni di formazione continua principalmente a causa del rapido progresso tecnologico e dell'aumento della disoccupazione strutturale.

La rapida espansione della formazione professionale a livello nazionale e regionale, ampiamente aiutata dal finanziamento FSE, riflette, malgrado le sue carenze strutturali, un'esigenza reale e impellente di sviluppare in Grecia la formazione continua.

Per il periodo 1994-1999 la Commissione divisa, in cooperazione con le autorità greche, di dare priorità allo sviluppo di una politica più ampia riguardo alla formazione continua. Questa politica comporterà meccanismi per l'identificazione delle esigenze del mercato sia a livello regionale che settoriale ed il miglioramento delle strutture di formazione, quali l'organizzazione e la gestione, le infrastrutture, le attrezzature, la formazione dei docenti, i piani di studio e la certificazione.

Negli ultimi anni è stato inoltre rilevato che un numero crescente di aziende esige che i nuovi dipendenti siano in possesso di conoscenze nel campo della tecnologia dell'informazione. Queste conoscenze sono state di recente introdotte in via sperimentale in un numero ridotto di scuole del sistema scolastico pubblico e verranno progressivamente diffuse con l'assistenza finanziaria dei fondi strutturali. Nel frattempo gli enti locali e le ONG cercano di colmare questa

lacuna fornendo corsi di base a breve termine d'informatica soprattutto per i giovani disoccupati.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1040/93**di Ursula Braun-Moser (PPE)****alla Commissione***(4 maggio 1993)**(94/C 340/11)*

Oggetto: Riconoscimento in Spagna della maturità spagnola

Gli spagnoli insediati in Germania che sostengono l'esame tedesco di maturità sono tenuti a svolgere un esame spagnolo supplementare per ottenere il riconoscimento in Spagna di tale maturità.

Può la Commissione spiegare per quale motivo la maturità tedesca non è riconosciuta in Spagna?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione**

(12 aprile 1994)

In linea di massima il riconoscimento dei diplomi ai fini della continuazione della formazione rientra nelle competenze degli Stati membri e non delle istituzioni comunitarie. Per quanto riguarda il caso in questione, va rilevato che, in base alle informazioni in possesso della Commissione, la maturità tedesca («Abitur») è riconosciuta in Spagna come equivalente al COU («Curso de Orientacion Universitaria»). Per accedere alle facoltà universitarie, ai politecnici ed ai collegi universitari, tutti i candidati, di nazionalità spagnola o no, devono sostenere un esame d'accesso: il PAU («Prueba de Acceso a la Universidad»). In base alle informazioni ricevute, agli spagnoli in possesso dell'«Abitur» non è richiesto alcun requisito supplementare.

Per quanto riguarda il riconoscimento di un diploma di questo tipo ai fini dell'accesso e dell'esercizio di una professione regolamentata, occorre far riferimento all'articolo 9 della direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE⁽¹⁾ (entrata in vigore 18 giugno 1994). In base ad esso

«quando nello Stato membro ospitante l'accesso ad una professione regolamentata è subordinato al solo possesso di un titolo comprovante una formazione generale di livello di istruzione elementare o secondaria, l'autorità competente non può negare ai cittadini di uno Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso a tale professione e l'esercizio della medesima, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini, se il richiedente possiede un titolo di formazione di livello corrispondente, rilasciato in un altro Stato membro».

Nei casi in cui il lavoratore migrante intenda invece utilizzare il suo titolo nel quadro di una professione non regolamentata (il possesso di un titolo comporta semplicemente un vantaggio economico) e in cui lo Stato membro ospitante richieda un'autorizzazione per poter esercitare tale professione, occorre far riferimento ad una sentenza della Corte del 31 marzo 1993, pronunciata nella causa C-19/92 Dieter Kraus e Land Baden-Württemberg ⁽²⁾. Da tale sentenza risulta che uno Stato membro può in ogni caso chiedere a dei cittadini comunitari (a condizione evidentemente che ciò sia previsto dalla regolamentazione nazionale anche per i cittadini di tale Stato membro) di sottoporsi a tale procedura. Essa deve avere comunque come unico obiettivo quello di verificare se il titolo è stato rilasciato regolarmente; la procedura deve essere facilmente accessibile e non dipendere dal pagamento di eccessive imposte amministrative; deve essere inoltre possibile presentare ricorso in caso di rifiuto dell'autorizzazione; l'interessato deve poter venire a conoscenza dei motivi che sono alla base di tale decisione e le sanzioni previste in caso di mancato rispetto della procedura di autorizzazione non devono essere sproporzionate rispetto alla gravità dell'infrazione. La sentenza in questione riguardava un diploma postuniversitario, ma sembra facilmente applicabile ad altri titoli.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 24. 7. 1992.

⁽²⁾ Non ancora pubblicata.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1066/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(6 maggio 1993)

(94/C 340/12)

Oggetto: Ammodernamento delle infrastrutture del dipartimento dell'Acacia

Il dipartimento dell'Acacia deve oggi far fronte a gravi problemi di ammodernamento e di sviluppo delle infrastrutture del settore industriali, artigianale e agricolo, oltre beninteso ai problemi di ammodernamento del porto di Patrasso e di alcuni tratti della rete stradale e ferroviaria che servono non solo l'Acacia, bensì l'intero Peloponneso e la Grecia occidentale.

Può la Commissione riferire quali progetti le sono stati finora presentati dalle autorità greche per trovare soluzione a tali problemi?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione**

(7 dicembre 1993)

La Commissione precisa che, nell'ambito del programma integrato mediterraneo (1986-1992) e del programma operativo (1989-1993) per la Grecia occidentale e in esito

alla domanda delle autorità elleniche, la Comunità ha cofinanziato una serie di misure di miglioramento e ammodernamento delle infrastrutture del dipartimento dell'Acacia nei settori citati dall'onorevole parlamentare. La Commissione trasmette all'onorevole parlamentare, nonché al segretario generale del Parlamento, i programmi in questione.

Inoltre la Commissione esaminerà attentamente ogni proposta di risanamento concernente il dipartimento dell'Acacia nell'ambito del nuovo piano di sviluppo regionale recentemente presentato dalle autorità greche.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1126/93

di Gerd Müller (PPE)

alla Commissione

(29 aprile 1993)

(94/C 340/13)

Oggetto: Applicazione uniforme della direttiva 88/599/CEE ⁽¹⁾ e dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 ⁽²⁾ e (CEE) n. 3821/85 ⁽³⁾

Per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sociali comunitarie, concernenti tra l'altro i tempi di guida e di riposo, l'esistenza di prassi amministrative fortemente divergenti fa sì che i controlli e le eventuali sanzioni differiscano da uno Stato membro all'altro.

Quali misure intende prendere la Commissione per eliminare tali differenze, che comportano distorsioni della concorrenza?

In che misura la Commissione verifica l'osservanza dei controlli minimi nazionali?

Quante volte la Commissione ha ammonito o anche portato davanti alla Corte di giustizia uno Stato membro per scarsa osservanza delle suddetta direttiva?

⁽¹⁾ GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 55.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.

**Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione**

(17 settembre 1993)

La Commissione è consapevole del fatto che gli interventi delle autorità nazionali per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sociali nel settore dei trasporti su strada sono limitati e divergenti. Per ovviare a questa situazione la Commissione intende, in un primo tempo, adeguare la legislazione comunitaria al progresso tecnico. Si potrebbe in tal modo ottenere indirettamente un'applicazione più uniforme e più rigorosa della normativa stessa negli Stati membri.

Inoltre, nell'ambito del piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali

incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (programma Karolus), in data 22 dicembre 1992 ⁽¹⁾ la Commissione ha deciso di inserire i trasporti stradali tra i settori prioritari per gli scambi nel 1993. Le procedure di controllo saranno in tal modo più uniformi e più efficaci.

Per quanto riguarda i controlli nazionali minimi, la Commissione dispone unicamente d'informazioni incomplete dalle quali si rilevano divergenze tra gli Stati membri. La Commissione non ha ancora adito la Corte di giustizia in merito all'osservanza di questa normativa.

⁽¹⁾ GU n. L 8 del 14. 1. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1177/93

di Barry Desmond (PSE)

alla Commissione

(13 maggio 1993)

(94/C 340/14)

Oggetto: Divieto di pubblicizzare il tabacco

Il Comitato economico e sociale ha espresso l'opinione che sarebbe necessario concedere una pausa all'industria del tabacco perché essa possa organizzare misure che portino ad una limitazione volontaria della pubblicità.

Può la Commissione confermare che l'applicazione di tale direttiva è stata in realtà rimandata al 1° gennaio 1994?

È ancora dell'avviso la Commissione che occorra giungere ad un divieto totale della pubblicità sul tabacco?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(23 luglio 1993)

La Commissione ha tenuto nella debita considerazione il parere del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità a favore dei prodotti di tabacco. Tale proposta, su cui il Parlamento europeo ha già espresso il proprio parere in prima lettura, è ancora all'esame del Consiglio.

Dopo aver riesaminato la situazione, in particolare per quanto concerne l'applicazione del principio di sussidiarietà, la Commissione intende mantenere la propria proposta su cui spera che il Consiglio pervenga presto ad una posizione comune.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1220/93

di Wilfried Telkämper (V)

alla Commissione

(18 maggio 1993)

(94/C 340/15)

Oggetto: Popolazioni indigene e politica comunitaria in materia di diritti umani

Può la Commissione fornire informazioni in merito ai progetti finanziati con stanziamenti iscritti alla voce di bilancio B7-5053 «Diritti dell'uomo e democrazia nei paesi in via di sviluppo», previsti a beneficio diretto delle popolazioni indigene?

Quali piani ha elaborato per sostenere i diritti umani delle popolazioni indigene durante e dopo l'Anno internazionale delle popolazioni indigene mondiali?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(23 ottobre 1993)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che progetti, a beneficio diretto delle popolazioni indigene nei PVS, sono stati finanziati, in particolare in America Latina, con gli stanziamenti iscritti alle voci di bilancio B7-5078, B7-5040 e B7-5041.

Nessuna richiesta è stata ricevuta in relazione alla linea di bilancio B7-5053 (sostegno delle azioni in favore dei diritti dell'uomo e della democrazia nei PVS).

La Commissione ritiene molto importante conoscere, in maniera più approfondita, quali siano le preoccupazioni delle popolazioni indigene. Partecipando agli incontri con i loro rappresentanti e organizzando contatti diretti con i servizi competenti, la Commissione si pone, dunque, all'ascolto dei loro problemi. In tale ambito essa si adopererà in tutti i modi al fine di promuovere il rispetto dei loro diritti partecipando a azioni concrete condotte a livello internazionale, nazionale o locale.

La Commissione è pertanto disposta a esaminare con attenzione qualsiasi richiesta di finanziamento le sarà presentata dalle ONG che operano a favore delle comunità indigene nei PVS al fine di promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali senza distinzione di razza, sesso, lingua e religione.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a fare riferimento alla risposta data dalla stessa Commissione all'interrogazione scritta n. 1221/93 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 332 del 28. 11. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1265/93**di Bárbara Dührkop Dührkop (PSE)****alla Commissione***(19 maggio 1993)**(94/C 340/16)***Oggetto:** Altri istituti scolastici

Può la Commissione far sapere come sono stati spesi i 140 000 ECU iscritti nel bilancio 1992 alla voce A-3268 «Altri istituti scolastici»?

Risposta data dal sig. Van Miert**a nome della Commissione***(3 maggio 1994)*

Lo scopo della voce di bilancio A-3268 è quello di contribuire al rimborso di talune spese scolastiche per l'istruzione elementare o secondaria dei figli dei funzionari delle Comunità che per ragioni didattiche imperative debitamente motivate non possono essere ammessi a iniziare o continuare i loro studi nelle scuole europee oppure che, a causa della sede di servizio del genitore funzionario o agente temporaneo, non possono frequentare una scuola europea.

Per beneficiare di un contributo, le spese scolastiche ancora a carico del funzionario o agente temporaneo al netto dell'indennità scolastica statutaria devono superare il 20 % del reddito mensile dei genitori.

Il contributo è concesso su presentazione di una domanda alla fine dell'anno scolastico per il quale è chiesto un rimborso.

Ogni richiesta è esaminata in funzione del merito da un comitato paritetico interistituzionale che si riunisce una volta all'anno.

L'eventuale contributo è determinato in funzione delle spese ancora a carico (dopo detrazione dell'indennità scolastica), dei redditi dei genitori, del numero di richieste presentate e degli stanziamenti iscritti in bilancio per l'anno in corso.

Per l'esercizio 1992 sono state presentate 50 domande riguardanti in totale 58 ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 19 anni. Di queste 50 domande ne sono state accettate 47 di cui 2 parzialmente; 3 sono state respinte.

Nei casi accettati, la media delle spese annue ancora a carico dei genitori (previa detrazione dell'indennità scolastica) era di 311 674 FB per figlio con un minimo di 80 461 FB e un massimo di 513 004 FB.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1268/93**di Maxime Verhagen (PPE)****alla Commissione***(19 maggio 1993)**(94/C 340/17)***Oggetto:** Contributo della Commissione alla soluzione della questione di Gibilterra

In che modo la Commissione europea intende contribuire ad una soluzione della controversia che oppone Spagna e Regno Unito nella questione di Gibilterra, al fine di pervenire alla realizzazione del mercato interno per la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali?

Risposta data dal sig. Delors**a nome della Commissione***(26 aprile 1994)*

La Commissione è disposta ad intervenire nei settori di competenza comunitaria.

Essa è attiva in taluni settori quali lo scioglimento a partire dal 1° gennaio 1994 del fondo pensioni a Gibilterra, in merito al quale ha preso contatto con le autorità britanniche e spagnole.

Per quanto riguarda il progetto di convenzione sull'attraversamento delle frontiere esterne della Comunità, la cui firma è bloccata dal luglio 1991 dal problema di Gibilterra, la Commissione, all'articolo 30 della proposta di decisione che stabilisce questa convenzione, in una forma compatibile con le disposizioni del titolo VI del TUE ⁽¹⁾, si è limitata a proporre, per quanto riguarda l'applicazione territoriale, un semplice «per memoria». Infatti, come viene precisato nella relazione, la Commissione ritiene di non dover prendere posizione su questo aspetto. La soluzione può essere solo il frutto di negoziati bilaterali in corso dal 1991 ⁽²⁾. La Commissione ritiene infatti che questo atteggiamento sia il più atto a permettere ai negoziati bilaterali di proseguire in piena serenità, fatto indispensabile per arrivare quanto prima ad una soluzione accettabile da ambo le parti.

⁽¹⁾ GU n. C 11 del 15. 1. 1994.⁽²⁾ Doc. COM(93) 684 def.**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1438/93****di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(9 giugno 1993)**(94/C 340/18)***Oggetto:** Costruzione di nuove reti stradali

Considerando l'irresponsabilità di cui talvolta si dà prova quando nuove strade e autostrade sono progettate senza

tener conto del loro impatto negativo sulla già difficile situazione del traffico, intende la Commissione far sì che in futuro siffatti progetti siano autorizzati soltanto in via eccezionale dopo una rigorosa valutazione del loro impatto ambientale?

**Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione
(6 aprile 1994)**

La necessità di garantire una mobilità sostenibile nella Comunità ha dato l'avvio al Libro bianco della Commissione intitolato «Sviluppo futuro della politica comune dei trasporti», che fissa il quadro di un approccio multimodale equilibrato per i trasporti e, in questo contesto, esamina la pianificazione e la costruzione di strade, sottolineando in particolare la loro integrazione nell'ambiente e il loro impatto ambientale a lungo termine. La Commissione sta lavorando intensamente a questi obiettivi con la collaborazione di gruppi di lavoro, di studi, ecc.

È noto che la direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio relativa alla valutazione degli effetti di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente garantisce che i progetti stradali di rilievo siano soggetti a una valutazione d'impatto ambientale e che il pubblico interessato venga consultato.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 27. 6. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1447/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(9 giugno 1993)
(94/C 340/19)

Oggetto: Assunzioni effettuate sulla base della formazione

Considerato che il 1993 è stato proclamato Anno europeo degli anziani e della solidarietà tra generazioni, intende la Commissione rivedere la sua politica in materia di trattamenti discriminatori derivanti dall'età di ammissione ai concorsi, di modo che in futuro le assunzioni avvengano sulla base della formazione effettiva dei candidati e dei requisiti necessari per occupare i posti messi a concorso?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione
(4 febbraio 1994)**

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta n. 394/921 ⁽¹⁾ dell'on. Seligman.

⁽¹⁾ GU n. C 296 del 24. 10. 1994, pag. 3.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1417/93

di Winifred Ewing (ARE)
alla Commissione
(9 giugno 1993)
(94/C 340/20)

Oggetto: Imprese del settore della pulitura a secco

Visto che, conformemente a quanto disposto nel protocollo di Montreal, il 31 dicembre 1993 entrerà in vigore il divieto di utilizzare alcuni solventi impiegati nel lavaggio a secco; visto che tale divieto avrà gravi conseguenze per le piccole imprese del settore in quanto le obbligherà a sostituire le attrezzature esistenti con nuove macchine in grado di funzionare con solventi di altro tipo; visto che tali macchine costano circa 20 000 UKL l'una e che molte piccole imprese, non potendo sostenere un simile investimento, saranno costrette a chiudere.

Può la Commissione prevedere modi e mezzi finanziari o giuridici per assistere le imprese del settore nel processo di rinnovamento degli impianti?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1464/93

di Anita Pollack (PSE)
alla Commissione
(9 giugno 1993)
(94/C 340/21)

Oggetto: Progressiva abolizione del fluorocarbonio 113

Quali piani ha la Commissione per aiutare le piccole imprese di lavaggio a secco a far fronte ai costi di nuova attrezzatura dei rispettivi impianti con nuovi macchinari adatti ai solventi di sostituzione? La Commissione è consapevole del fatto che soltanto nel Regno Unito ci sono 1 700 attività di lavaggio a secco che attualmente impiegano il CFC 113, il

cui impiego sarà totalmente abolito quest'anno, e che i nuovi macchinari costano fra le 15 000 e le 20 000 UKL, che rappresentano un prezzo paralizzante per le piccole imprese in recessione?

**Risposta comune data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1417/93 e E-1464/93
(29 settembre 1993)**

La Commissione è consapevole delle difficoltà che talune imprese di pulitura a secco possono incontrare in sede di rispetto del regolamento (CEE) n. 3592/92 in ordine all'eliminazione del CFC 113 entro la fine del 1994.

La decisione di anticipare di un anno l'applicazione del protocollo di Montreal per i CFC più pericolosi è stata adottata dal Consiglio sulla base di prove scientifiche allarmanti relative alla distruzione costante dello strato dell'ozono. Dal canto suo, il Parlamento ha chiesto che il CFC 113 sia eliminato gradualmente entro il 31 dicembre 1993, e cioè un anno prima.

La Comunità non concede sovvenzioni dirette a titolo di compensazione alle imprese di pulitura a secco costrette a sostituire talune attrezzature al fine di ottemperare alla normativa comunitaria. Tuttavia le norme relative all'autorizzazione, da parte della Commissione, di sussidi statali intesi a sostenere gli investimenti delle imprese in operazioni di tutela dell'ambiente sono più flessibili di quelle applicate ad altre forme di investimento.

Conformemente quindi ai principi che disciplinano gli aiuti per l'ambiente ⁽¹⁾, investimenti destinati a tutelare l'ambiente, ivi compreso lo strato dell'ozono, possono in talune circostanze essere ammessi a beneficiare di un sussidio pari al 15 %, indipendentemente dall'ubicazione o dalle dimensioni dell'impresa.

Inoltre, conformemente agli orientamenti per gli aiuti statali alle piccole e medie imprese ⁽²⁾, cospicui sostegni finanziari possono essere concessi alle PMI delle regioni assistite.

Spetta comunque agli Stati membri decidere se avvantaggiarsi o meno di tali disposizioni. Viene inoltre attualmente discusso dalla Commissione un nuovo progetto di quadro comunitario di sostegno statale all'ambiente. Esso terrà particolarmente conto degli investimenti necessari a conformarsi alla normativa europea.

⁽¹⁾ Comunicazione agli Stati membri, allegata alla lettera 80(87) D/3795 del 23. 3. 1987.

⁽²⁾ GU n. C 213 del 19. 8. 1992, punto 4.2.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1486/93

di Christos Papoutsis (PSE)

alla Commissione

(14 giugno 1993)

(94/C 340/22)

Oggetto: Basso livello delle quote di produzione del tabacco Virginia

Come intende la Commissione far fronte al calo di reddito registrato dai piccoli tabacchicoltori greci, ma anche più in generale alle conseguenze economiche e sociali derivanti dal basso livello fissato per le quote di produzione del tabacco Virginia, pari a 30 000 t contro le 60 000 t che hanno rappresentato la produzione media in Grecia negli ultimi tre anni?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(21 dicembre 1993)**

Dai dati statistici che le autorità elleniche hanno trasmesso alla Commissione risulta che la produzione media annua di tabacco del tipo Virginia in Grecia è stata la seguente:

— nel periodo 1989-1990-1991: 25 000 t,

— nel periodo 1990-1991-1992: 45 000 t.

Il Consiglio ha deciso di fissare le quote del tabacco sulla base del primo anziché del secondo periodo suddetto.

È stato escluso in questo modo l'anno 1992, caratterizzato da operazioni speculative a causa dell'imminente riforma del settore.

La produzione greca di tabacco Virginia si è infatti approssimata nel 1992 a 70 000 t, contro le 40 000 t prodotte nel 1991 e a fronte della quantità massima garantita di 17 000 fissata per il 1991.

La Commissione ritiene pertanto che la fissazione a 30 000 t della quota greca di tabacco Virginia per il 1993 sia fondata sui dati storici di produzione di questa varietà.

Tuttavia, tenute presenti le conseguenze socio-economiche derivanti dalla produzione eccedentaria della varietà Virginia, la Commissione ha proposto al Consiglio misure eccezionali per la Grecia (compensazione finanziaria, riconversione, redistribuzione di quote, ecc.). Queste misure sono ora divenute esecutive dal momento che i relativi regolamenti sono già stati pubblicati.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1537/93

di Isidoro Sánchez García (ARE)

alla Commissione

(16 giugno 1993)

(94/C 340/23)

Oggetto: Progetti per il turismo nell'ambito del piano di azioni comunitarie

Quali progetti ha presentato la Spagna nell'ambito del piano previsto dalla decisione del Consiglio del 13 luglio 1992 e concernente azioni comunitarie a favore del turismo per il 1993 e gli anni successivi?

Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi

a nome della Commissione

(29 settembre 1993)

Ai fini dell'attuazione delle varie priorità previste dal programma di azioni comunitarie a favore del turismo (decisione 92/421/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992) ⁽¹⁾, la Commissione ha pubblicato una serie di bandi di gara e inviti alla presentazione di proposte sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾.

La Commissione invierà al comitato di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione del Consiglio del 13 luglio 1992 una relazione generale di esecuzione di tali bandi di gara e inviti alla presentazione di proposte.

⁽¹⁾ GU n. L 231 del 13. 8. 1992.

⁽²⁾ GU n. C 128 dell'8. 5. 1993, pag. 7.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1661/93

di John Cushnahan (PPE)

alla Commissione

(28 giugno 1993)

(94/C 340/24)

Oggetto: Progetti «Coesione» in Irlanda

Può la Commissione elencare i progetti da sostenere nell'ambito dello Strumento finanziario di coesione in Irlanda nel corso del 1993 menzionando gli importi da stanziare per ciascun progetto?

Risposta complementare data dal sig. Schmidhuber
a nome della Commissione

(19 aprile 1994)

A complemento della risposta del 26 luglio 1993 ⁽¹⁾ la Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento una tabella in cui figurano le informazioni richieste.

⁽¹⁾ GU n. C 280 del 18. 10. 1993, pag. 66.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1826/93

di Mary Banotti (PPE)

alla Commissione

(13 luglio 1993)

(94/C 340/25)

Oggetto: Vendita di prodotti tradizionali nei mercati di campagna

Qual è la validità giuridica della direttiva sull'igiene alimentare con riguardo alle produzioni tradizionali (uova, marmellate casalinghe, pani e dolci casalinghi, verdure e frutta) vendute nei mercati di campagna in tutta la Comunità?

In Irlanda si sono avute numerose proteste contro la restrizione da parte delle autorità irlandesi della vendita di questi prodotti in nome della direttiva comunitaria sull'igiene alimentare.

Non è il caso che la Comunità faccia uso del principio di sussidiarietà e si astenga dal prescrivere normative per i mercati di campagna che sono esistiti per secoli in modo soddisfacente senza che fosse necessaria una legislazione comunitaria?

Risposta data dal sig. Bangemann

a nome della Commissione

(22 ottobre 1993)

La direttiva sull'igiene alimentare adottata dal Consiglio il 14 giugno 1993 ha per oggetto le norme igieniche relative ai prodotti alimentari a tutti gli stadi di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura al consumatore. La direttiva entrerà in vigore il 14 dicembre 1995. Sebbene si applichi ai mercati di campagna, la direttiva, per tenere conto di problemi quali quelli ricordati dall'onorevole parlamentare, prevede un regime abbastanza blando per tali mercati, come si può dedurre dal capitolo III dell'allegato che riguarda padiglioni, chioschi di vendita e banchi autotrasportati e dalla norma che stabilisce che le ispezioni sui requisiti alimentari avvengano con frequenza proporzionale al rischio (articolo 8, paragrafo 2).

La Commissione ritiene che non vi sia necessità di limitare la vendita dei prodotti menzionati, purché le normali regole di

igiene stabilite dalla direttiva siano rispettate. Tuttavia la Commissione è tenuta dalle regole comunitarie a stabilire le norme sanitarie applicabili al commercio delle uova (allegato II, capitolo 2, primo trattino della direttiva 92/118/CEE) ⁽¹⁾.

Nella sua proposta la Commissione terrà conto delle conclusioni delle relazioni del comitato scientifico veterinario quando si tratterà di stabilire le condizioni di immagazzinamento per le uova di gallina fresche destinate al consumo umano. Saranno tenuti in considerazione i requisiti necessari per la tutela della salute dei cittadini nonché le pratiche attualmente seguite dal sistema di commercializzazione.

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1677/93

di Paul Staes (V)
alla Commissione
(28 giugno 1993)
(94/C 340/26)

Oggetto: L'European Youth Event (3-6 luglio 1993)

Nel mese di luglio 1993 si terrà a Bruxelles l'European Youth Event.

1. Può confermare la Commissione che il bilancio previsto ammonta a 21 899 840 FB?
2. In caso affermativo, come può la Commissione giustificare una simile uscita per un'attività che per cinque giorni riunita 200 giovani?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1705/93

di Jaak Vandemeulebroucke (ARE)
alla Commissione
(28 giugno 1993)
(94/C 340/27)

Oggetto: Bilancio per i programmi di scambi giovanili

Alla voce di bilancio B3-1011 sono iscritti stanziamenti per il programma Yes.

Può dire la Commissione se anche altre linee di bilancio prevedono analoghi programmi di scambio? Può dire altresì la Commissione quali progetti vengono finanziati da dette linee?

Può dire la Commissione come giustifica un'uscita di 500 000 ECU per convocare 200 giovani dai paesi della CE per 4 giorni?

Può indicare la Commissione le persone che partecipano a questo progetto e quali sono i criteri utilizzati per le selezioni?

Può la Commissione fornire il programma dettagliato di questo scambio?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1952/93

di Karel Dillen (NI)
alla Commissione
(19 luglio 1993)
(94/C 340/28)

Oggetto: Sovvenzionamento dell'European Youth Event

Secondo quanto viene riferito la Commissione avrebbe previsto per l'European Youth Event, in programma dal 3 al 7 luglio 1993 a Bruxelles, un budget di 21 899 840 FB, e ciò per un incontro per cui sono previsti appena 200 partecipanti.

Non ritiene la Commissione che si tratti di un inammissibile spreco di risorse finanziarie, soprattutto considerando il numero di famiglie che in tutti i paesi europei sono gravemente colpite dalla recessione economica?

Non crede la Commissione che sia il caso di mettere la parola fine a tali iniziative, inaccettabili sul piano dei costi e la cui utilità è a dir poco opinabile?

Risposta comune data dal sig. Ruberti
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1677/93, E-1705/93 e
E-1952/93
(30 settembre 1993)

Si attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla risposta data dalla Commissione all'interrogazione orale H-624/93 dell'onorevole Marck, in occasione dell'ora delle interrogazioni della tornata di giugno 1993 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ Dibattiti del Parlamento europeo, n. 3-432 (giugno 1993).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1987/93

di Kenneth Stewart (PSE)
alla Commissione
(19 luglio 1993)
(94/C 340/29)

Oggetto: Il Merseyside e l'obiettivo 1

Può la Commissione fornire informazioni in merito a quanto segue:

1. le scadenze anticipate previste per il parere del Parlamento e per la conseguente decisione del Consiglio dei ministri,

2. gli emendamenti ai progetti di regolamento della Commissione presentati dalla commissione regionale in vista dell'esame da parte del Parlamento?

Si rende conto il commissario dell'esigenza che, ferma restando l'approvazione da parte del Consiglio dopo la pausa estiva, l'obiettivo 1 diventi realtà per il Merseyside entro il 1994?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1988/93

di Kenneth Stewart (PSE)

alla Commissione

(19 luglio 1993)

(94/C 340/30)

Oggetto: Il Merseyside e l'obiettivo 1

Può la Commissione fornire le seguenti informazioni:

1. La tempestività delle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione costituisce un grave motivo di preoccupazione; esiste la consapevolezza della partecipazione del Parlamento europeo a tale processo decisionale, benché non siano noti all'interrogante i dettagli procedurali?
2. La partecipazione del Parlamento avviene secondo la procedura di concertazione? Esiste una qualche forma di scadenziario pubblicata dalla commissione regionale o da altri?

Risposta comune data dal sig. Millan

a nome della Commissione

alle interrogazioni scritte E-1987/93 e E-1988/93

(24 novembre 1993)

Data l'urgenza di modificare la normativa sui fondi strutturali in vista della preparazione del nuovo periodo di programmazione 1994-1999, i Presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione hanno concordato, il 21 aprile 1993, una procedura e uno scadenziario che consentisse l'adozione e l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti prima del 1° agosto 1993. Il Consiglio ha effettivamente adottato i sei regolamenti in questione il 20 luglio 1993 ⁽¹⁾.

Infine, la Commissione prende atto con soddisfazione che il Consiglio ha inserito il Merseyside (Regno Unito) nell'elenco delle regioni cui è applicabile l'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999, come essa stessa aveva proposto il 24 febbraio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2057/93

di Dieter Rogalla (PSE)

alla Commissione

(23 luglio 1993)

(94/C 340/31)

Oggetto: Comportamento abusivo degli istituti assicuratori italiani in materia di responsabilità civile

1. È la Commissione a conoscenza di quanto accaduto al dott. Wolf-Rainer Heinemann di 651 Ronneberg 2, il quale in data 29 settembre 1991 allorché si trovava fermo in coda in Italia prima del Brennero è stato coinvolto in un incidente con un veicolo italiano e per colpa di questi ha avuto il proprio veicolo completamente distrutto?
2. Sa la Commissione che è venuta a mancare ogni forma di cooperazione tra l'istituto assicuratore dell'interessato e quello tedesco, di modo tale che ancora dopo un anno a seguito di ostacoli burocratici il veicolo non è mai stato rimosso?
3. È la Commissione disposta ad accollarsi gli oneri cui finora ha dovuto far fronte il cittadino tedesco Wolf-Rainer Heinemann dal momento che la Commissione non ha adempiuto al suo obbligo di indurre lo Stato italiano e i suoi istituti assicuratori alla regolare applicazione delle disposizioni giuridiche europee?
4. Come intende la Commissione ovviare in futuro a questa incertezza in materia giuridica che penalizza i cittadini europei?
5. Esistono ancora altri Stati membri in cui risultino carenti le disposizioni giuridiche europee concernenti la responsabilità civile e la cooperazione con cittadini coinvolti in incidenti? In caso affermativo, di quali carenze si tratta e quali iniziative intende adottare al riguardo la Commissione?

Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi

a nome della Commissione

(22 marzo 1994)

1. La Commissione non è a conoscenza del caso citato dall'onorevole parlamentare.
2. Alla Commissione non risulta che vi siano stati problemi di cooperazione tra gli assicuratori di responsabilità civile e gli assicuratori della protezione giuridica dei titolari dei veicoli.
- 3, 4 e 5. Dalla descrizione dell'incidente fornita dall'onorevole parlamentare la Commissione arguisce che il problema specifico verte attorno al rapporto tra due assicuratori privati. Alla Commissione non risulta che uno Stato membro non si sia attenuto al diritto comunitario. Si tratta del primo caso del genere che viene segnalato alla Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2260/93**di Mary Banotti (PPE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 340/32)*

Oggetto: Stato della trasposizione delle direttive CEE in Irlanda

È in grado la Commissione di fornire un elenco delle direttive CEE attualmente in vigore, che non sono state ancora recepite nell'ordinamento giuridico interno dal governo irlandese?

Quali diritti hanno i cittadini irlandesi dal momento che potrebbero essere danneggiati dalla non applicazione delle direttive CEE?

Esiste una procedura di reclamo o sono i cittadini costretti ad intentare una causa contro il paese interessato, l'Irlanda, presso la Corte europea, il che è costoso e normalmente implica un periodo di circa 18 mesi prima che la materia sia trattata dalla Corte?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2264/93**di John McCartin (PPE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 340/33)*

Oggetto: Recepimento di direttive nella legislazione irlandese

La Commissione può fornire un elenco completo delle direttive CEE in vigore, che ancora non sono state recepite nella legislazione nazionale dal governo irlandese? Può inoltre far sapere se i cittadini irlandesi, che sono penalizzati dal mancato recepimento delle direttive CEE nella legislazione nazionale, hanno diritto ad una compensazione?

**Risposta comune data dal sig. Delors
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2260/93 e E-2264/93**

(10 dicembre 1993)

Per quel che riguarda l'elenco delle direttive comunitarie attualmente in vigore che il governo irlandese non ha recepito nel diritto nazionale, si rinviano gli onorevoli parlamentari alla decima relazione annuale sull'applicazione del diritto comunitario ⁽¹⁾, in particolare all'allegato 4 (stato di avanzamento dell'applicazione delle direttive).

Inoltre, secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, spetta alle giurisdizioni nazionali incaricate di applicare nell'ambito delle loro competenze le disposizioni del diritto comunitario garantire il pieno effetto di queste norme e tutelare i diritti che esse conferiscono ai privati ⁽²⁾. La Corte è giunta alla conclusione che dinanzi ai tribunali

nazionali un cittadino che si ritenga leso dalla mancata attuazione di una direttiva comunitaria, da parte di uno Stato membro, può promuovere un'azione per responsabilità extra-contrattuale contro questo Stato membro, in tutti i casi in cui il risultato prescritto dalla direttiva medesima conferisca diritti a vantaggio di privati, in cui il contenuto di questi diritti possa essere individuato in base alle disposizioni della direttiva e in cui esista un nesso di causa-effetto tra la violazione dell'obbligo che incombe allo Stato membro e il danno subito dalle persone lese ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 233 del 30. 8. 1993.⁽²⁾ Causa 106/77, Simmenthal, Raccolta 1978, pag. 629.⁽³⁾ Causa C-213/89, Factortame, Raccolta 1990, pag. I-2433.**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2277/93****di Rolf Linkohr (PSE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 340/34)*

Oggetto: Esposizione alle radiazioni nel Regno Unito

L'articolo 37 del trattato Euratom prescrive che ciascuno Stato membro è tenuto a informare la Commissione in merito allo smaltimento di residui radioattivi sotto qualsiasi forma.

— La Commissione può confermare i dati forniti dalla BNFL (British Nuclear Fuels Limited) secondo cui la dose radioattiva cui sono esposti i lavoratori della NFL è ammontata nel 1992 a 2,1 mSv, rientrando quindi nell'ordine di grandezza della radioattività naturale nel Regno Unito (2,2 mSv/anno)?

— Può inoltre la Commissione confermare che gli abitanti del Regno Unito sono mediamente esposti ad una dose annuale inferiore a 0,001 mSv?

— Può la Commissione fornire dati in merito all'esposizione radioattiva negli anni precedenti?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(8 novembre 1993)

L'articolo 37 del trattato Euratom impone agli Stati membri di fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi. Ricevuti i dati generali la Commissione esprime il parere «se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro» prima che l'impianto in questione diventi operativo. Quest'articolo, peraltro, non richiede la comunicazione di dati sulla dosimetria, quali richiesti dall'onorevole parlamentare.

Le attuali misurazioni di dosi (o stime quando le dosi sono troppo basse per essere misurate) sono infatti realizzate dalle

autorità competenti degli Stati membri, in armonia con le norme fondamentali di sicurezza per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.

Secondo la relazione annuale della BNFL del 1992 sulla salute e sulla sicurezza, l'esposizione complessiva media di tutti gli impiegati in quell'anno era di 2,1 millisievert (mSv) e per i successivi anni dal 1986 al 1991 i valori corrispondenti erano di rispettivamente 4,6, 3,9, 3,5, 2,9, 3,1 e 2,0 mSv. Questi dati risultano da servizi di dosimetria approvati, e l'attuale valore coincide quasi con l'esposizione annuale media alla radioattività naturale nel Regno Unito di 2,2 mSv, come segnalato dall'onorevole parlamentare.

La stima più recente disponibile per la Commissione sull'esposizione annua media ad effluenti radioattivi in quello Stato, d'altro lato, è di soli 0,0004 mSv per l'anno 1991. Ciò rappresenta una riduzione progressiva del valore di picco di 0,002 mSv della metà degli anni settanta quando gli scarichi di Sellafield erano al loro massimo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2299/93

di Hiltrud Breyer (V)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 340/35)

Oggetto: Deposito nucleare definitivo «Schacht Konrad» in Germania

1. Nel caso in cui lo «Schacht Konrad» sia autorizzato ad essere utilizzato come deposito definitivo nazionale delle scorie nucleari è la Repubblica federale di Germania obbligata a depositare in tale sito le scorie nucleari provenienti da altri Stati membri della CE?

2. In caso affermativo, qual è la base giuridica comunitaria su cui si fonderebbe un siffatto obbligo per la Germania di depositare le scorie nucleari? (Legislazione sul mercato interno? Trattato Euratom?)

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(22 novembre 1993)

La questione sollevata dall'onorevole parlamentare rientra nel campo di applicazione della direttiva 92/3/Euratom del 3 febbraio 1992 sulla sorveglianza e il controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa ⁽¹⁾, la quale obbliga gli Stati membri a porre in vigore, entro e non oltre il 1° gennaio 1994, le disposizioni necessarie per conformarsi ad essa.

Conformemente alla suddetta direttiva le autorità dello Stato membro di destinazione hanno facoltà di rifiutare

l'approvazione ad una specifica spedizione di residui radioattivi provenienti da un altro Stato membro. Il rifiuto, che deve essere giustificato, deve essere comunicato dallo Stato membro di destinazione allo Stato membro di origine entro e non oltre 2 mesi dalla data in cui lo Stato membro di destinazione ha ricevuto la domanda compilata dal detentore dei residui radioattivi. Il periodo di due mesi può essere prolungato di un mese su richiesta dell'autorità del paese di destinazione.

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 12. 2. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2336/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 340/36)

Oggetto: Istituzione del consiglio europeo dei mezzi d'informazione

Negli ambienti della stampa e della radiotelevisione numerosi sono coloro che ritengono necessario procedere all'istituzione di un consiglio europeo indipendente per i mezzi d'informazione, con il compito di seguire l'attività dei media europei, garantire la piena trasparenza dei legami fra le società del settore e, in casi particolari, vietare concentrazioni o prendere misure in ordine allo scioglimento di tali legami.

Inoltre tale consiglio dovrebbe proporre disposizioni legislative a disciplina del settore.

La Commissione sta assumendo (o almeno prevede di assumere) iniziative volte all'istituzione di tale consiglio europeo indipendente dei mezzi d'informazione e, in caso affermativo, quali sarebbero i tempi previsti?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione**

(2 dicembre 1993)

Nel Libro verde «Pluralismo e concentrazione di mass media nel mercato interno. Valutazione della necessità di un intervento» ⁽¹⁾, la Commissione esamina l'opportunità di creare un consiglio europeo dei mass media e opta per una soluzione che consiste nel proporre l'insediamento di un comitato indipendente, che deciderebbe in merito ai problemi che la concentrazione dei mass media solleva.

La Commissione prenderà posizione sulla necessità di proporre interventi in materia di concentrazione dei mass media, in particolare di proporre la creazione di un comitato, non appena saranno terminate le consultazioni in corso con le parti interessate, e dopo che il Parlamento avrà formulato il proprio parere sul Libro verde.

⁽¹⁾ Doc. COM(92) 480 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2394/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 340/37)*

Oggetto: Proposta di Amnesty International d'inviare osservatori ONU in Germania

I continui attacchi razzistici avvenuti in Germania, cui con ogni probabilità va attribuita anche la morte di una giovane tedesca e del suo bambino lo scorso 19 giugno, hanno provocato l'intervento di Amnesty International presso l'ONU, nel corso del quale è stato rivolto un appello affinché l'ONU invii degli osservatori in Germania.

Intende la Commissione appoggiare questa iniziativa di Amnesty International?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(30 novembre 1993)

La Commissione ha già ribadito a varie riprese di condividere le preoccupazioni del Parlamento e degli Stati membri di fronte alla recrudescenza delle manifestazioni di violenza razzista e xenofoba.

Va tuttavia ricordato che la lotta contro il razzismo e la xenofobia è di competenza degli Stati membri, e non spetta quindi alla Commissione pronunciarsi su un'iniziativa come quella evocata dall'onorevole parlamentare.

Nel rispetto delle proprie competenze, la Commissione contribuisce attivamente alla lotta contro la minaccia del razzismo, in particolare partecipando ai lavori decisi nel maggio 1993 dai ministri dell'Interno e della Giustizia riuniti a Kolding, nonché dando il proprio sostegno ad azioni volte a promuovere la tolleranza, che varie organizzazioni non governative pongono in essere.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2411/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 340/38)*

Oggetto: Incidenti mortali sul lavoro in Grecia

Nel 1992 gli incidenti mortali sul lavoro verificatisi in Grecia hanno registrato un forte aumento, mentre quelli non mortali sono diminuiti. L'aumento degli incidenti mortali è

stato del 46 % rispetto al 1991, mentre il numero di morti è salito a 116 rispetto ai 79 dello scorso anno.

Alla luce di questi dati cosa intende fare la Commissione per fronteggiare questa spiacevolissima situazione?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(9 novembre 1993)

I dati statistici trasmessi dalle competenti autorità greche evidenziano effettivamente un forte aumento nel 1992 del numero registrato di infortuni sul lavoro con esito mortale: 117 decessi contro i 79 del 1991 e gli 86 del 1990. Nella loro comunicazione, tuttavia, le autorità greche segnalano che il loro sistema statistico non comprende né i lavoratori indipendenti, in particolare gli addetti all'agricoltura, né i marittimi. Il numero di infortuni mortali andrebbe ritoccato verso l'alto in misura considerevole in quanto le autorità greche precisano che il numero stimato di infortuni mortali tra i marittimi si colloca tra i 150 e i 200 l'anno e che è assodato, sulla base dei dati degli altri Stati membri, che l'agricoltura costituisce una delle attività in cui più frequenti sono gli infortuni mortali.

Nonostante le attuali lacune — constatate per diversi Stati membri tra cui la Grecia — nei sistemi di rilevamento dei dati per gli infortuni sul lavoro, è in corso a livello comunitario l'analisi della significatività statistica dei dati per il 1992.

In seguito al recepimento del diritto nazionale delle direttive comunitarie basate sull'articolo 118 A del Trattato CEE, alla loro attuazione e all'attuazione delle diverse azioni di accompagnamento, in corso o previste, è lecito attendersi:

- un miglioramento delle politiche di prevenzione tanto da parte delle autorità nazionali quanto delle imprese e, di conseguenza, una riduzione del numero e della gravità degli infortuni;
- una maggiore attendibilità delle statistiche nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2426/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 340/39)*

Oggetto: Misure a sostegno dell'occupazione e del reddito degli operatori del settore ittico

Se si vuole garantire uno sviluppo equilibrato della Comunità e assicurare uno sfruttamento nazionale delle risorse naturali degli Stati membri, non ritiene opportuno la Commissione provvedere affinché sia mantenuta costante l'occupazione e sostenuto il reddito di quanti in Europa e, soprattutto, nel bacino del Mediterraneo, svolgono attività di pesca?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
(21 dicembre 1993)**

La Commissione è consapevole dei problemi socioeconomici connessi all'attuale situazione dell'industria della pesca e delle difficoltà che potrebbero presentarsi quando sarà attuata la necessaria ristrutturazione del settore, nei prossimi anni.

Come già dichiarato più volte, esse ritiene che gli orientamenti e le misure adottati nell'ambito della politica comune della pesca, al fine di conseguire un equilibrio fra le risorse disponibili e accessibili e lo sforzo di pesca, siano i mezzi più adeguati per porre rimedio alle perturbazioni socioeconomiche che possono insorgere e per assicurare l'efficienza economica del settore.

La recente creazione dello Strumento finanziario di orientamento della pesca e la considerazione accordata alle esigenze delle zone dipendenti dalla pesca nel quadro degli obiettivi 1, 2 e 5b consentiranno di mettere in atto misure in grado di incidere positivamente e in modo significativo sull'occupazione e sul reddito dei lavoratori del settore in tali zone.

Il Fondo sociale europeo, inoltre, nel perseguire le finalità contemplate dal nuovo obiettivo 4, può sovvenzionare azioni intese a facilitare l'adattamento dei lavoratori — segnatamente quelli che rischiano di perdere il posto di lavoro — alle trasformazioni in atto nel settore industriale e all'evoluzione dei sistemi di produzione, in particolare facendo ricorso agli strumenti seguenti:

- previsione delle tendenze del mercato del lavoro e delle esigenze in materia di qualificazione professionale;
- formazione e riqualificazione professionale, orientamento e consulenza;
- assistenza finalizzata al miglioramento e allo sviluppo di sistemi di formazione professionale adeguati.

Questa possibilità riguarda tutti i settori economici e l'intera Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2441/93

**di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(1° settembre 1993)
(94/C 340/40)**

Oggetto: Variazione rispetto alle taglie minime fissate per le catture

Ritiene la Commissione che sia giusto accogliere la richiesta dei pescatori del Mediterraneo di ammettere una variazione pari al 20% rispetto alle taglie minime fissate per le catture?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
(5 gennaio 1994)**

Attraverso la tutela del novellame, la normativa sulle taglie minime svolge un ruolo essenziale per la conservazione delle risorse. Un'eccessiva tolleranza nella normativa, per quanto riguarda i pesci sottomisura, non indurrebbe più i pescatori ad evitare le catture dei pesci piccoli.

La Commissione non può quindi assumere una posizione tale che condurrebbe ad adottare regolamenti da un lato severi in linea di principio, ma, dall'altro, privi di contenuto.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2549/93

**di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(1° settembre 1993)
(94/C 340/41)**

Oggetto: Sostegno ai nuovi metodi di produzione agricola

Può far sapere la Commissione con quali strumenti la Commissione sostiene i nuovi metodi di produzione agricola (idrocoltura, agricoltura biologica etc.)?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(27 gennaio 1994)**

La Comunità sostiene lo sviluppo di nuovi metodi di produzione agricola, quali l'agricoltura biologica, finanziandone la ricerca, sempre che essi siano conformi ad una politica di produzione estensiva piuttosto che intensiva.

In alcuni casi specifici viene anche finanziata la ricerca sulle colture idroponiche, che possono aprire nuove prospettive per una produzione che sia compatibile con le esigenze della tutela ambientale.

Vengono inoltre incoraggiati nuovi metodi di produzione agricola mediante le misure di accompagnamento introdotte nella riforma della politica agricola comune decisa lo scorso anno. Il regolamento (CEE) n. 2078/92 ⁽¹⁾ del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale consente agli Stati membri di finanziare metodi di produzione compatibili con l'ambiente, usufruendo di contributi comunitari.

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2571/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 340/42)*

Oggetto: Provvedimenti tesi ad arginare il fenomeno della disoccupazione

Considerando i dati, assai peculiari, forniti il 7 giugno 1993 dall'Ufficio statistico della CEE in ordine al fenomeno della disoccupazione, e in vista del futuro vertice di dicembre che dovrà occuparsi di questioni attinenti al mondo del lavoro e, più in particolare, delle misure necessarie per arginare il fenomeno della disoccupazione, intende la Commissione, prima che abbia inizio il suddetto vertice, chiedere al Parlamento europeo di pronunciarsi su questi scottanti problemi?

Risposta data dal sig. Flynn**a nome della Commissione***(9 novembre 1993)*

La disoccupazione costituisce uno dei principali problemi che la Commissione è attualmente chiamata a risolvere.

In occasione del Consiglio europeo di Copenaghen è stato chiesto alla Commissione di preparare un Libro bianco su «Crescita, competitività e occupazione». Tale Libro bianco sarà discusso dal Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles in dicembre.

La Commissione ha inoltre adottato una comunicazione in data 26 maggio su un «Quadro comunitario per l'occupazione» ⁽¹⁾, nella quale vengono indicati alcuni punti che devono essere trattati. Il programma di lavoro che la Commissione dovrà intraprendere per completare tale «Iniziativa comunitaria sull'occupazione» comporta la preparazione di analisi e proposte per ciascuno di questi punti.

La Commissione intende trovare i mezzi per assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento nello sviluppo e nella presentazione di tali idee ed analisi.

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 238.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2576/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 340/43)*

Oggetto: Lingue ufficiali della Comunità

Può far sapere la Commissione se in caso di ampliamento della Comunità europea le lingue ufficiali dell'Unione europea saranno le lingue ufficiali degli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione***(6 aprile 1994)*

Sebbene la questione sollevata dall'onorevole parlamentare non sia ancora stata trattata in sede di negoziato per l'adesione, la Commissione parte dal presupposto che i principi che disciplinano l'attuale regime linguistico della Comunità verranno mantenuti.

Il Consiglio europeo di Bruxelles (10 e 11 dicembre 1993) ha dichiarato, in particolare, che all'atto dell'ampliamento il finlandese, il norvegese e lo svedese si aggiungeranno alle nuove lingue ufficiali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2652/93**di Cristiana Muscardini (NI)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 340/44)*

Oggetto: Disparità tra medici CEE

La direttiva 86/457/CEE ⁽¹⁾ prevede l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale solo per i medici forniti dell'attestato biennale di formazione specifica in medicina generale, i medici di guardia medica, gli specialisti ambulatoriali di medicina interna ed i medici che prestano la loro opera presso il servizio assistenza sanitaria ai naviganti.

Per far sì che non venga disattesa la direttiva CEE in oggetto, che se non applicata creerebbe una discriminazione riguardo all'esercizio dell'attività di medicina generale convenzionata a vantaggio degli altri medici della Comunità, può la Commissione riferire se non ritenga indispensabile aggiungere, quale titolo equiparato, l'acquisizione di un'esperienza di almeno sei mesi presso un ambulatorio di medicina generale o un centro nel quale si dispensano cure primarie, per l'accesso alla funzione di medico di medicina generale?

⁽¹⁾ GU n. L 267 del 19. 9. 1986, pag. 26.

Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi**a nome della Commissione***(20 dicembre 1993)*

La direttiva 86/457/CEE è riprodotto nel titolo IV della direttiva 93/16/CEE ⁽¹⁾ che ha realizzato il consolidamento di tutte le direttive (direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE ⁽²⁾, 81/1057/CEE ⁽³⁾, 82/76/CEE ⁽⁴⁾, 86/457/CEE ⁽⁵⁾, 89/594/CEE ⁽⁶⁾, 90/658/CEE ⁽⁷⁾) in materia di diritto di stabili-

mento e coordinamento della formazione dei medici. A partire dal 1° gennaio 1995 tutti i medici che intendono esercitare l'attività di medico generalista convenzionato con i servizi di assistenza sanitaria devono aver acquisito una formazione specifica almeno biennale in medicina generale. L'articolo 31 stabilisce i requisiti minimi di tale formazione specifica che comprendono, conformemente al paragrafo 1, lettera c), l'acquisizione di una formazione pratica presso ospedali o cliniche, ambulatori di medicina generale o altri centri autorizzati.

Spetta ad ogni Stato membro specificare quali diritti acquisiti esso riconosca ai medici, ma è suo preciso dovere conferire tali diritti acquisiti ai medici che si siano stabiliti sul suo territorio in virtù delle direttiva del 1975 (3). I diritti acquisiti di un medico risulteranno da un attestato rilasciato dallo Stato membro (cfr. articolo 36, paragrafo 4) ed ogni Stato membro ospitante avrà l'obbligo di riconoscere la validità di tale attestato per l'accesso alla professione di medico di medicina generale sul proprio territorio (cfr. articolo 37, paragrafo 2).

(1) GU n. L 165 del 7. 7. 1993.

(2) GU n. L 167 del 30. 6. 1975.

(3) GU n. L 385 del 31. 12. 1981.

(4) GU n. L 43 del 15. 2. 1982.

(5) GU n. L 267 del 19. 9. 1986.

(6) GU n. L 341 del 23. 11. 1989.

(7) GU n. L 353 del 17. 12. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2659/93

di Ernest Glinne (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 340/45)

Oggetto: Inquinamento della valle di Cubatao in Brasile da parte di industrie europee

Il 7 giugno scorso un giudice brasiliano ha imposto al gruppo chimico Rhône-Poulenc la chiusura del suo impianto inquinante di Cubatao, in quanto tale impresa è tra i responsabili della terribile mortalità infantile e di diversi casi di avvelenamento del sangue nella valle e nel fiume, ed è diretta responsabile dei vasti depositi dei detriti clorati che hanno raggiunto le falde idriche.

Quali misure hanno preso o intendono prendere gli organi esecutivi comunitari per far capire e riconoscere alle ditte europee che è vergognoso «fare gli ecologisti» a livello di relazioni pubbliche in Europa e distruggere nel contempo intere regioni oltreoceano?

Quali indennizzi e interessi e quali sanzioni saranno imposti alle imprese madri?

Risposta data dal sig. Paleokrassas a nome della Commissione

(22 novembre 1993)

Varie iniziative sono già state prese perché il potenziamento della legislazione di protezione dell'ambiente all'interno della Comunità non si traduca in un degrado dell'ambiente nei paesi terzi e in particolare nei paesi in via di sviluppo. I regolamenti comunitari relativi al movimento dei rifiuti (1) e all'esportazione di prodotti chimici pericolosi (2) ne sono, tra l'altro, una prova.

Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare è tuttavia di grande complessità in quanto, in linea di principio, è compito soltanto delle autorità dei paesi terzi controllare le condizioni di funzionamento delle industrie installate sul loro territorio.

La Commissione è tuttavia disposta ad affrontare la discussione di questo problema nel quadro del dialogo con l'industria comunitaria previsto nel quinto programma di azione in materia di ambiente e a cooperare con i paesi terzi per migliorare eventualmente le loro capacità tecniche e le loro capacità di controllo.

La Commissione ritiene inoltre che la questione dovrebbe essere oggetto di un esame approfondito sul piano internazionale, ad esempio, nel quadro delle attività della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo.

(1) GU n. L 30 del 6. 2. 1993.

(2) GU n. L 251 del 29. 8. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2702/93

di Ben Vissser (PSE)

alla Commissione

(8 settembre 1993)

(94/C 340/46)

Oggetto: Eurocontrol

In occasione di una visita della commissione trasporti del Parlamento europeo al centro Eurocontrol di Beek si è avuta l'impressione che detto organismo ha rinunciato al piano di concentrazione dei centri AIC, dettato dalla constatazione che l'odierna situazione dispersiva risulta oltremodo dispendiosa e che, grazie a maggiori unità AIC, le capacità dello spazio aereo potrebbero essere meglio utilizzate. Ciò premesso:

1. È vero che la politica di Eurocontrol non è più finalizzata alla concentrazione dei centri AIC e che pertanto gli odierni centri saranno mantenuti?

2. Qualora sia esatto, perché è stata detta politica modificata in maniera così incisiva e qual è la reazione della Commissione?
3. Continua essa a ritenere che l'odierna situazione di una miriade di centri AIC nella CE oltre che essere inutilmente dispendiosa è causa di inefficienze?
4. Qualora sia stata abbandonata la filosofia della concentrazione dei centri AIC si può nondimeno addivenire alla massima sicurezza e alla utilizzazione ottimale delle capacità?
5. Potrebbe la Commissione inoltrare, a scadenza ravvicinata, al Parlamento europeo una comunicazione che faccia il punto della situazione sulla politica AIC e sulla posizione di Eurocontrol?

Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione

(29 marzo 1994)

1. Il progetto d'integrazione del Belgio, della Germania, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi ha consentito a Eurocontrol la costituzione di un centro di gestione del traffico aereo comune per lo spazio aereo superiore. L'agenzia si sta adoperando attivamente nell'intento di estendere la zona di responsabilità, ma gli Stati membri di Eurocontrol appaiono piuttosto reticenti per quanto riguarda la delega a Eurocontrol della gestione operativa del loro traffico.

2. L'integrazione operativa della gestione del traffico aereo non forma più oggetto della convenzione riveduta di Eurocontrol. Il mandato assegnato inizialmente all'agenzia è stato notevolmente ridimensionato in occasione della revisione del 1981.

La proposta della Commissione relativa alla riorganizzazione dello spazio aereo comunitario non ha ancora formato oggetto di decisione da parte del Consiglio ⁽¹⁾.

3. Secondo la Commissione l'organizzazione dello spazio aereo deve incentrarsi più sull'impiego delle nuove tecnologie disponibili che su una struttura che faccia riferimento alle frontiere. Il centro sperimentale di Eurocontrol di Brétigny sta studiando una soluzione ottimale al problema della suddivisione in settori dello spazio aereo. La Commissione offre il proprio contributo a tali lavori.

4. Adottando la direttiva 65/93/CEE del 19 luglio 1993, relativa all'armonizzazione delle specifiche tecniche ⁽²⁾, il Consiglio ha stabilito che si proceda per tappe. La fase iniziale si limita all'armonizzazione degli impianti, in modo da consentire l'interoperatività delle infrastrutture di cui dispongono gli Stati membri. Nella tappa successiva si provvederà a uniformare e razionalizzare l'infrastruttura, in linea con il programma CNS/ATM dell'ICAO, basato sulle nuove tecnologie disponibili.

Per ciascuna tappa realizzata la Commissione accerterà che la soluzione adottata si conformi sempre al principio del

massimo livello di sicurezza nonché della corrispondenza con la capacità ottimale.

5. In applicazione del titolo XII del Trattato sull'Unione europea, la Commissione sta preparando un programma di massima per la gestione del traffico aereo, che dovrà essere sviluppato con l'obiettivo di agevolare il trasporto aereo. In tale contesto sarà precisato il ruolo di Eurocontrol.

⁽¹⁾ Doc. COM(88) 577 def. del 16. 1. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 29. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2726/93

di Anita Pollack (PSE)

alla Commissione

(8 settembre 1993)

(94/C 340/47)

Oggetto: Sperimentazioni relative ai cosmetici

È vero che la Commissione non ha presentato al Consiglio il primo emendamento del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio (approvato a stragrande maggioranza) concernente le sperimentazioni relative ai prodotti cosmetici, e ciò nonostante le assicurazioni fornite in occasione della seconda lettura al Parlamento dal commissario Scrivener, che la Commissione avrebbe sostenuto l'emendamento in questione?

Come pensa la Commissione di poter conquistare la fiducia del pubblico nella CE ignorando in questo modo i desiderata espressi democraticamente dai suoi rappresentanti eletti?

Risposta data dalla sig.ra Scrivener
a nome della Commissione

(24 novembre 1993)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che il 20 e 21 aprile 1993 il Parlamento ha ultimato la seconda lettura della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica, per la sesta volta, della direttiva 76/768/CEE ⁽¹⁾ riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di prodotti cosmetici.

In tale occasione il Parlamento ha votato due emendamenti del testo della posizione comune adottata dal Consiglio il 17 dicembre 1992. La Commissione ha accettato il primo, che di conseguenza ha formato oggetto della proposta riesaminata della Commissione al Consiglio ⁽²⁾.

Il Consiglio non ha accolto questo emendamento nella sua seconda lettura, malgrado l'insistenza della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976.

⁽²⁾ Doc. COM(93) 239.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2789/93

di Hugh McMahon (PSE)

alla Commissione

(28 settembre 1993)

(94/C 340/48)

Oggetto: Direttiva sulle procedure d'appalto 90/531/CEE

Può la Commissione far sapere quali misure sono state prese per garantire la corretta applicazione negli Stati membri della direttiva sulle procedure di appalto 90/531/CEE (1)? Poiché gli enti britannici erogatori di servizi di base stanno incoraggiando attivamente i fornitori di altri paesi comunitari a partecipare a procedure d'appalto indette dal Regno Unito, quali misure sono state prese per assicurare che tale prassi sia adottata anche dagli omologhi enti continentali?

(1) GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione**

(14 aprile 1994)

Tre Stati membri possono applicare la direttiva 90/531/CEE più tardi degli altri nove Stati membri che dovevano invece procedere alla sua applicazione entro il 1° gennaio 1993. Per la Spagna il termine previsto è il 1° gennaio 1996, mentre la Grecia ed il Portogallo possono rinviare l'applicazione della direttiva fino al 1° gennaio 1998.

Nei nove Stati membri tenuti all'applicazione dal 1° gennaio 1993 la situazione attuale è la seguente:

La direttiva è stata recepita in Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e parzialmente in Belgio. In quest'ultimo paese l'applicazione dovrebbe essere completata a breve termine. Inoltre a Germania ed Italia è stato inviato un parere motivato a seguito della mancata notifica delle misure nazionali di esecuzione. In seguito all'invio di tale parere, le autorità tedesche hanno inviato una notifica alla Commissione, allegando i testi di attuazione della direttiva.

Va rilevato che il numero di comunicazioni pubblicate dagli enti aggiudicatori in tutti e nove gli Stati membri dimostra che in pratica la direttiva viene applicata anche in assenza di recepimento formale o completo nella legislazione nazionale.

La Commissione non è a conoscenza di fatti che potrebbero creare problemi in termini di partecipazione di ditte britanniche ai bandi di gara lanciati da enti aggiudicatori del continente. La Commissione invita pertanto l'onorevole parlamentare ad inviarle le eventuali informazioni di cui disponesse, per poter prendere le iniziative opportune.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2836/93

di Giuseppe Mottola (PPE)

alla Commissione

(4 ottobre 1993)

(94/C 340/49)

Oggetto: Importazione di olio tunisino di qualità non precisata — Danni per gli olivicoltori e i consumatori italiani in particolare del Mezzogiorno

L'olivicoltura italiana occupa il primo posto nella Comunità europea per il numero di aziende olivicole, per la superficie investita, per l'apporto alla formazione del prodotto lordo e per l'occupazione di addetti. Nel Mezzogiorno la coltura acquista maggiore importanza per la vocazionalità del territorio e dell'ambiente. Gli olivicoltori sono preoccupati per le informazioni ufficiose di una ventilata importazione di un milione di quintali di olio d'oliva di qualità non precisata da paesi terzi, ed in particolare dalla Tunisia.

A causa di frodi e sofisticazioni non controllate il settore è soggetto a frequenti crisi di mercato, tali da compromettere il reddito dei produttori e la qualità del prodotto per i consumatori.

Visto che, a tutt'oggi, il mercato risulta essere stagnante:

1. Può la Commissione verificare se corrisponde al vero la notizia dell'importazione di un milione di quintali di oliva da paesi terzi?
2. Può la Commissione attivare severe misure di controllo doganali per evitare una concorrenza sleale e scongiurare una eventuale colossale frode che farebbe entrare nella Comunità olio d'oliva di qualità e provenienza non precisata?
3. La Commissione non ritiene opportuna la creazione di un «osservatorio permanente» per la valorizzazione dell'olio d'oliva con funzioni di garanzia nei confronti dei consumatori?
4. Non ritiene inoltre la Commissione, ogni qualvolta se ne riconosca la necessità, di dover tenere aperto l'intervento AIMA, onde evitare speculazioni sul mercato da parte di operatori commerciali?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(21 dicembre 1993)

1. La Commissione è venuta a conoscenza dell'acquisto, effettuato in Tunisia da alcuni operatori comunitari, di 100 000 t di olio d'oliva con l'intenzione di utilizzarle gradatamente in regime doganale di perfezionamento attivo, un regime appositamente concepito per promuovere l'esportazione di prodotti importati in via temporanea.

Dal momento che la merce non viene immessa in libera pratica nella Comunità, e quindi non può circolare libera-

mente nel territorio comunitario, bensì rimane sotto controllo doganale fino alla riesportazione del prodotto da essa ottenuto, si può concludere che essa non entra realmente nel circuito economico della Comunità.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni di gestione, la Commissione vigila sulla corretta applicazione della normativa comunitaria relativa al regime di perfezionamento attivo, onde garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori comunitari, qualunque sia il loro settore di appartenenza. A questo fine è stata elaborata una minuziosa regolamentazione comunitaria e si svolgono regolari concertazioni tra i rappresentanti degli Stati membri, per consentire alle autorità nazionali, in particolare alle amministrazioni doganali, di applicare rigorose disposizioni di controllo riguardo al prodotto in oggetto.

3. La normativa adottata dalla Commissione nel 1991 sulle caratteristiche degli oli di oliva mira a garantire la purezza e la qualità del prodotto commercializzato. Spetta alle amministrazioni nazionali controllare l'osservanza di tale normativa. La Commissione, dal canto suo, non ha in progetto per il momento di creare un osservatorio permanente.

4. La Commissione ha recentemente presentato al Consiglio una proposta che prevede la possibilità di adottare, prima dell'apertura del normale intervento, misure d'intervento speciali in caso di grave turbativa del mercato dell'olio d'oliva.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2868/93

di Sérgio Ribeiro (GUE)

alla Commissione

(4 ottobre 1993)

(94/C 340/50)

Oggetto: Situazione per quanto riguarda i requisiti in materia di obiettivi e scadenze di Maastricht

Come si può dedurre dalle informazioni diffuse quest'estate dalle varie fonti, concernenti tra l'altro dichiarazioni di responsabili politici, tutte in pari misura inquietanti e apprensive, il cancelliere Kohl ha dichiarato all'inizio di agosto che il calendario dell'UEM potrebbe essere ritardato se i requisiti in esso stabiliti non verranno rispettati (ciò sembra logico e sensato).

Successivamente, visto che tale dichiarazione aveva provocato scandalo perché contrastava con il sacrosanto principio che quanto è stato deciso a Maastricht va realizzato a qualsiasi costo (non si sa bene come ciò sia possibile...), il cancelliere Kohl «ha corretto» quello che aveva detto in precedenza e ha affermato che «noi (tedeschi) faremo tutto per rispettare il calendario e i requisiti da adempiere affinché esso possa concretizzarsi». Avrebbe anche aggiunto che «se i

requisiti saranno rispettati più rapidamente, saranno anticipate le date del calendario», e tutti sono ridiventati molto tranquilli e soddisfatti.

Pur cogliendo la differenza politica tra le due dichiarazioni, non si scorge alcuna modifica di contenuto o semantica. Secondo la prima dichiarazione, se i requisiti non vengono rispettati, si procede a un rinvio; nella seconda, se i requisiti vengono rispettati, si segue il calendario e, se vengono rispettati prima, lo si anticipa. Chiaramente dipende tutto dai requisiti.

Può pertanto la Commissione informare in merito alle prospettive in materia di rispetto dei requisiti per l'attuazione del calendario dell'UEM definito a Maastricht?

Risposta data dal sig. Christophersen
a nome della Commissione

(12 gennaio 1994)

Il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, entro i termini fissati dal Trattato sull'Unione europea, dipende specialmente da tre fattori tra loro collegati: rapidità della ripresa economica, diminuzione dei disavanzi pubblici e convergenza delle politiche economiche e monetarie. Certo, nella situazione attuale, il calendario di realizzazione è ambizioso, ma resta realistico. In effetti, la valutazione della situazione economica degli Stati membri, nella prospettiva del passaggio alla terza fase, avrà luogo solo nel 1996. Ora, l'esperienza mostra che, se esiste la volontà politica, un paese può migliorare considerevolmente la propria situazione di bilancio senza conseguenze negative per la crescita e l'occupazione. Sono probanti al riguardo gli esempi della Danimarca fra il 1982 e il 1985 e dell'Irlanda tra il 1986 e il 1989.

Le nuove regole e i nuovi strumenti della seconda fase tendono a migliorare le prospettive per quel che riguarda il rispetto delle condizioni per la realizzazione dell'UEM:

- i «grandi orientamenti» stabiliti per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità costituiranno i termini di paragone per valutare l'adeguatezza delle politiche effettivamente seguite e contribuiranno così notevolmente al coordinamento di queste ultime;
- la procedura in caso di disavanzi eccessivi, il divieto di finanziamento del settore pubblico da parte delle banche centrali e la proibizione di un accesso privilegiato del settore pubblico alle istituzioni finanziarie forniranno il quadro per il risanamento delle finanze pubbliche;
- i programmi di convergenza, riveduti o rimaneggiati a seconda delle necessità, continueranno a svolgere un ruolo importante;

- una strategia di medio termine per la competitività, la crescita e l'occupazione dovrebbe emergere dal dibattito che il Consiglio europeo lancerà sulla base del Libro bianco elaborato dalla Commissione;
- l'Istituto monetario europeo contribuirà a rafforzare il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri.

Occorre infine ricordare che, secondo il Trattato sull'Unione europea, le decisioni relative al passaggio alla terza fase, adottate dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, saranno fondate non già su un'applicazione meccanica dei criteri di convergenza, bensì su raccomandazioni che il Consiglio, statuendo a maggioranza qualificata, impartirà a tale scopo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2871/93

di **Filippos Pierros (PPE)**

alla Commissione

(4 ottobre 1993)

(94/C 340/51)

Oggetto: Impianto di biodepurazione in località Myrtilà di Egio (Grecia)

L'impianto di biodepurazione dei rifiuti della città di Egio finanziato dal programma comunitario Envireg è ubicato in località Myrtilà di Egio. Stando a quanto denunciato dagli abitanti di detta località, il sito scelto per l'impianto si trova in zona abitata, il che ha qualche immediata conseguenza sul degrado del livello di vita degli abitanti. Quale è il giudizio della Commissione al riguardo?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione**

(5 aprile 1994)

L'onorevole parlamentare si riferisce ad un progetto, cofinanziato nel quadro dell'iniziativa comunitaria Envireg, che prevede il trattamento delle acque reflue municipali di Egio (40 000 abitanti).

In base alle informazioni in possesso della Commissione, i relativi lavori (per un costo di 583 153 640 DRA) sono iniziati il 18 dicembre 1992 e dovrebbero terminare verso la fine di giugno 1994.

Nel mese di febbraio di quest'anno, le spese effettuate ammontavano a circa 302 Mio di DRA. I lavori già effettuati costituiscono il 50 % delle opere d'ingegneria civile e il 65 % degli impianti elettromeccanici.

Il sito della costruzione è stato scelto in seguito ad una decisione (FEK/604D — 16 luglio 1986) del ministero

dell'Ambiente, presa sulla base dei criteri ambientali stabiliti dalla decisione E-11892/20 giugno 1977 del distretto di Achaia e della decisione 3289/20 maggio 1980 del ministero dei Lavori pubblici.

Tutte queste disposizioni sono state prese nel rispetto della normativa greca all'epoca vigente. Sulla base della normativa attualmente in vigore (KYA 62296/90) è stato peraltro recentemente effettuato uno studio relativo ad una più precisa definizione dei criteri ambientali già stabiliti. Con la decisione NS 3/13 gennaio 1993 sono stati approvati i criteri così definiti e perciò l'opera sembra conforme all'attuale legislazione greca.

Risulta inoltre rispettato il principio comunitario che prevede per questo tipo di progetto uno studio sull'impatto ambientale. Da sottolineare tuttavia che la Commissione ha delle riserve, in linea generale, sulla corretta trasposizione della direttiva 337/85/CEE nella legislazione greca.

Qualora in futuro dovessero manifestarsi effetti negativi, spetterà alla giustizia greca stabilire se il loro livello superi quello stabilito dalla legislazione nazionale, dato che la normativa comunitaria non interviene in questo settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2877/93

di **José Valverde López (PPE)**

alla Commissione

(4 ottobre 1993)

(94/C 340/52)

Oggetto: Il porto di Motril (Granada, Spagna) come frontiera internazionale comunitaria

Il gruppo di Schengen della CE ha designato come «porti turistici per le navi da crociera e il cambio dell'equipaggio» quelli del litorale gallego, del Nord-Est e delle isole Baleari e Canarie, ma per il litorale andaluso è stato designato soltanto il porto di Algeciras.

Si ritiene che la designazione di un unico porto per l'intero litorale andaluso sia insufficiente ai fini delle esigenze economiche e turistiche della regione. Inoltre, è necessario tener conto delle ondate di turisti che si riversano ad Algeciras durante l'estate, con l'afflusso massiccio di magrebini che vanno dall'Europa al Nordafrica.

Sarebbe estremamente opportuno che un altro punto del litorale andaluso — ovvero il porto di Motril nella parte orientale della regione — venisse designato come frontiera internazionale comunitaria.

Può la Commissione far sapere se gli Stati membri della Comunità nell'ambito del gruppo di Schengen potrebbero ampliare il numero di porti riconosciuti, qualora il governo spagnolo riconsiderasse la sua proposta?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione**
(22 aprile 1994)

La determinazione dei luoghi di transito autorizzati delle frontiere esterne della Comunità rientra, in linea di massima, nelle competenze degli Stati membri, seppur nel rispetto del diritto comunitario. Tale principio viene chiaramente ribadito sia nel quadro della convenzione per l'applicazione degli accordi di Schengen, sia nella proposta di decisione che stabilisce la convenzione relativa al controllo delle persone all'attraversamento delle frontiere esterne, presentata dalla Commissione il 10 dicembre 1993 ⁽¹⁾ nel quadro delle nuove competenze attribuitele dal titolo VI del Trattato sull'Unione europea. L'onorevole parlamentare dovrà pertanto rivolgersi alle autorità dello Stato membro in questione.

⁽¹⁾ GU n. C 11 del 15. 1. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2937/93
di Victor Arbeloa Muru (PSE)
alla Commissione
(18 ottobre 1993)
(94/C 340/53)

Oggetto: Indivisibilità del concetto di sussidiarietà

Se il concetto di sussidiarietà è indivisibile, benché esso sia stato esplicitato solamente a livello comunitario nel Trattato sull'Unione, non vi è forse motivo di sperare che finisca per influenzare la ripartizione e l'esercizio delle competenze ai vari livelli?

**Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione**
(15 marzo 1994)

L'inserimento del principio di sussidiarietà nell'articolo 3B del Trattato CEE implica che questo principio viene applicato a tutto il Trattato. Si può tuttavia ritenere che esso abbia ispirato gli autori del Trattato sull'Unione europea anche nella redazione dei titoli V «Politica estera e di sicurezza comune» (PESC) e VI «Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni» (CGAI) poiché le materie coperte da queste disposizioni, ancora da definire per la PESC o già definite espressamente per la CGAI (articolo K1), considerano azioni comuni solo i problemi in cui gli Stati membri hanno in comune interessi rilevanti (articolo J1, paragrafo 3) e le questioni d'interesse comune (articolo K1).

Tuttavia, l'applicazione della sussidiarietà alle relazioni fra Stati membri e regioni o collettività locali è una questione di

organizzazione istituzionale propria di ciascuno Stato membro della Comunità e l'organizzazione della sua struttura internazionale rientra nella competenza di ogni Stato membro.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2956/93
di Felice Contu (PPE) e Andrea Raggio (PPE)
alla Commissione
(20 ottobre 1993)
(94/C 340/54)

Oggetto: Il problema degli incendi nella zona mediterranea

Richiamando una precedente interrogazione sullo stesso argomento (interrogazione scritta n. 501/90) ⁽¹⁾, e accertata la volontà dell'esecutivo di voler procedere nel senso richiesto, può la Commissione far sapere quali iniziative concrete intende mettere in cantiere per risolvere l'annoso problema degli incendi nella zona mediterranea, anche attraverso la creazione di un pool di aeroplani idonei (quali ad esempio i Canadair) - oggi in dotazione a diversi Stati rivieraschi, ma il cui intervento non risulta per niente coordinato? Appare superfluo rilevare come un'azione congiunta possa evitare sprechi e dannosi ritardi negli interventi, spesso perfettamente validi se tempestivi.

⁽¹⁾ GU n. C 266 del 22. 10. 1990, pag. 32.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**
(8 dicembre 1993)

Le iniziative della Commissione nel campo della lotta contro gli incendi forestali si iscrivono nell'ambito dell'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'8 luglio 1991 ⁽¹⁾ relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche.

Attualmente è in corso di realizzazione un'analisi di fattibilità in vista della creazione di una flotta europea di aerei anticendio. Tuttavia i primi elementi di questa analisi evidenziano alcune difficoltà di ordine tecnico, commerciale e finanziario che potrebbero ostacolare una centralizzazione a livello europeo.

Nell'ambito del programma di formazione, la Commissione organizza incontri tra responsabili ad alto livello nell'ambito della lotta contro gli incendi forestali degli Stati membri. Il prossimo incontro, che si svolgerà in Francia all'inizio del 1994, verterà sul coordinamento dei mezzi aerei e terrestri in caso di interventi sugli incendi boschivi.

Inoltre, a partire dal 1994, la Commissione istituirà, in collaborazione con gli Stati membri, un programma di

scambio di esperti in vari settori della protezione civile, tra cui la lotta contro gli incendi forestali.

(¹) GU n. C 198 del 27. 7. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3007/93

di Jean-Pierre Raffin (V) e Marie Isler Béguin (V)

alla Commissione

(29 ottobre 1993)

(94/C 340/55)

Oggetto: Protezione delle specie minacciate nella Comunità

Nonostante l'adozione da parte della Comunità delle Convenzioni di Berna e di Bonn oltreché della direttiva 79/409/CEE (¹) sulla conservazione dell'avifauna selvatica e l'attuazione delle Acnat e del programma Life, si assiste ad una continua quanto allarmante riduzione del numero di talune specie particolarmente minacciate nella Comunità.

Nel regno animale detta flessione riguarda sia i vertebrati (per esempio non poche specie di balene, l'orso bruno, la foca monaca, il gallo cedrone e il fagiano di monte) sia gli invertebrati (varie specie di lepidotteri). Lo stesso dicasi del regno vegetale.

In taluni casi la Commissione è direttamente responsabile di questa situazione (finanziamento di assetti territoriali ovvero di pratiche agricole atte a distruggere gli habitat di dette specie). Ciò premesso:

Quali provvedimenti intende adottare la Commissione onde porre rimedio a detta situazione?

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(28 marzo 1994)

Per assicurare la protezione delle specie minacciate nella Comunità la Commissione intende adoperarsi con rigore per assicurare l'attuazione delle normative comunitarie attinenti a questa materia, in particolare le direttive 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio (¹) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Inoltre la Commissione ha introdotto in passato dei meccanismi volti ad assicurare che tale legislazione venga rispettata allorché gli Stati membri progettano e attuano misure finanziate con stanziamenti della Comunità.

(¹) GU n. L 206 del 22. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3046/93

di Yves Verwaerde (PPE)

alla Commissione

(29 ottobre 1993)

(94/C 340/56)

Oggetto: Ricorso al subappalto in seno alla direzione Informatica

Potrebbe la Commissione precisare se la direzione Informatica della Commissione ha fatto ricorso nel 1992 al subappalto in modo regolare o eccezionale?

In caso affermativo, quali sono state le attività subappaltate e le imprese interessate?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(11 gennaio 1994)

Nel settore informatico la Commissione ha fatto regolarmente ricorso al subappalto per le attività connesse con l'esecuzione dei lavori. È stato il caso della direzione Informatica nel 1992.

Le attività subappaltate sono in particolare l'istallazione e la manutenzione delle attrezzature, la formazione, lo sviluppo e la manutenzione dei programmi informatici e taluni compiti di supporto per gli utenti. Le imprese sono selezionate sulla base di bandi di gara periodici. I risultati dell'ultimo bando di gara dell'8 maggio 1992 sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (¹). Ne sono interessate centosei imprese informatiche.

(¹) GU n. C 251 del 15. 9. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3139/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(19 novembre 1993)

(94/C 340/57)

Oggetto: Legalità delle pensioni accordate agli agricoltori in Grecia

Stando ad informazioni attendibili, il ministero greco per l'Agricoltura ed i prefetti stanno concedendo il pensionamento anticipato ad un gran numero di giovani agricoltori in base a procedure sommarie e, in molti casi, illegali. Intende la Commissione verificare la legalità di tali pensionamenti?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(15 febbraio 1994)**

La fase di istruzione delle domande di aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1096/88, che istituisce un regime comunitario d'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ⁽¹⁾, si è conclusa, in Grecia, il 14 marzo 1991. Il numero finale dei beneficiari di questo regime è di 43 000 agricoltori circa. A titolo di questo regime non sono più ricevibili altre domande.

Dell'azione d'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola, definita nel quadro del programma operativo 90.EL.06.012 «Sviluppo e potenziamento delle strutture agricole» e compiuta in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4256/88 ⁽²⁾, hanno fruito 6 200 agricoltori dal 1° gennaio 1990. Anch'essa non è più applicabile a nuove richieste.

Recentemente la Grecia, in applicazione del regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento nell'agricoltura ⁽³⁾, ha comunicato un progetto di programma di pensionamento che è tuttora in fase di revisione.

Per quanto riguarda i controlli, essi vengono effettuati dalla Commissione e, in base a questi, si è già proceduto al riesame di alcune richieste.

⁽¹⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988.

⁽³⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3146/93

**di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(19 novembre 1993)
(94/C 340/58)**

Oggetto: Sostegno finanziario di programmi per il miglioramento delle condizioni di salute degli insegnanti

Gli insegnanti di tutti i livelli sono soggetti ad una serie di malattie professionali quali ad esempio turbe psichiche, traumatismi, reumatismi ed affezioni ad orecchie, naso e gola. Intende la Commissione attivarsi in ordine al sostegno finanziario, da parte della Comunità, di programmi per il miglioramento delle condizioni di salute degli insegnanti?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(14 marzo 1994)**

La Commissione è consapevole del fatto che alcune persone appartenenti al corpo insegnante possono essere colpite da

malattie correlate con la loro professione. Tuttavia tali affezioni non sono caratteristiche rispetto a quelle che si riscontrano in settori di lavoro analoghi. Di conseguenza le misure di prevenzione non divergono nei diversi casi.

Tenuto conto inoltre della scarsità di risorse disponibili, la Commissione non prevede di attivare risorse finanziarie specifiche.

Si rinvia inoltre l'onorevole parlamentare alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 2187/93 ⁽¹⁾ dell'onorevole parlamentare Fernandez Albor.

⁽¹⁾ GU n. C 300 del 27. 10. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3147/93

**di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(19 novembre 1993)
(94/C 340/59)**

Oggetto: Aiuti concessi ai disabili in Grecia attraverso l'FSE

Può far sapere la Commissione quanti disabili in Grecia hanno ricevuto dal 1992 al giugno 1993 aiuti in base ai vari programmi finanziati dal Fondo sociale europeo e quale è stato l'ammontare globale di questi aiuti?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(22 dicembre 1993)**

Per l'anno 1992 il programma operativo per i portatori di handicap ha interessato 3 573 persone, con una spesa complessiva pari a 18 971 291 ECU, di cui 14 228 468 ECU come contributo del FSE.

Per quanto attiene al 1993, il programma interessa 3 302 persone, con una spesa complessiva di 20 548 467 ECU, di cui 15 411 350 ECU come contributo del FSE.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3154/93**di Carlos Robles Piquer (PPE)****alla Commissione***(19 novembre 1993)**(94/C 340/60)*

Oggetto: Parametri comunitari sulla qualità delle acque potabili

Le critiche avanzate da certe autorità responsabili della salute nella regione Andalusia con riguardo ai parametri stabiliti dalla Comunità europea per la qualità delle acque potabili, che definiscono idilliache, paiono aver contribuito a sollecitare gli animi della popolazione andalusia. Il fatto che detta regione non riesca a mantenere neppure i parametri minimi di potabilizzazione dell'acqua corrente può spiegare la vendita «smisurata» di acqua minerale in bottiglia, che nel corso dell'attuale esercizio è aumentata di un mille per cento.

La Commissione ritiene che i suoi parametri sulla qualità delle acque potabili siano eccessivi e, in caso contrario, quali misure pensa di adottare quando i medesimi non vengono rispettati?

Risposta data dal sig. Paleokrassas**a nome della Commissione***(1° marzo 1994)*

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che gli Stati membri devono trasporre ogni direttiva nella legislazione nazionale. All'epoca della sua adesione alla Comunità, 1° gennaio 1986, la Spagna ha quindi accettato di conformarsi alle norme di cui alla direttiva 80/778/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano ⁽¹⁾.

La Commissione chiede all'onorevole parlamentare di informarla sui casi precisi in cui i criteri prescritti dalla direttiva non sono stati rispettati in modo da permettere alla Commissione di adottare le misure necessarie.

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3157/93**di Winifred Ewing (ARE)****alla Commissione***(19 novembre 1993)**(94/C 340/61)*

Oggetto: Status della medicina alternativa nella Comunità europea

L'Associazione dei medici britannici, che rappresenta la professione medica, ha finalmente riconosciuto l'importanza dei rimedi alternativi.

Può la Commissione definire lo status di cui gode la medicina alternativa (osteopatia, chiropratica, fitoterapia, omeopatia, ecc.) in ciascuno Stato membro?

Può essa inoltre far sapere se intende proporre una regolamentazione per questi settori della medicina alternativa?

Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi**a nome della Commissione***(22 dicembre 1993)*

La Commissione non dispone dei dati richiesti dall'onorevole parlamentare.

Se, in uno Stato membro ospitante, l'esercizio della medicina alternativa è regolamentato, il riconoscimento, da parte di quest'ultimo, dei titoli del lavoratore proveniente da un altro Stato membro ricade nel campo d'applicazione del sistema generale di riconoscimento della formazione professionale previsto dalle direttive 89/48/CEE ⁽¹⁾ e 92/51/CEE ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 24. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3185/93**di Niels Kofoed (ELDR)****alla Commissione***(23 novembre 1993)**(94/C 340/62)*

Oggetto: Importazione di prodotti ittici da paesi terzi a prezzi di dumping

Quali misure intende adottare la Commissione per evitare l'importazione di prodotti ittici a prezzi di dumping da paesi terzi, ed esempio il salmone dalla Polonia e dalla Norvegia?

Risposta data dal sig. Paleokrassas**a nome della Commissione***(21 marzo 1994)*

Il mercato comunitario del salmone atlantico ha registrato, a partire dall'autunno 1993, una rapida diminuzione dei prezzi, dovuta principalmente a un'eccedenza di approvvigionamento. Tale mercato consiste, per oltre il 60%, in prodotti provenienti da paesi terzi ed è quindi fortemente influenzato dall'andamento dei prezzi all'importazione e dai quantitativi importati.

Al fine di stabilizzare il mercato, la Commissione ha introdotto per due volte un sistema di prezzi minimi all'importazione. Il primo provvedimento di salvaguardia, adottato su richiesta delle autorità irlandesi e rimasto in vigore dal 20 novembre 1993 al 31 gennaio 1994, ha portato alla stabilizzazione del mercato e addirittura ad un aumento dei prezzi durante il mese di dicembre; tuttavia dal gennaio 1994 i principali mercati europei all'ingrosso hanno nuovamente registrato un calo dei prezzi.

Le misure di salvaguardia chieste dalla Francia all'inizio di febbraio, per proteggere numerosi prodotti della pesca, hanno reintrodotti i prezzi minimi per il salmone atlantico, fresco e congelato. Tale provvedimento, inizialmente valido dal 5 febbraio al 14 marzo 1994, è stato esteso dalla Commissione, su richiesta del Consiglio, al periodo dal 17 marzo al 17 maggio 1994 ⁽¹⁾.

I prezzi minimi all'importazione corrispondono pressappoco ai prezzi di mercato effettivi rilevati nel periodo immediatamente precedente all'adozione del secondo provvedimento e riflettono la duplice intenzione della Commissione di impedire un ulteriore calo dei prezzi di mercato e di tutelare gli interessi dei produttori e delle industrie di trasformazione.

Infine, il 1° gennaio 1994, la Commissione ha introdotto dei prezzi di riferimento per il salmone atlantico, che, sebbene concepiti come misura di controllo, funzioneranno in realtà da garanzia per il mercato.

⁽¹⁾ GU n. L 74 del 17. 3. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3187/93

di Paul Staes (V)
alla Commissione
(23 novembre 1993)
(94/C 340/63)

Oggetto: Personale della Commissione

Può la Commissione rendere noto l'elenco, per DG e/o servizi e per categoria, dei familiari (mogli, figli, generi, nuore, ecc.) dei commissari e dei membri dei loro gabinetti, nonché dei funzionari di grado A1 e A2 che lavorano direttamente (tramite agenzie esterne) presso la Commissione con qualsiasi tipo di contratto (di agente, di prestatore di servizi, a tempo determinato, di esperto, ecc.)?

Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione
(6 maggio 1994)

La Commissione non può fornire all'onorevole parlamentare dati sui propri dipendenti seguendo i criteri proposti nell'interrogazione.

Ciò costituirebbe infatti una violazione delle norme di tutela della vita privata delle persone e al tempo stesso una violazione degli strumenti internazionali vigenti in fatto di trattamento dei dati personali.

In ogni caso la Commissione non pratica alcuna discriminazione — negativa o positiva — nei confronti di familiari dei propri dipendenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3206/93

di Winifred Ewing (ARE)
alla Commissione
(23 novembre 1993)
(94/C 340/64)

Oggetto: Tessera europea per gli anziani

Può la Commissione far sapere in che modo sta cercando di incoraggiare l'attuazione della raccomandazione del Consiglio relativa all'introduzione di una tessera europea per gli anziani?

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(10 dicembre 1993)

La Commissione incoraggia costantemente gli Stati membri ad introdurre una tessera europea per gli anziani, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 10 maggio 1989, in particolare tramite il comitato consultivo sulle azioni comunitarie per gli anziani. Per favorire i progressi in questo campo nel corso del 1993, Anno europeo degli anziani e della solidarietà tra le generazioni, la Commissione ha pubblicato informazioni sulle tariffe ridotte di cui possono usufruire gli anziani in tutta la Comunità, informazioni che saranno comunicate direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretario generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3208/93

di Winifred Ewing (ARE)
alla Commissione
(23 novembre 1993)
(94/C 340/65)

Oggetto: Il programma Tacis e le donne

Una missione della Comunità europea recatasi a Mosca ha rilevato che l'80% dei disoccupati era rappresentato da donne. Dal testo delle raccomandazioni pubblicate in seguito alla missione risulta che le donne sono le prime a essere oggetto di provvedimento di esubero nelle imprese, negli istituti di ricerca e nell'amministrazione. Il programma Tacis, contrariamente al Phare, non prevede tuttavia stanziamenti per la formazione professionale delle donne.

Quali azioni intende la Commissione proporre per garantire la disponibilità di fondi destinati ad aiutare le donne a svolgere appieno il loro ruolo nel mondo del lavoro?

**Risposta data dal sig. Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(6 aprile 1994)

La Commissione è consapevole che il processo di transizione in corso rischia di peggiorare la situazione dell'occupazione femminile rispetto a quella maschile.

Diversi progetti Tacis contribuiscono a contenere tale tendenza. Nel corso del processo di privatizzazione sono segnatamente finanziati i progetti «protezione sociale» varati nel 1993 e destinati, ai livelli federale e regionale, a sostenere iniziative in materia di alloggi, istruzione e strutture sanitarie. Per quanto riguarda i problemi inerenti la disoccupazione, la Commissione tiene conto della necessità delle donne. Inoltre invita tutte le imprese di consulenza a riservare particolare attenzione alla raccolta di dati suddivisi per sesso e a tener conto delle donne al momento di avviare l'impostazione di nuovi progetti.

Il programma di iniziative democratiche per i paesi della CSI riserverà finanziamenti specificamente a titolo di progetti che sostengono il ruolo della donna nella società.

Infine, attraverso piccoli progetti gestiti dalle sue delegazioni in loco, la Commissione ha già finanziato un programma destinato specificamente alle donne. La Rete per la formazione femminile organizzerà due seminari a Mosca. Il primo sarà destinato al personale del dipartimento dell'occupazione del ministero della Protezione sociale per discutere le necessità in materia di formazione delle donne disoccupate in Russia, riesaminare la politica nazionale in materia di formazione e trasferire esperienza maturata in tale settore dal WTN (Rete per la formazione femminile) e dal dipartimento britannico dell'occupazione.

Nel secondo seminario, ai potenziali organizzatori dei centri di formazione femminile saranno illustrati i metodi di formazione del WTN e saranno avviati programmi di formazione a favore di donne che si auspica possano accedere al mercato del lavoro o che possano creare occasioni di occupazione per se stesse e per altri.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3230/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(23 novembre 1993)

(94/C 340/66)

Oggetto: Istruzione degli adulti europei

L'istruzione degli adulti è una necessità anche in Europa. Visto che la Commissione è consapevole dell'importanza del

ruolo della formazione professionale, dell'aggiornamento continuo, dell'istruzione e della formazione permanente degli adulti, intende realizzare una ricerca sulle esigenze dei cittadini europei in tale settore?

**Risposta data dal sig. Ruberti
a nome della Commissione**

(6 maggio 1994)

L'articolo 127 del Trattato CEE prevede che «la Comunità attua una politica di formazione professionale, che sostiene e integra le azioni degli Stati membri, pur rispettando pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale».

Attualmente non esiste un programma di ricerca generale sull'analisi delle necessità in materia di formazione e di qualificazioni professionali. I programmi di formazione professionale come Petra, Eurotecnet e Force, e l'azione specifica «Skill Needs Project» hanno supportato ricerche specifiche nei rispettivi settori di attività. Il programma Petra, su cui è stata trasmessa al Parlamento ⁽¹⁾ la relazione interlocutoria della Commissione, accompagnata da una relazione di valutazione esterna, si è concentrato sulle qualifiche professionali dei giovani in formazione iniziale. Il programma Eurotecnet, nel suo obiettivo di promozione dell'innovazione nella formazione professionale, ha sviluppato nuove concezioni e modelli di formazione nel contesto di un nuovo modo di organizzazione del lavoro, che richiede nuovi tipi di qualifiche. Infine il programma Force, allo scopo di promuovere la formazione professionale continua in seno all'impresa, ha avviato varie attività sui dispositivi e sulle prassi di formazione continua.

Il 21 dicembre 1993 la Commissione ha approvato la proposta di decisione del Consiglio che fissa un programma d'azione per l'avvio di una politica di formazione professionale della Comunità europea «Leonardo da Vinci» ⁽²⁾, che prevede anche un'azione incisiva e integrata in materia di analisi delle necessità di formazione e di qualificazioni professionali.

D'altronde il «Libro verde sulla politica sociale comunitaria. Opzioni per l'Unione» affronta problemi di formazione, in particolare dal punto di vista dell'adeguamento dei sistemi di formazione iniziale e continua alle necessità del mercato del lavoro. Quindi le possibilità di supporto del Fondo sociale europeo al miglioramento dei sistemi di formazione sono state citate, specie nel capitolo dedicato alla coesione economica e sociale.

Il Libro verde è per definizione un documento di consultazione, e la Commissione quindi ha avviato un'ampia discussione su tutti i problemi che vi sono esaminati. La Commissione prenderà quindi in considerazione tutti i contributi che le saranno trasmessi in questo contesto.

Anche il Libro bianco su «Sviluppo, competitività e occupazione» ribadisce l'importanza della formazione in quanto misura essenziale per prevenire la disoccupazione.

(¹) Doc. COM(93) 704 def.

(²) Doc. COM(93) 686 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3255/93

di José Apolinário (PSE)

alla Commissione

(23 novembre 1993)

(94/C 340/67)

Oggetto: Programma Novagri-Portogallo

Potrebbe la Commissione far conoscere in dettaglio gli importi già versati dalla Comunità ai progetti relativi al programma Novagri?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(28 gennaio 1994)

La Commissione ha versato al Portogallo un importo pari a 9 457 371 ECU quale rimborso per l'anno 1992 e anticipo per l'anno 1993 relativamente alle spese effettuate nell'ambito del programma Novagri.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3279/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(23 novembre 1993)

(94/C 340/68)

Oggetto: «Sfruttamento» di aree sulle pendici dell'Olimpo

Secondo la denuncia di talune organizzazioni ecologiche, l'Olimpo è ormai diventato zona di sfruttamento imprenditoriale malgrado l'intera area sia definita dall'UNESCO riserva di biosfera. Giacché la Comunità include l'Olimpo tra le zone comunitarie rilevanti sotto l'aspetto ornitologico, e taluni imprenditori vorrebbero «valorizzare» le pendici sudoccidentali della montagna per costruirvi impianti sciistici, intende la Commissione chiedere alle autorità greche di arrestare immediatamente lo «sfruttamento» delle pendici dell'Olimpo?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(28 marzo 1994)

Il governo greco ha classificato una grande parte del massiccio del monte Olimpo come zona di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE (¹) concernente la protezione degli uccelli selvatici, conferendo a tale area lo statuto di «foresta nazionale», ciò che ai sensi della normativa nazionale configura il più alto livello di protezione.

Il termine «sfruttamento massiccio» utilizzato dall'onorevole parlamentare è molto vago e non fornisce alla Commissione gli elementi necessari a supporre un'eventuale infrazione del diritto comunitario.

Per quanto riguarda il riferimento all'installazione di una stazione sciistica, le autorità elleniche hanno informato la Commissione del fatto che, secondo le conclusioni di uno studio dell'impatto del progetto sull'ambiente, l'installazione della stazione sciistica nella regione (in particolare nel sito di Sparmos — Ag. Antonios) risulterebbe incompatibile con il livello di protezione accordato alla zona. Il progetto è stato pertanto abbandonato.

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a mettere a sua disposizione gli elementi di cui sia in possesso qualora essi indichino che le autorità elleniche hanno cambiato parere e che un nuovo progetto sia stato autorizzato nella regione.

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3317/93

di John Bird (PSE)

alla Commissione

(24 novembre 1993)

(94/C 340/69)

Oggetto: Costi relativamente elevati dei trasporti aerei all'interno della Comunità europea

Sa la Commissione che molti di coloro che viaggiano per affari o per diporto giudicano eccessivamente elevati i costi dei voli all'interno della Comunità europea?

Non ritiene la Commissione che i costi dei trasporti aerei all'interno della CE costituiscono un ostacolo all'assoluta libertà di circolazione delle persone nell'ambito del mercato unico?

Cosa ha fatto o intende fare la Commissione per incoraggiare le compagnie aeree ad offrire tariffe più economiche a coloro che effettuano viaggi all'interno della Comunità europea?

**Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione
(28 marzo 1994)**

Dal 1° gennaio 1993, data di entrata in vigore del terzo pacchetto aereo e più in particolare del regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio ⁽¹⁾ sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, le compagnie di navigazione aerea possono fissare liberamente le loro tariffe. Questa libertà, parallela alla rimozione delle barriere regolamentari che ostacolano il libero accesso al mercato, costituisce una delle condizioni essenziali del buon funzionamento del grande mercato liberalizzato dell'aviazione civile.

Gli articoli 6 e 7 di questo regolamento hanno riservato agli Stati membri, e in alcuni casi alla Commissione, la possibilità di ritirare una tariffa normale eccessivamente elevata in connessione all'insieme dei costi posti a lungo termine dei vettori aerei. La Commissione sta elaborando linee direttrici sulle condizioni d'applicazione di questa clausola di salvaguardia tariffaria. La clausola non è ancora stata attuata, né dagli Stati membri né dalla Commissione che del resto dal 1° gennaio 1993 non ha ricevuto nessun reclamo specifico riguardante eventuali tariffe eccessive su linee precise. Nel corso dei mesi passati si è potuto constatare che le compagnie hanno offerto in ampia misura tariffe preferenziali. La Commissione è persuasa che il libero accesso al mercato continuerà ad avere influenze positive sul livello dei prezzi nei prossimi anni.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3329/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(24 novembre 1993)
(94/C 340/70)**

Oggetto: Allineamento della Germania alla linea ecologica del Trattato di Maastricht

Può la Commissione riferire quando la Germania si allineerà alla linea ecologica del Trattato di Maastricht?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
(3 gennaio 1994)**

La Repubblica federale di Germania ha di recente ratificato il Trattato dell'Unione europea. Essa si è pertanto impegnata a rispettare tutti gli elementi del Trattato compresi gli aspetti ambientali.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3336/93
di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(24 novembre 1993)
(94/C 340/71)**

Oggetto: Qualità delle acque imbottigliate in Grecia

Fino a pochi mesi fa le prime pagine dei giornali erano letteralmente inondate da rivelazioni sulla qualità delle acque imbottigliate in vendita in Grecia. A tale riguardo sono venuti alla luce dati che confermavano i timori che il controllo di qualità su numerose acque imbottigliate non era sufficiente e era comunque tale da porre in pericolo la salute del consumatore. C'è stato addirittura un intervento della magistratura il cui esito resta tuttora ignoto.

Si apprende ora che in almeno 11 casi gli imbottiglieri hanno ottenuto un certificato di conformità da parte della Comunità europea. Nella relativa *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è stato persino pubblicato l'elenco di 11 acque minerali naturali che soddisfano gli standard comunitari. Alcune di queste si sono trovate nell'«occhio del ciclone» per interi mesi.

Può la Commissione dichiarare se la Comunità era al corrente di questi fatti prima dell'emissione dei certificati di conformità e se c'è il rischio che l'intera vicenda assuma proporzioni maggiori?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
(24 febbraio 1994)**

Conformemente all'articolo 1 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali ⁽¹⁾, ogni Stato membro informa la Commissione della lista delle acque minerali naturali riconosciute come tali per la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La Commissione si limita a pubblicare le notifiche ricevute dagli Stati membri e non garantisce nessun tipo di riconoscimento, per nessuna acqua minerale naturale, il che è esclusivamente di competenza dello Stato membro, conformemente alla direttiva. Ci sono più di 1 000 acque minerali naturali riconosciute dagli Stati membri. Undici di queste vengono dalla Grecia e sono state pubblicate ⁽²⁾ conformemente alla notifica di riconoscimento dalle autorità greche.

La Commissione non ha ricevuto nessuna informazione relativa ad un possibile pericolo per la salute derivante dalle acque minerali naturali riconosciute come tali dalle autorità greche. Il controllo delle acque minerali naturali compete allo Stato membro così come avviene per gli altri prodotti alimentari.

Per quanto riguarda le acque da tavola che non sono acque minerali naturali, queste devono conformarsi con i criteri

della direttiva 80/778/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla qualità delle acque destinate al consumo umano; d'altronde è compito delle autorità nazionali controllare che le acque siano conformi alla legislazione.

(¹) GU n. L 229 del 30. 8. 1980.

(²) GU n. C 224 del 19. 8. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3338/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(24 novembre 1993)

(94/C 340/72)

Oggetto: Azioni e programmi specifici a favore degli zingari in Grecia

Può la Commissione riferire se la Grecia ha realizzato — se sì, quali sono stati — azioni e programmi specifici a favore degli zingari nel corso del 1992 e del primo semestre del 1993?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(26 aprile 1994)

Un certo numero di azioni a favore degli zingari ricevono sostegno nel quadro di programmi regionali come quello della Grecia continentale e della Macedonia centrale. Inoltre, nel quadro delle iniziative comunitarie e più in particolare del programma Povertà III, la Grecia partecipa con un progetto di Salonico che riguarda gli zingari di tale città.

Nel settore dell'educazione interculturale si dava sostegno ad un progetto relativo all'educazione dei bambini zingari e nomadi. Tale progetto assicura la realizzazione di materiale didattico avente per fine una migliore integrazione dei bambini zingari nel sistema educativo. Un primo asse si riferisce a materiali pedagogici volti all'alfabetizzazione degli zingari, il secondo riguarda la formazione degli insegnanti e dei formatori che lavorano con bambini zingari ed il terzo ha l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico alla situazione degli zingari. Il progetto prosegue nell'anno 1993-1994, durante il quale si affronterà la fase di valutazione dei tre assi e dei materiali realizzati.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3346/93

di Karl von Wogau (PPE)

alla Commissione

(24 novembre 1993)

(94/C 340/73)

Oggetto: Direttive 90/434/CEE e 90/435/CEE

Premesso che la direttiva 90/434/CEE (¹) sulla fusione di società di Stati membri diversi e la direttiva 90/435/CEE (²) sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi avrebbero dovuto essere adottate entro il 1° gennaio 1992, potrebbe la Commissione informare il Parlamento circa i provvedimenti adottati per far sì che le predette direttive siano integralmente recepite in tutti i dodici paesi membri?

(¹) GU n. L 225 del 20. 8. 1990, pag. 1.

(²) GU n. L 225 del 20. 8. 1990, pag. 6.

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
a nome della Commissione**

(3 marzo 1994)

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e alle loro controllate è stata recepita in tutti gli Stati membri.

La direttiva 90/434/CEE sulle fusioni di società non è stata ancora recepita dalla Grecia. Di conseguenza la Commissione ha avviato un procedimento di infrazione in virtù dell'articolo 169 del Trattato CEE.

Inoltre tre Stati membri (Belgio, Germania, Regno Unito), in assenza di un diritto societario tale da permettere fusioni e scissioni transfrontaliere, hanno recepito la direttiva relativa alle fusioni limitatamente alle operazioni di apporto di attività e di scambio di azioni.

Attualmente è all'esame della Commissione la compatibilità dei provvedimenti di recepimento con la normativa comunitaria; la Commissione deciderà se tale recepimento parziale possa essere considerato soddisfacente.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3347/93

di Stephen Hughes (PSE)
alla Commissione
 (24 novembre 1993)
 (94/C 340/74)

Oggetto: Segnalazioni in caratteri Braille per i non vedenti nella CE

Negli Stati Uniti esiste una legislazione in base alla quale per le segnalazioni nei luoghi pubblici deve essere fornito anche l'equivalente in caratteri Braille.

Può la Commissione far sapere se sono in fase di elaborazione proposte per l'introduzione di una legislazione di questo tipo in Europa e se prevede che tale introduzione possa aver luogo nel prossimo futuro?

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
 (22 dicembre 1993)

La Commissione non prevede di presentare proposte di legge sull'uso dell'alfabeto Braille nei cartelli e nella segnaletica né possiede dati su leggi eventualmente in preparazione o in discussione sull'argomento nei singoli paesi membri.

All'Unione europea ciechi, la quale all'interno del Foro europeo sulle menomazioni fisiche, costituito nell'ambito del programma Helios II, cura gli interessi dei non vedenti, è stato chiesto di raccogliere, tramite le organizzazioni nazionali aderenti, informazioni aggiornate sulla situazione esistente a tale proposito negli Stati membri, le quali, non appena le perverranno, la Commissione si farà premura di trasmettere all'onorevole interpellante.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3349/93

di Jean-Claude Pasty (RDE)
alla Commissione
 (24 novembre 1993)
 (94/C 340/75)

Oggetto: Flessione delle restituzioni per le esportazioni di carne di pollame

Potrebbe la Commissione precisare le ragioni che l'hanno indotta a ridurre dall'8 ottobre 1993 in modo molto sensibile l'importo delle restituzioni per le esportazioni della Comunità di carne di pollame il giorno stesso in cui il ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti rendeva pubblico un aumento molto forte dei suoi aiuti all'esportazione di polli congelati destinati all'Egitto?

In queste due decisioni simultanee c'è da vedere un'applicazione anticipata da parte della Commissione del cosiddetto accordo di Blair House che il Consiglio non ha ancora ratificato?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3865/93

di Michel Debatisse (PPE)
alla Commissione
 (17 gennaio 1994)
 (94/C 340/76)

Oggetto: Restituzioni all'esportazione per le carni di pollame

In data 8 ottobre 1993 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di ridurre con effetto immediato il tasso delle restituzioni per le esportazioni di carni di pollame, il che corrisponde, a seconda delle destinazioni, ad una diminuzione di almeno il 20%. Lo stesso giorno gli Stati Uniti hanno annunciato l'introduzione di una quota supplementare per le esportazioni di pollame, sovvenzionata a 849 USD/t, ossia un aiuto che supera mediamente il 75-95% delle restituzioni accordate dalla CEE.

La Commissione ha giustificato la sua decisione con la diminuzione del prezzo dei cereali, ma il calo dei prezzi sul mercato dei generi alimentari non ha superato il 5-6%.

Potrebbe la Commissione precisare quali altre ragioni l'hanno indotta ad approvare una misura d'urgenza senza consultare il comitato di gestione?

Ritiene che l'avicoltura europea disponga di mezzi sufficienti per competere con un concorrente americano che beneficia di aiuti due volte superiori alle restituzioni concesse alle esportazioni comunitarie?

Risposta comune data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3349/93 e E-3865/93
 (28 marzo 1994)

La riduzione delle restituzioni nel settore delle carni di pollame, avvenuta nel luglio e nell'ottobre 1993, è stata anzitutto la conseguenza logica della riforma della PAC, che ha comportato la riduzione dei prezzi dei cereali foraggeri nonché dei costi di produzione del pollame. Essa è stata inoltre coerente con l'andamento favorevole del mercato comunitario e di quello mondiale. Infatti nel 1993 le esportazioni comunitarie di carni di pollame sono aumentate di 130 000 t rispetto all'anno precedente, raggiungendo circa 650 000 t.

Nei confronti dell'«Export Enhancement Program» degli Stati Uniti, la Commissione ha sempre difeso gli interessi degli esportatori europei sui loro mercati tradizionali. Mentre per quasi tutto il 1993 le vendite sovvenzionate americane erano di entità limitata, l'annuncio di aumenti massicci fatto dagli Stati Uniti alla fine dell'anno ha esercitato una certa pressione sui mercati medio-orientali e la Commissione ha reagito aumentando, dal 20 gennaio 1994 in poi, l'importo delle restituzioni aventi la stessa destinazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3366/93**di Christopher Jackson (PPE)****alla Commissione***(26 novembre 1993)**(94/C 340/77)***Oggetto:** Pagamento di fatture

1. A seguito dell'audizione del Parlamento europeo del 7 e 8 luglio 1993 sul tempo impiegato per effettuare pagamenti nell'ambito di transazioni commerciali, ha la Commissione iniziato a definire un'iniziativa comunitaria in tale settore?

2. Potrebbe la Commissione prendere in considerazione la proposta secondo cui i revisori dei conti delle società dovrebbero avere l'obbligo di indicare, nei conti, il tempo medio impiegato dalla società per pagare le fatture?

Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi**a nome della Commissione***(3 marzo 1994)*

L'audizione pubblica (7 e 8 luglio 1993) sui termini di pagamento, nella quale erano rappresentate oltre 30 federazioni di categoria, ha mostrato che gli ambienti interessati erano decisamente favorevoli ad iniziative comunitarie in questo settore. La Commissione ha anche ricevuto i pareri scritti di oltre 130 organizzazioni, in seguito alla divulgazione del documento di lavoro sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali ⁽¹⁾.

La Commissione non si è ancora pronunciata sulle iniziative più idonee da proporre a livello comunitario.

L'indicazione dei termini di pagamento delle imprese nei loro conti annuali è una delle opzioni da prendere in esame.

⁽¹⁾ Doc. SEC(92) 2214.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3370/93**di José Valverde López (PPE)****alla Commissione***(26 novembre 1993)**(94/C 340/78)***Oggetto:** Valutazione dell'iniziativa comunitaria Envireg in Spagna

Di quali relazioni sulla sorveglianza e la valutazione dell'applicazione in Spagna dell'iniziativa comunitaria Envireg dispone la Commissione?

Risposta data dal sig. Millan**a nome della Commissione***(13 aprile 1994)*

Il comitato di sorveglianza del programma Envireg/Spagna si è riunito tre volte: il 27 marzo 1992, il 17 dicembre 1992 e il 30 settembre 1993.

Il programma, adottato nel maggio 1990, ha una dotazione complessiva di 235,702 Mio di ECU, di cui 144,694 Mio a carico dei fondi strutturali.

Gli assi del programma sono i seguenti:

- riduzione dell'inquinamento delle zone costiere,
- protezione dei biotopi,
- controllo dei residui industriali tossici,
- sviluppo e gestione dei sistemi di disinquinamento.

Dato che il programma si svolgerà sino alla fine del 1994, la valutazione è appena comunicata e una prima relazione sarà presentata nel novembre 1994.

I fondi impegnati al 31 dicembre 1993 ammontavano a 24 731,73 Mio di PTA su un totale di 28 752,43, pari a un tasso d'impegno dell'86,01 %.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3426/93**di Sérgio Ribeiro (GUE)****alla Commissione***(2 dicembre 1993)**(94/C 340/79)***Oggetto:** Progetto per l'approvvigionamento di gas naturale in Portogallo

Considerando l'enorme importanza del progetto per l'approvvigionamento di gas naturale al Portogallo e avendo presente la recente creazione della società Transgas,

considerando la storia tormentata di questa decisione e la mancanza di trasparenza dell'intero procedimento,

considerando gli ingenti investimenti necessari,

considerando che si conta su fondi comunitari per rendere praticabile l'«ingegnosa» (e dubbia) operazione contabile mirante a far sì che la Transgas non subisca incidenti di percorso di carattere fallimentare,

considerando che il progetto si situa al di fuori del Fondo di coesione,

può far sapere la Commissione qual è il suo impegno nel progetto in generale e nei confronti della Transgas in particolare?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione**

(23 marzo 1994)

La Commissione può confermare che un contributo comunitario per il finanziamento del progetto dell'introduzione del gas naturale in Portogallo (gasdotto Setúbal-Braga) è stato concesso nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Regen. Detto contributo ammonta a 82,228 Mio di ECU (prezzi 1993), a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale.

Secondo la Commissione il progetto è di notevole interesse per la Comunità e molto importante per la futura competitività dell'industria portoghese. Esso consentirà inoltre di sostituire agli idrocarburi e ai combustibili solidi una fonte di energia pulita, contribuendo in tal modo al miglioramento delle condizioni ambientali in Portogallo. Il progetto contribuirà infine a migliorare la sicurezza e il funzionamento della rete energetica portoghese e comunitaria.

Il nuovo piano di sviluppo regionale, presentato dal governo portoghese alla Commissione nel luglio 1993, prevede il proseguimento e la conclusione di detto progetto e domanda a tal fine un finanziamento comunitario. Tale finanziamento è provvisoriamente incluso nel quadro comunitario di sostegno per il 1994-1999.

La Commissione propone una nuova iniziativa Regen nel quadro di un'iniziativa combinata Interreg/Regen e propone che la conclusione del progetto di distribuzione del gas naturale in Portogallo venga finanziata in quest'ambito.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3435/93

di Fernando Suárez González (PPE)

alla Commissione

(2 dicembre 1993)

(94/C 340/80)

Oggetto: Cooperazione con l'America centrale

La Commissione ha destinato 305 000 ECU della linea di bilancio B7-3012, Integrazione regionale, a un progetto dal titolo «Storia e società nell'America centrale».

Può la Commissione spiegare in che cosa consiste tale progetto, chi riceve tali fondi e qual è l'obiettivo perseguito?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(6 aprile 1994)

In occasione della celebrazione del 500° anniversario della scoperta dell'America, la Commissione ha ritenuto opportuno finanziare, attraverso la «Sociedad Estatal Quinto Centenario», destinataria dei fondi, un progetto volto a colmare le lacune esistenti in materia di storia e geografia dell'America centrale.

Dal punto di vista accademico ed editoriale, infatti, le carenze erano notevoli, poiché non esisteva una storia completa in lingua spagnola della regione centroamericana, dalle origini precolombiane ai nostri giorni.

Il lavoro è stato affidato dalla «Sociedad Estatal» alla Facoltà latinoamericana di scienze sociali (FLASCO) e i fondi sono stati destinati alla pubblicazione e alla stampa di 5 000 esemplari dell'opera.

Si sta distribuendo gratuitamente parte degli esemplari ad ambasciate, università, istituzioni di cooperazione allo sviluppo e altri organismi che si occupano dell'integrazione regionale centroamericana. Il ricavato della vendita degli esemplari restanti sarà destinato a coprire le spese di stesura dell'opera sostenute dagli autori e quelle di distribuzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3442/93

di José Lafuente López (PPE)

alla Commissione

(2 dicembre 1993)

(94/C 340/81)

Oggetto: Regolamentazione comunitaria del commercio ambulante

Recentemente si è tenuto a Saragozza (Spagna) il III mercatino europeo del commercio ambulante nel cui ambito si è svolto il I seminario internazionale sul futuro del commercio ambulante.

Il principale motivo di preoccupazione dei professionisti del settore consiste, in tutti gli Stati membri, nelle pretese legislative nazionali di relegare la vendita ambulante alle zone periferiche delle città, dove non esiste altro tipo di commercio.

Può la Commissione far sapere qual è l'atteggiamento della Comunità in materia e, se del caso, quali normative comunitarie devono applicare le legislazioni nazionali per regolamentare il cosiddetto commercio ambulante, che nell'insieme della Comunità europea rappresenta tra il 13 e il 15 % del totale delle vendite al dettaglio?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione
(26 aprile 1994)**

Il settore del commercio ambulante è direttamente trattato dalla direttiva 75/369/CEE ⁽¹⁾ relativa alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo ambulante, che prevede in particolare il riconoscimento automatico delle attestazioni di esperienza quando lo Stato membro ospitante disciplina tali attività.

Le disposizioni che vi figurano, come indica il titolo stesso della direttiva in questione, devono essere interpretate in maniera coerente con gli articoli 52 e seguenti e 59 e seguenti del Trattato CEE, relativi rispettivamente ai principi generali della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nella Comunità.

Al di fuori degli obblighi derivanti dal diritto comunitario, ciascuno Stato membro conserva il potere di fissare le norme che disciplinano le condizioni di esercizio del commercio ambulante sul proprio territorio. Il fatto di relegare il commercio ambulante nelle zone periferiche delle città non appare di per sé contrario al diritto comunitario.

La Commissione comprende le preoccupazioni di cui si fa interprete l'onorevole parlamentare. Senza rimettere in causa le prerogative degli Stati membri, infatti, la Commissione incoraggia lo sviluppo del commercio ambulante il cui ruolo è importante non solo sul piano economico, ma anche su quello sociale: creazione di posti di lavoro per lavoratori indipendenti, integrazione economica e sociale di interi strati della popolazione, quali sono i giovani e le minoranze etniche, animazione delle città e dei villaggi. È questo il motivo per il quale la Commissione ha sempre sostenuto le iniziative delle organizzazioni professionali del settore, quali i mercati europei tenutisi nel 1991 a Strasburgo e nel 1992 a Manchester, e fornito una sovvenzione di 20 000 ECU al seminario organizzato nel quadro del mercato di Saragozza nel 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3456/93
di Anne André-Léonard (ELDR)
alla Commissione
(7 dicembre 1993)
(94/C 340/82)**

Oggetto: Trasporto di carni destinate al consumo

La Commissione potrebbe precisarci quali siano le sovvenzioni concesse al trasporto di carni destinate al consumo?

Esistono regimi preferenziali per il trasporto di bestie vive o di carni congelate?

La Commissione ha proceduto a controlli in modo da dare per sicuro che la qualità delle carni non sia alterata dal trasporto delle bestie vive (presenza di colesterolo e adrenalina nocive per la salute dei consumatori)?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(4 marzo 1994)**

All'interno della Comunità e a livello di organizzazione comune dei mercati non esistono sovvenzioni per il trasporto delle carni destinate al consumo, né un regime preferenziale per il bestiame o le carni.

Ai sensi della direttiva 91/628/CEE ⁽¹⁾ il controllo relativo a questo genere di trasporti è di competenza degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 340 dell'11. 12. 1991.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3482/93
di Geoffrey Hoon (PSE)
alla Commissione
(7 dicembre 1993)
(94/C 340/83)**

Oggetto: Direttiva concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale

La Commissione ritiene che la direttiva 92/100/CEE ⁽¹⁾ impedisca agli Stati membri di adottare o mantenere un sistema che estenda il principio dell'esaurimento ai territori al di fuori della Comunità europea?

⁽¹⁾ GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 61.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3483/93
di Geoffrey Hoon (PSE)
alla Commissione
(7 dicembre 1993)
(94/C 340/84)**

Oggetto: Direttiva concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale

Non ritiene la Commissione che la limitazione espressa per quanto riguarda il principio dell'esaurimento al territorio comunitario («Esaurimento comunitario») corrisponda a rifiutare il concetto dell'esaurimento universale?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3484/93**di Geoffrey Hoon (PSE)****alla Commissione***(7 dicembre 1993)**(94/C 340/85)*

Oggetto: Direttiva concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale

Il diritto alla distribuzione previsto dalla direttiva 92/100/CEE comprende il diritto di autorizzare o proibire l'importazione parallela di copie di lavori e altre opere da fuori dalla Comunità europea?

**Risposta comune data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3482/93, E-3483/93 e
E-3484/93**

(26 aprile 1993)

La direttiva 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale enuncia all'articolo 9, paragrafo 1 una norma di applicazione generale che costituisce un diritto esclusivo di distribuzione a favore di quattro categorie di titolari: esecutori, produttori di fonogrammi, produttori delle prime fissazioni di una pellicola e organismi di radiodiffusione. Inoltre l'articolo 9, paragrafo 2 della suddetta direttiva recita:

«Il diritto di distribuzione nella Comunità di una delle realizzazioni di cui al paragrafo 1 non si esaurisce, tranne nel caso di prima vendita nella Comunità della realizzazione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso».

L'articolo 9, paragrafo 2 rispaccia la giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti dell'articolo 30 e seguenti del Trattato CEE, secondo la quale in generale una volta distribuito un prodotto mediante vendita o altri mezzi all'interno della Comunità con il consenso del titolare del diritto di proprietà intellettuale, la sua importazione in un altro Stato membro non può essere vietata in virtù di tale diritto⁽¹⁾; in caso contrario sussisterebbe il rischio di separazione artificiale del mercato interno in dodici mercati nazionali. Ciò significa che il titolare, se ha acconsentito alla distribuzione di copie della sua opera nella Comunità tramite vendita, non può opporsi alla rivendita di tali copie in un qualsiasi Stato membro. Questo principio è noto come «principio di esaurimento comunitario» e cerca di dirimere il conflitto tra diritto nazionale esclusivo e principio della libera circolazione delle merci nel quadro del diritto comunitario.

L'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 92/100/CEE del Consiglio disciplina inoltre la questione dell'esaurimento internazionale. La Commissione ritiene che la formulazione dell'articolo 9 impedisca agli Stati membri di applicare il

cosiddetto «esaurimento internazionale» e vada intesa nel senso che conferisce ai titolari il diritto di impedire le importazioni parallele dai paesi terzi. Uno Stato membro non può stabilire che la prima vendita in un paese esterno alla Comunità comporta l'esaurimento del diritto di distribuzione all'interno del suo territorio e di conseguenza nell'intera Comunità. La possibilità offerta agli Stati membri di consentire l'esaurimento internazionale avrebbe effetti potenzialmente negativi sul funzionamento del mercato interno e sulla concorrenza, e in particolare il titolare potrebbe correre il rischio di vedersi esposto ad una concorrenza sleale sul mercato ad opera di copie legittimamente commercializzate all'esterno della Comunità. Un tale effetto agirebbe in senso contrario alle intenzioni della direttiva. Quest'impostazione è in linea con le disposizioni relative all'esaurimento che si incontrano in varie altre direttive nel settore della proprietà intellettuale e industriale (cfr. direttiva 89/104/CEE sui marchi commerciali)⁽²⁾.

⁽¹⁾ Cfr. sentenze dell'8 giugno 1971 (78-70, Deutsche Grammophon) 20 gennaio 1981 e (55 e 57/89, Music Vertrieb).

⁽²⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3494/93**di Llewellyn Smith (PSE)****alla Commissione***(7 dicembre 1993)**(94/C 340/86)*

Oggetto: Rifiuti pericolosi

In seguito alla risposta all'interrogazione orale sul Catalogo europeo dei rifiuti (H-0700/93)⁽¹⁾ da parte del Presidente del Consiglio il 14 luglio 1993, può la Commissione indicare come intende far fronte alla disposizione della direttiva quadro sui rifiuti 91/156/CEE⁽²⁾ e della direttiva sui rifiuti pericolosi 91/689/CEE⁽³⁾ che prevede il completamento del Catalogo europeo dei rifiuti entro il dicembre 1993?

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-433 (luglio 1993).

⁽²⁾ GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(14 gennaio 1994)

L'elenco di rifiuti richiesti dall'articolo 1 (a) della direttiva quadro sui rifiuti 75/442/CEE, come modificato dalla direttiva 91/156/CEE, ha ricevuto il parere favorevole del comitato istituito conformemente all'articolo 18, durante la sua riunione tenutasi il 12 ottobre 1993. Le procedure per permettere alla Commissione di adottare l'elenco dovrebbero essere portate a termine nell'immediato futuro.

L'elenco di rifiuti pericolosi richiesto dall'articolo 1 (4) della direttiva 91/689/CEE si è rivelato molto difficile da stabilire poiché l'elenco stesso costituisce la definizione di rifiuti pericolosi. Nel tentativo di superare le difficoltà incontrate, la Commissione ha proposto una modifica a questa direttiva⁽¹⁾. Tuttavia la proposta della Commissione per la modifica dell'articolo 1 (4) non è stata accettata né dal Consiglio né dal Parlamento. Di conseguenza la Commissione lavora per elaborare un elenco come originariamente richiesto. Si prevede che quest'elenco sarà presentato al comitato durante il primo trimestre del 1994.

Inizialmente lo sviluppo di quest'elenco di rifiuti pericolosi era destinato ad essere una parte integrante dell'elenco generale di rifiuti richiesto dalla direttiva quadro sui rifiuti. L'elenco integrato, risultato dalla fusione di questi due elenchi, è stato generalmente definito come il Catalogo europeo dei rifiuti (EWC).

Lo sviluppo del EWC, come originariamente inteso, si è rivelato praticamente impossibile, poiché i due elenchi devono rispondere ad esigenze diverse. L'elenco generale dei rifiuti non costituisce la definizione dei rifiuti ed ha un carattere indicativo, mentre l'elenco dei rifiuti pericolosi costituisce la definizione dei rifiuti pericolosi. Inoltre i rifiuti che caratterizzano l'elenco dei rifiuti pericolosi devono essere adeguatamente descritti per identificare una o più delle proprietà che rendono i rifiuti pericolosi.

Tuttavia, elaborare un elenco integrato come originariamente inteso, rimane un obiettivo a lungo termine. Dopo che l'elenco di rifiuti pericolosi è stato approvato, la Commissione può quindi cominciare ad integrare questi due elenchi.

⁽¹⁾ Doc. COM(90) 425 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3498/93

di Ben Visser (PSE)
alla Commissione
(7 dicembre 1993)
(94/C 340/87)

Oggetto: Regolamentazione relativa alla demolizione nell'ambito della navigazione interna

In generale, si ritiene che la regolamentazione in vigore per quanto riguarda il risanamento strutturale della navigazione interna risponda ad un'esigenza reale. La regolamentazione scadrà il 28 aprile 1994 e nel suo regolamento (CEE) n. 1101/89⁽¹⁾ il Consiglio precisa esplicitamente che, su proposta della Commissione, potrà prorogare la regolamentazione per un periodo di 5 anni. Le imprese del settore dei trasporti hanno ripetutamente chiesto con voce unanime alla Commissione, sia oralmente che per iscritto, di presentare al Consiglio una simile proposta di proroga. Nonostante l'attuale situazione pessima del mercato della navigazione interna, la Commissione non ha ancora dato ascolto a tali richieste.

Un rappresentante della Commissione ha inoltre dichiarato che è del tutto improbabile che il Consiglio possa adottare

una decisione entro il 28 aprile 1994, in quanto la procedura che coinvolge il Parlamento europeo, prevista dal Trattato di Maastricht, comporta tempi molto lunghi.

1. La Commissione può far sapere perché non ha ancora presentato una proposta di proroga di 5 anni della regolamentazione in parola, tenendo conto della valutazione positiva dell'attuale regolamento e delle numerose prese di posizione in favore di una sua proroga?
2. Alla luce dell'attuale situazione del mercato, la Commissione non ritiene ancor più necessario prorogare il regolamento sul risanamento strutturale?
3. Se la Commissione ritiene che la procedura prevista dal Trattato di Maastricht e che coinvolge il Parlamento europeo richieda tempi più lunghi, non pensa che ciò rappresenti un'ulteriore motivo per presentare rapidamente una proposta affinché il Consiglio possa adottare una decisione in materia in ogni caso entro il 28 aprile 1993?

⁽¹⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25.

**Risposta data dal sig. Matutes
a nome della Commissione
(21 marzo 1994)**

La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare sul fatto che l'attuale situazione del mercato della navigazione interna richieda un prolungamento delle misure di risanamento strutturale previste dal regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio. Il 16 novembre 1993 essa ha pertanto inviato al Parlamento e al Consiglio una proposta per prorogare la regolamentazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento in questione.

La Commissione rileva che il Parlamento si è occupato della questione senza indugio. Il 24 novembre 1993 si è avuto un primo scambio di opinioni in seno alla commissione trasporti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3504/93

di Arie Oostlander (PPE)
alla Commissione
(7 dicembre 1993)
(94/C 340/88)

Oggetto: Definizione dei termini «università» e «impresa/azienda» nei programmi Comett e Tempus

Può la Commissione spiegare la relazione esistente tra le definizioni dei termini «università» e «impresa/azienda» nelle decisioni del Consiglio che disciplinano i programmi Comett e Tempus?

Il concetto di rinnovamento tecnologico, che in Comett riveste un ruolo centrale, è applicabile a grandi linee anche,

ad esempio, ai settori della sanità e dell'amministrazione pubblica? In caso affermativo, non sarebbe forse meglio chiarire tale aspetto mediante una diversa scelta dei termini al fine di non precludere la partecipazione di determinati settori?

**Risposta data dal sig. Ruberti
a nome della Commissione**

(18 gennaio 1994)

Le definizioni di industria e impresa date dai programmi Comett II e Tempus II sono equivalenti. In Comett II speciale menzione viene fatta soltanto delle piccole e medie imprese, mentre la definizione di Tempus II menziona esplicitamente enti di formazione delle autorità pubbliche e locali. Fin dall'avvio di Comett nel 1987 e di Tempus nel 1990, entrambe le definizioni sono state applicate in maniera analoga.

Sia in Tempus che in Comett il termine università è impiegato per denotare qualsiasi tipo di istituto di istruzione postsecondaria e di formazione.

Tempus II si concentra sulla riforma e sul miglioramento delle università nei paesi dell'Europa centrale ed orientale e nei nuovi Stati indipendenti. Questi istituti possono venire coinvolti in progetti di istruzione permanente di Tempus II, mentre in Comett II anche gli istituti che forniscono soltanto formazione permanente possono essere impegnati in progetti.

L'innovazione tecnica, che rappresenta un aspetto centrale di Comett, è indubbiamente applicabile in senso lato. Vi è per esempio tutta una serie di progetti che interessa gli ospedali e che sviluppa attività innovative in campo medico.

Non si ha certo l'intenzione di scoraggiare alcun settore. La terminologia impiegata consente la massima flessibilità quanto all'impegno dei gruppi aventi un potenziale interesse per Comett. Si fa per esempio osservare che il settore della salute e della sicurezza vi è ben rappresentato (è il decimo maggior settore del programma Comett II).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3508/93

di Thomas Megahy (PSE)

alla Commissione

(7 dicembre 1993)

(94/C 340/89)

Oggetto: Obiettivo 4

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2082/93 ⁽¹⁾ gli Stati membri sono tenuti a presentare i loro piani in relazione agli obiettivi 3 e 4 al più tardi tre mesi dopo

l'entrata in vigore del regolamento, ossia entro il 3 novembre 1993, fatti salvi accordi diversi con lo Stato membro interessato. Può la Commissione precisare quali piani non sono stati presentati entro tale data, indicando le ragioni della mancata presentazione e le misure che saranno adottate di conseguenza?

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(17 febbraio 1994)

In relazione all'obiettivo 3 (eccettuate le regioni dell'obiettivo 1) tutti gli Stati membri hanno presentato entro il 3 novembre i loro piani tranne la Francia, la Germania e l'Italia. In relazione all'obiettivo 4 (eccettuate le regioni dell'obiettivo 1) il Belgio e i Paesi Bassi hanno presentato i piani entro il termine stabilito.

Le ragioni addotte dagli Stati membri per i ritardi nella presentazione sono legati alla necessità di avviare consultazioni più ampie, di ottenere dalla Commissione indicazioni sugli importi disponibili e ai tempi più lunghi necessari per preparare i piani relativi al nuovo obiettivo 4. La Commissione si è accordata con gli Stati membri interessati per una proroga della scadenza nella presentazione dei piani.

Va osservato tuttavia che, agli occhi della Commissione, un fattore di primaria importanza è costituito dalla qualità dei piani pervenuti e, in alcuni casi, si sono rivelati necessari ulteriori lavori a tale proposito.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3514/93

di Panayotis Roumeliotis (PSE)

alla Commissione

(13 dicembre 1993)

(94/C 340/90)

Oggetto: Conservazione dei manoscritti del Monte Athos

Dalle comunicazioni presentate da alcuni esperti al congresso internazionale sul Monte Athos risulta che, per poter continuare ad essere preservati dai danni del tempo e dalle condizioni atmosferiche, una miriade di manoscritti ivi custoditi abbisognano di una particolare opera di restauro e di conservazione, mentre è altresì necessario procedere a una loro valutazione, classificazione e edizione.

Fino a che punto è disposta la Commissione a partecipare allo studio e alla realizzazione di tale opera?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione**

(20 gennaio 1994)

Nel quadro delle sue iniziative a favore della conservazione del patrimonio culturale in Europa la Commissione al

seguito delle iniziative del Parlamento concede annualmente un sostegno finanziario a favore dei lavori di restauro dei Monasteri del Monte Athos. Questo sostegno è rivolto al centro di gestione dell'eredità del Monte Athos (KEDAK) creato proprio dalle autorità elleniche in seno al ministero di Macedonia. È attualmente destinato ai soli lavori di conservazione o restauro di monumenti summenzionati in funzione da un lato dell'estrema urgenza della quantità degli interventi necessari e dall'altro del bilancio comunitario molto limitato destinato alle iniziative culturali. Inoltre la Commissione informa l'onorevole parlamentare che in seguito alla ratifica del Trattato sull'Unione europea una comunicazione concernente il patrimonio immobiliare e mobiliare che verrà presentata al Consiglio e al Parlamento è attualmente in corso di preparazione. In questo nuovo contesto la Commissione potrebbe eventualmente prendere in considerazione nuove proposte delle autorità elleniche competenti in merito alla protezione e alla salvaguardia del patrimonio mobiliare del Monte Athos.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3530/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(13 novembre 1993)

(94/C 340/91)

Oggetto: Distruzione delle unità organofosforiche

Può la Commissione far sapere se ha chiesto agli Stati membri di abolire le unità organofosforiche entro il 2005 (obbligo discendente sul piano internazionale dalla Convenzione di Berna)?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(20 aprile 1994)

La Commissione ricordi che il testo della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico e dell'accordo addizionale all'accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963, concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, non prevede alcuna data di scadenza per l'eliminazione dei composti organofosforici (decisione 77/586/CEE).

Secondo l'articolo 7 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, gli Stati membri hanno l'obbligo di stabilire programmi per ridurre l'inquinamento dovuto ai composti organofosforici. Le disposizioni di cui all'articolo 7 sono stabilite in base agli obiettivi di qualità delle

acque fissati a livello nazionale. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della direttiva non si applicano ai composti organofosforici, per quanto riguarda i valori limite e gli obiettivi di qualità delle acque, stabiliti a livello comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3536/93

di Alexandros Alavanos (GUE)

alla Commissione

(13 dicembre 1993)

(94/C 340/92)

Oggetto: Difficoltà create alla navigazione e alla pesca dai relitti di imbarcazioni affondate

Spesso la navigazione nel Mediterraneo incontra grosse difficoltà perché lungo certe rotte vi è un numero sempre crescente di relitti di imbarcazioni affondate dall'antichità fino ai nostri giorni, numero che a partire dal 1940 è aumentato in maniera esponenziale.

L'esistenza di simili «secche» provocate dall'uomo danneggia gravemente, oltre che la stessa navigazione, anche le flottiglie pescherecce, in quanto rende pericolosa l'attività di pesca e di cabotaggio delle imbarcazioni di piccole e medie dimensioni che non seguono rotte predeterminate e hanno scarse possibilità di venire tempestivamente informate sui pericoli esistenti. Inoltre una grave forma d'inquinamento è altresì quella costituita dai residui di stivaggio delle navi cisterna e dai relitti che per lunghi periodi di tempo permangono nelle zone in cui si verificano i naufragi senza che nessuno provveda a rimuoverli.

1. Intende la Commissione far luce sulle dimensioni assunte dal problema procedendo, se del caso, all'elaborazione di un «registro mediterraneo delle secche causate dall'uomo»?
2. Intende essa esaminare se esiste la possibilità di finanziare il disincaglio delle navi che si trovano in taluni punti critici — in particolare all'imboccatura dei porti — attraverso un programma di rimozione degli ostacoli posti dall'attività umana lungo le rotte di navigazione?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(7 marzo 1994)

La Commissione è consapevole dei rischi in cui incorrono i pescherecci per la presenza di ostacoli di ogni tipo sul fondo del mare. In particolare, il rischio che le reti rimangano impigliate si è andato accentuando con il crescente sfruttamento del fondo marino a fini industriali, per la posa di cavi e condutture o per l'affondamento di rifiuti. L'esigenza di una più stretta collaborazione tra operatori marittimi in questo campo è stata evidenziata nel corso del dibattito sul «Forum delle industrie marittime» attivato dalla Commissione.

Inoltre, sempre in questa sede, la Commissione prenderà in considerazione l'eventuale finanziamento di un «cantiere» per la valutazione di tutti gli aspetti tecnici, finanziari e politici inerenti alla creazione di un servizio d'informazione europeo sul fondo marino, destinato ai pescatori.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3537/93

di Alexandros Alavanos (GUE)

alla Commissione

(13 dicembre 1993)

(94/C 340/93)

Oggetto: Sangue e emoderivati infettati dal virus dell'AIDS

In taluni emoderivati prodotti dalle società UB Plasma e Biotest di Essen e immessi in commercio tra il 1990 e il 1993 in Germania e in altri paesi, tra cui anche la Grecia, è stato individuato il virus dell'AIDS, come comunicato dal ministero federale della Sanità. Tali rivelazioni hanno provocato forti inquietudini nell'opinione pubblica dei paesi interessati e soprattutto tra quanti hanno avuto fatta una trasfusione nel periodo incriminato e tra i politrasfusi.

Dato che la risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1989 sulla lotta contro l'AIDS cita tra l'altro che: «Il dono volontario e non retribuito di tali sostanze, il mantenimento di adeguati test di diagnosi ad ogni dono (sierologia dei virus dell'AIDS), lo sviluppo di una politica di informazione dei donatori per escludere i donatori a rischio, e i controlli di qualità rigorosi e comparabili nella Comunità danno un contributo sostanziale alla sicurezza dell'uso di tali doni, e in particolare alla sicurezza delle trasfusioni» e che in base all'articolo 129 del Trattato di Maastricht «l'azione della Comunità si indirizza in primo luogo alla prevenzione delle malattie, segnatamente dei grandi flagelli» dell'umanità, come appunto l'AIDS, può la Commissione dire:

1. quali informazioni può fornire sull'esatta destinazione delle partite a rischio;
2. quali provvedimenti concreti adotterà, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'articolo 129 del Trattato, per scongiurare completamente che in futuro abbiano a ripetersi simili fatti;
3. se ritiene che i controlli finora effettuati in materia di donazioni di sangue siano sufficienti a preservare la salute pubblica?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(6 maggio 1994)

1. La direttiva 89/381/CEE ⁽¹⁾, che è entrata in vigore il 1° gennaio 1992 per i nuovi prodotti e il 1° gennaio 1993 per i prodotti già esistenti, prescrive che tutti i prodotti medicinali derivati da sangue o plasma siano fabbricati ed

autorizzati secondo rigidi criteri al fine di garantire la loro qualità, sicurezza ed efficacia. La direttiva è integrata da prescrizioni riguardo alla verifica (91/507/CEE) ⁽²⁾ e alle pratiche per una buona fabbricazione (91/356/CEE) ⁽³⁾.

La Commissione ha chiesto alla Germania di fornire informazioni riguardo alla situazione del plasma UB e del Biotest ed è in attesa di una risposta.

2. Ai sensi degli articoli 30-33 della direttiva 75/319/CEE ⁽⁴⁾, è stato creato un primo sistema di scambio di informazioni che garantisce che tutte le autorità competenti siano informate immediatamente dell'insorgenza di problemi che possono eventualmente derivare dal prelievo o da grossi cambiamenti all'autorizzazione per l'immissione in commercio di un determinato prodotto. Tale sistema è stato applicato nei casi citati dall'onorevole membro.

Come stabilito in occasione dell'approvazione delle conclusioni sull'auto-sufficienza nella Comunità da parte del Consiglio del 13 dicembre 1993 ⁽⁵⁾, la Commissione ha intenzione di raccogliere informazioni in merito ai provvedimenti legali e alle pratiche correnti negli Stati membri per la raccolta, il controllo e il trattamento del sangue, nonché per la distribuzione ed il commercio di prodotti derivati dal sangue allo scopo di proporre, se necessario, dei comuni criteri di sicurezza.

3. La direttiva 89/381/CEE sui prodotti medicinali derivati dal sangue umano o dal plasma prevede che vengano effettuati dei test di controllo sul sangue o plasma usati come sostanza base nella fabbricazione di prodotti medicinali secondo le raccomandazioni del Consiglio e dell'OMS. Tali test di controllo sono raccomandati anche per il sangue da usare per le trasfusioni. Allo scopo di perseguire gli obiettivi descritti in (2), uno dei compiti della Commissione sarà di accertare il livello di trasposizione nella legislazione nazionale e l'applicazione di tali raccomandazioni.

La sicurezza del sangue e dei prodotti del sangue rappresenta un settore di sviluppo continuo come conoscenza scientifica e progresso tecnologico. Il Consiglio salute, svoltosi il 13 dicembre 1993, in seguito alla comunicazione della Commissione sull'autosufficienza del sangue ⁽⁶⁾ ha riaffermato la necessità di garantire la qualità e la sicurezza della raccolta di sangue. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, intende intensificare gli sforzi al fine di garantire il necessario interessamento all'argomento e l'applicazione delle misure di sicurezza.

⁽¹⁾ GU n. L 181 del 28. 6. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 270 del 26. 9. 1991.

⁽³⁾ GU n. L 193 del 17. 7. 1991.

⁽⁴⁾ GU n. L 147 del 9. 6. 1975.

⁽⁵⁾ GU n. C 15 del 18. 1. 1994.

⁽⁶⁾ Doc. COM(93) 198 definitivo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3548/93

di Des Geraghty (NI)
alla Commissione
(13 dicembre 1993)
(94/C 340/94)

Oggetto: Stanziamenti dei fondi strutturali per il 1993 in Grecia

Viste le conclusioni del vertice di Edimburgo e la necessità di calcolare gli stanziamenti dei fondi strutturali 1993 separati dagli altri anni nel periodo 1989-1993, la Commissione vorrà specificare l'importo in ECU, a prezzi 1992, assegnato alla Grecia nel 1993 con riguardo a

- quadri di aiuti comunitari,
- iniziative comunitarie,

e vorrà anche specificare su quale base è stato effettuato il calcolo (ad esempio stanziamenti impegnati, destinati o effettivamente trasferiti, ecc. nel 1993)?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione
(21 aprile 1994)**

Gli importi delle transazioni finanziarie con la Grecia nell'ambito dei fondi strutturali per il 1993, a prezzi correnti, sono indicati nella seguente tabella:

(in Mio di ECU)

	Quadri comunitari di sostegno	Iniziative comunitarie
FESR		
Impegni	935	128
Pagamenti	1 100	124
FSE		
Impegni	477	37
Pagamenti	419	12
FEOG		
Impegni	383	16
Pagamenti	376	15

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3549/93

di Des Geraghty (NI)
alla Commissione
(13 dicembre 1993)
(94/C 340/95)

Oggetto: Stanziamenti dei fondi strutturali per il 1993 in Spagna

Viste le conclusioni del vertice di Edimburgo e la necessità di calcolare gli stanziamenti dei fondi strutturali 1993 separati dagli altri anni nel periodo 1989-1993, la Commissione

vorrà specificare l'importo in ECU, a prezzi 1992, assegnato alla Spagna nel 1993 con riguardo a

- quadri di aiuti comunitari,
- iniziative comunitarie,

e vorrà anche specificare su quale base è stato effettuato il calcolo (ad esempio stanziamenti impegnati, destinati o effettivamente trasferiti, ecc. nel 1993)?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione
(21 aprile 1994)**

Gli importi delle transazioni finanziarie con la Spagna nell'ambito dei fondi strutturali per il 1993, a prezzi correnti, sono indicati nella seguente tabella:

(in Mio di ECU)

	Quadri comunitari di sostegno	Iniziative comunitarie
FESR		
Impegni	1 896	337
Pagamenti	1 100	202
FSE		
Impegni	1 146	98
Pagamenti	602	59
FEOG		
Impegni	397	10
Pagamenti	405	32

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3572/93

di Víctor Arbeloa Muru (PSE)
alla Commissione
(14 dicembre 1993)
(94/C 340/96)

Oggetto: Finanziamento di opere pubbliche di ampie finalità

Il canale di Navarra — lungo 181 km e destinato ad irrigare territori della Navarra e dell'Aragona — rappresenta un'aspirazione nutrita dai navarresi per molti anni ed è la maggior opera pubblica, unitamente al bacino di Itoiz, che le autorità navarresi stanno predisponendo e realizzando da lungo tempo, d'accordo e con l'aiuto determinante del governo nazionale.

Può la Commissione far sapere quale tipo di aiuti prevede per opere pubbliche di questo genere, che si prefiggono vasti obiettivi socioeconomici, in qualunque regione della Comunità, e su quale base tale aiuto viene concesso?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(12 aprile 1994)

Per i progetti del tipo indicato dall'onorevole parlamentare, la Commissione può garantire un cofinanziamento tanto nel quadro di programmi operativi quanto nell'ambito dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 ⁽¹⁾.

La decisione relativa all'intervento comunitario è oggetto di una stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro e le autorità e gli enti da esso designati, ed è subordinata alle seguenti condizioni:

- che il progetto riguardi una zona ammissibile nell'ambito degli obiettivi prioritari 1, 2 o 5b, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio ⁽¹⁾;
- che il progetto sia considerato prioritario all'interno della strategia di sviluppo definita in vista della realizzazione di detti obiettivi e che, in quanto tale, figuri nel quadro comunitario di sostegno;
- che il progetto sia compatibile con le altre politiche comunitarie (politica agraria comune, protezione dell'ambiente, ecc.).

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3574/93

di François Musso (RDE)

alla Commissione

(14 dicembre 1993)

(94/C 340/97)

Oggetto: Programma Now e Corsica

La Commissione può far sapere con precisione come si è svolto il programma Now in Corsica, specificando anche gli importi dei fondi previsti e di quelli effettivamente destinati a detto programma?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(25 gennaio 1994)

Il programma Now si sta sviluppando in Corsica in presenza di buone condizioni. In particolare, tre progetti sono stati approvati nei settori seguenti:

- inserimento sociale e professionale — settore di aiuto polivalente alle persone, tenendo conto delle difficoltà quotidiane delle donne in fase di formazione (Liceo d'insegnamento professionale, Finosello);
- formazione qualificante nel settore del turismo rurale e sviluppo di luoghi d'incontro diversificati: alloggi rurali per bambini (Liceo d'insegnamento professionale, Finosello);
- inserimento professionale (Istituto per lo sviluppo e la formazione).

Il cofinanziamento comunitario previsto per tali progetti ammonta a 242 543 ECU, cui va ad aggiungersi il finanziamento nazionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3587/93

di José Vázquez Fouz (PSE)

alla Commissione

(17 novembre 1993)

(94/C 340/98)

Oggetto: Controllo delle epizootie

Il controllo delle epizootie è fondamentale per garantire il buono stato di salute del bestiame.

I recenti focolai di peste suina africana e peste suina classica hanno posto in evidenza che lo sradicamento di tali malattie resta ancora da farsi e che se non si adotteranno misure urgenti e drastiche il problema potrà assumere dimensioni incontrollabili, con gravi ripercussioni commerciali, economiche, sociali ecc.

La Commissione è certamente conscia del problema; può quindi far sapere quali misure sta adottando per controllare i suddetti focolai?

Quali sono le sue previsioni per il futuro? Quali sono i costi calcolati per la Germania, il Portogallo, il Belgio e la Spagna?

Qual è la posizione della Commissione nei confronti della chiusura delle frontiere da parte del Portogallo alle importazioni di suini?

Intende sottoporre alla Corte di giustizia di Lussemburgo la decisione portoghese?

Non ritiene che decisioni di tale tipo sono contrarie al principio del mercato unico e della libera circolazione delle merci?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(9 dicembre 1993)**

La Commissione è perfettamente al corrente dei recenti casi di focolai di malattie cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

Il controllo e l'eradicazione delle malattie animali sono di competenza dei servizi veterinari dello Stato membro interessato. Nella legislazione comunitaria (direttive) sono contenute delle norme di minima al riguardo per quasi tutte queste malattie. Pur non essendo stata ancora ultimata la proposta di direttiva, sul controllo della peste suina africana (ASF) nella Comunità, il Consiglio ha già adottato tre decisioni specifiche concernenti l'eradicazione dell'ASF in Italia, in Spagna e in Portogallo.

Spetta alla Commissione valutare l'efficacia delle misure applicate dallo Stato membro ed eventualmente chiedere l'introduzione di misure complementari volte ad eradicare la malattia e ad evitare la sua diffusione in altre zone della Comunità.

Durante le recenti epidemie la Commissione si è mantenuta in stretto contatto con i servizi veterinari competenti e le azioni decise al riguardo sono state frequentemente discusse in seno al comitato permanente veterinario.

L'adozione della direttiva sull'ASF completerà la normativa comunitaria in questo settore, ma le misure in materia sono in continuo riesame e se necessario verranno proposte opportune modifiche. La Commissione sta collaborando con l'Ufficio internazionale delle epizozie (UIE) di Parigi alla definizione di una metodologia di analisi dei rischi e dei criteri di regionalizzazione per il futuro.

Attualmente la Commissione non è in grado di fare una stima dei costi per i paesi colpiti da questa malattia, costi che dovrebbero essere normalmente ammissibili all'intervento comunitario.

La decisione portoghese di vietare le importazioni di suini da tutti gli Stati membri è contraria alle disposizioni del Trattato e pertanto la Commissione ha avviato, a tal riguardo, la procedura d'infrazione. Le misure portoghesi sono state revocate il 19 novembre 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3604/93

**di Jean-Pierre Raffin (V)
alla Commissione
(17 dicembre 1993)
(94/C 340/99)**

Oggetto: Riempimento della diga del Petit Saut (Guyana)

La Francia è l'unico paese della Comunità europea che si sia impegnato a proteggere e a gestire le foreste tropicali umide, in particolare nel dipartimento della Guyana. Questo dipartimento dovrebbe essere un campo di sperimentazione privilegiata per l'attuazione delle numerose dichiarazioni europee sulle foreste tropicali e lo sviluppo duraturo. Le cose non stanno così.

In questo dipartimento l'Electricité de France sta riempiendo una diga che cancellerà 310 km² di foresta tropicale (Petit Saut sulla Sinnamary). Non essendo stato effettuato un disboscamento preliminare progressivo e coordinato questa operazione rappresenterà una grave minaccia per la biodiversità. Sembra che EDF abbia in progetto due altre dighe della stessa natura distruttrice.

Cosa intende fare la Commissione per assicurare la coerenza tra i discorsi sul mantenimento della biodiversità e delle azioni con essi in contraddizione?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
(5 aprile 1994)**

Le autorità francesi hanno informato la Commissione che la diga del Petit Saut è stata sottoposta ad una valutazione d'impatto ambientale in conformità di quanto disposto dalla direttiva 85/337/CEE. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, l'impatto diretto ed indiretto del progetto sui diversi fattori definiti dalla direttiva sono stati presi in considerazione nella valutazione dell'impatto ambientale della diga.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3610/93

**di José Apolinário (PSE)
alla Commissione
(17 dicembre 1993)
(94/C 340/100)**

Oggetto: Condizioni di sicurezza nell'utilizzazione dei parchi acquatici dei divertimenti

Alla fine del luglio 1993 l'opinione pubblica portoghese è stata scossa dalla notizia della morte violenta di due bambini nel parco acquatico dei divertimenti «Aquaparque» di Lisbona.

Non ritiene la Commissione che, conformemente a quanto sostengono le associazioni di consumatori, dovrebbe vigere una legislazione più efficace, a livello europeo?

Quali azioni ha già intrapreso la Commissione, al fine di garantire i diritti dei consumatori, regolamentando le condizioni di sicurezza in questi parchi dei divertimenti?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
a nome della Commissione**

(9 marzo 1994)

La Commissione è consapevole dei problemi riguardanti la sicurezza dei parchi marini. Gli interventi posti in essere finora della Commissione in questo settore si collocano a due livelli, generale e specifico dei centri di divertimento, segnatamente dei parchi marini:

— A livello generale, la direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29 giugno 1992 riguardante la sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾, che entrerà in vigore il 29 giugno 1994, dovrebbe permettere di garantire la sicurezza degli impianti nei parchi marini, in quanto costituiscono dei prodotti ai sensi di questa direttiva.

Del resto la Commissione sta esaminando il problema globale della sicurezza dei servizi offerti ai consumatori. La gestione dei parchi marini rappresenta uno di questi servizi.

— A livello più specifico la Commissione ha sovvenzionato un progetto di ricerca riguardante una valutazione della sicurezza dei servizi offerti nei parchi marini di divertimento di sei Stati membri, tra cui il Portogallo. Su questo progetto di ricerca si è basata la pubblicazione di opuscoli informativi e di articoli apparsi nella stampa specializzata degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 228 dell' 11. 8. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3626/93

di Astrid Lulling (PPE)

alla Commissione

(17 dicembre 1993)

(94/C 340/101)

Oggetto: Imposizione fiscale di agricoltori lussemburghesi che coltivano terreni agricoli in Belgio

Alcuni agricoltori lussemburghesi, che coltivano — come proprietari o come affittuari — terreni agricoli in Belgio, stanno attualmente ricevendo notifiche d'imposizione fiscale concernenti i redditi ottenuti da questi terreni. Tali redditi vengono calcolati a partire dell'esercizio 1992 senza tener conto del quoziente coniugale e delle quote di esenzione, cosa che non si verificava in precedenza. Questo trattamento fiscale è applicato agli agricoltori francesi, tedeschi e lussemburghesi che coltivano terreni in Belgio, ma

non agli agricoltori olandesi che si trovano nella stessa situazione.

La Commissione è al corrente di questa situazione? Non ritiene essa che ne risulti una discriminazione nei confronti degli agricoltori tedeschi, francesi e lussemburghesi incompatibile con il mercato unico?

Quali sono, se del caso, le misure che la Commissione intende prendere per porre rimedio a questa discriminazione?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
a nome della Commissione**

(14 aprile 1994)

La Commissione conosce il regime d'imposizione che vige in Belgio per i terreni agricoli coltivati dagli agricoltori residenti di Stati membri limitrofi.

In via di principio, queste persone sono soggette all'imposta dei non residenti (INR) in Belgio a titolo dei redditi derivanti dai loro terreni agricoli situati in tale Stato.

È avvenuto che, con legge del 22 dicembre 1989, il Belgio ha modificato in maniera molto sfavorevole l'imposizione delle persone non residenti, a partire dall'anno 1991. Tali persone non beneficiano più di talune detrazioni connesse alla loro situazione personale, come ad esempio il minimo non imponibile, il quoziente coniugale o l'abbattimento per persona a carico, mentre questi stessi vantaggi continuano ad essere accordati ai contribuenti residenti.

Questa modifica del diritto fiscale belga spiega quindi la situazione fiscale che attualmente conoscono gli agricoltori tedeschi, francesi e lussemburghesi che coltivano terreni agricoli in Belgio e che si vedono rifiutare l'applicazione del quoziente coniugale e delle quote di esenzione. Se, su iniziativa della Commissione, queste disposizioni sono state ulteriormente emendate dalla legge del 28 dicembre 1992 in un senso più favorevole per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, che a talune condizioni, beneficiano degli stessi vantaggi fiscali dei residenti, resta tuttavia immutata la situazione fiscale delle altre categorie di contribuenti.

Il regime fiscale in questione comporta comunque un'eccezione a favore degli agricoltori di nazionalità olandese ai quali, in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 3 della convenzione belgo-olandese, vengono accordati gli stessi abbattimenti e le stesse detrazioni che sono previste per gli agricoltori residenti in Belgio. Gli agricoltori francesi, tedeschi e lussemburghesi che svolgono la stessa attività non beneficiano, però, della stessa deroga.

La Commissione ritiene quindi che questo trattamento fiscale sia inficiato da considerazioni attinenti alla nazionalità; essa intende esaminare più a fondo il regime fiscale belga in oggetto, in particolare alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 52 del Trattato, che stabilisce in modo diretto

e incondizionato la regola dell'applicazione del trattamento nazionale per qualsiasi cittadino che si stabilisca, anche solo a titolo secondario, in uno Stato membro per svolgervi una attività non salariata.

Convieni inoltre ricordare che, nel settore della fiscalità dei non residenti, il 21 dicembre 1993 la Commissione ha adottato una raccomandazione rivolta a stimolare gli Stati membri ad eliminare dalla loro legislazione le disposizioni discriminatorie relative all'imposizione dei non residenti e a coordinare la loro legislazione ispirandosi a regole comuni.

Il campo d'applicazione proposto agli Stati membri è ampio ed abbraccia così sia i lavoratori dipendenti o pensionati, sia le persone che svolgono una professione indipendente o quelle che esercitano una attività industriale, commerciale o agricola. Regole precise sono enunciate per garantire una imposizione non discriminatoria dei non residenti nello Stato di attività quando questi si trovano in una situazione comparabile a quella dei cittadini aventi la nazionalità dello Stato membro. Una situazione si presume comparabile qualora il reddito tratto nello Stato di attività rappresenti almeno il 75 % del reddito totale imponibile del non residente.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3644/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(17 dicembre 1993)

(94/C 340/102)

Oggetto: Risparmi e riciclaggio d'acqua in Grecia e nell'Unione in generale

Può la Commissione riferire:

1. se le autorità greche hanno preso dei provvedimenti — se sì, quali — per incentivare i risparmi e il riciclaggio d'acqua attraverso, ad esempio, il riutilizzo dei rifiuti liquidi urbani trattati che possono essere adoperati per irrigare varie colture;
2. in che modo l'Unione può finanziare e attuare provvedimenti mirati al risparmio e al riciclaggio d'acqua?

Risposta data dal sig. Paleokrassas

a nome della Commissione

(28 marzo 1994)

La Commissione non dispone di informazioni riguardanti in genere le misure adottate dalle autorità greche in materia di risparmi di acqua e di riciclaggio dei rifiuti liquidi urbani.

Essa ha già contribuito al sostegno di iniziative pilota e puntuali in questo settore, in particolare tramite gli stru-

menti Medspa, Life e Envireg. Per esempio, a titolo di quest'ultimo programma di iniziativa, sono in corso di costruzione impianti di impiego in agricoltura delle acque reflue urbane a partire dagli impianti di depurazione a Amfissa e a Kos. La Commissione potrebbe partecipare al finanziamento di questo tipo di operazione anche nel quadro del nuovo periodo di programmazione 1994-1999 dei fondi strutturali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3646/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(17 dicembre 1993)

(94/C 340/103)

Oggetto: Pascoli di animali da allevamento all'interno di superfici boschive

Può la Commissione far sapere se intende assumere una qualche iniziativa per porre fine al pascolo degli animali da allevamento all'interno delle superfici boschive o quanto meno per bloccare ogni sovvenzione alle aziende zootecniche che praticano il libero pascolo?

Risposta data dal sig. Steichen

a nome della Commissione

(5 aprile 1994)

Dalle ricerche effettuate dalla Commissione risulta che tale tipo di allevamento, in zona montana o in altra zona agricola svantaggiata, non risulta ammissibile ad un'indennità compensativa ai sensi della normativa comunitaria e segnatamente del regolamento (CEE) n. 2328/91, in quanto non connesso con una superficie foraggera dell'azienda beneficiaria.

Comunque, in applicazione del principio di sussidiarietà, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l'elenco delle specie animali ammissibili agli aiuti comunitari e nazionali, di definire i tipi di allevamento ammissibili e di vegliare sulla corretta applicazione del regime comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3651/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(17 dicembre 1993)

(94/C 340/104)

Oggetto: Importazioni e consumo di legno tropicale

Può la Commissione riferire quale è stato, nel corso dell'ultimo periodo, il quantitativo di legno tropicale importato e consumato nei paesi dell'Unione?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione
(5 maggio 1994)**

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, la Comunità è destinataria del 20 % circa delle esportazioni mondiali di legno tropicale ⁽¹⁾. Le importazioni comunitarie di legno tropicale possono essere divise in quattro categorie, nell'ambito delle quali si adopera comunque come unità di misura l'equivalente legno tondo. Il termite equivalente legno tondo (RE) corrisponde ai tronchi necessari per ottenere prodotti lavorati come il legname, i piallacci e il compensato.

I dati del 1992 relativi all'interna Comunità sono i seguenti ⁽²⁾:

Tronchi	2 280 000 m ³ RE
Legname	4 280 000 m ³ RE
Compensato	3 450 000 m ³ RE
Piallacci	390 000 m ³ RE

La quota delle importazioni dei diversi Stati membri in percentuale delle importazioni comunitarie nel 1992 è stata la seguente:

Tronchi:

Francia	38,5 %
Italia	19,2 %
Spagna	14,9 %
Germania	12,3 %
Grecia	7,6 %
Paesi Bassi	5,1 %
Belgio	1,5 %
Regno Unito	8,8 %
Danimarca	0,1 %

Legname:

Paesi Bassi	20,5 %
Regno Unito	15,8 %
Italia	15,2 %
Francia	14,7 %
Germania	13,9 %
Spagna	11,3 %
Belgio	6,9 %
Grecia	0,9 %
Danimarca	0,8 %

Piallacci/Compensato:

Regno Unito	36,6 %
Germania	17,3 %
Francia	15,2 %
Paesi Bassi	13,2 %
Belgio	9,5 %

Italia	3,8 %
Danimarca	3,5 %
Spagna	0,7 %
Grecia	0,2 %

- ⁽¹⁾ Environmental Strategies Europe, rapporto presentato alla Commissione della Comunità europee, volume 1, settembre 1992, pag. 2.
⁽²⁾ Le cifre si riferiscono alle statistiche pubblicate dall'Unione per il commercio del legno tropicale nella CEE, Edizione 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3674/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(3 gennaio 1994)

(94/C 340/105)

Oggetto: Apertura del mercato degli USA ai servizi marittimi e all'acciaio

Può dire la Commissione se gli USA intendono, e in caso affermativo quando, accettare di aprire i loro mercati ai servizi marittimi e all'acciaio nonché di ridurre i dazi sui prodotti tessili?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(8 aprile 1994)

Per quanto riguarda i trasporti marittimi, i negoziati del GATS (GATS: General Agreement on Trade in Services) non sono stati conclusi ed è stato concordato un programma di lavoro, al quale gli Stati Uniti d'America hanno annunciato la loro partecipazione attiva, nell'intento di perseguire la liberalizzazione dei vari aspetti commerciali di questo settore (accesso ai carichi, servizi ausiliari, accesso alle strutture portuali). I negoziati si dovranno concludere nel giugno 1996 e nel frattempo saranno sospesi gli obblighi del GATS, in particolare la clausola NPF, nei confronti dei paesi che non hanno confermato il loro impegno in questo settore. Si tratta degli Stati Uniti, del Giappone e della Comunità i quali, considerati i risultati insufficienti in questa fase del negoziato, hanno ritirato le offerte d'impegno.

Per quanto riguarda il settore dell'acciaio, ed essendo scaduti, il 31 marzo 1992, gli accordi di autolimitazione, non esistono ostacoli all'importazione in contraddizione con il GATT. Le autorità americane mantengono i diritti antidumping e antisovvezioni nei confronti di alcuni prodotti siderurgici provenienti da taluni Stati membri. La Comunità non contesta la legittimità di questi strumenti di difesa commerciale, ma ritiene che alcuni aspetti delle

procedure seguite dalle autorità americane non siano conformi alle norme internazionali applicabili. Di conseguenza essa ha sottoposto la controversia ad un comitato GATT. Inoltre, con la conclusione dell'Uruguay Round, gli Stati Uniti si sono impegnati a ridurre gradualmente i dazi doganali in questo settore, fino alla loro soppressione completa alla fine del periodo di transizione di dieci anni.

La riduzione delle punte tariffarie americane sulle importazioni di prodotti tessili provenienti dall'Unione europea è stato un obiettivo prioritario della Commissione nel corso dei negoziati dell'Uruguay Round. Gli Stati Uniti hanno offerto una riduzione del 40 % dei dazi doganali superiori al 15 % e del 30 % sul complesso dei dazi doganali relativi ai prodotti tessili esportati dall'industria europea. Queste concessioni sono particolarmente importanti nei settori del lino, della seta e della lana.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3684/93

di Günter Topmann (PSE)

alla Commissione

(3 gennaio 1994)

(94/C 340/106)

Oggetto: Tassazione dei trasporti di merci su strada

Secondo informazioni sinora non smentite il governo olandese avrebbe deciso una compensazione integrale in relazione all'aumento delle imposte sugli oli minerali applicate al carburante diesel che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1994. Ciò significa che, da una parte, l'aumento dell'imposta sugli oli minerali graverebbe in ugual misura su tutti i veicoli diesel ma, dall'altra, che solo gli imprenditori olandesi vedrebbero totalmente o parzialmente compensato questo onere supplementare mediante una corrispondente riduzione di un'altra imposta.

1. Può confermare la Commissione questa intenzione e le sue conseguenze?
2. Non ravvisa in questo progetto un parallelo con la posizione assunta dal governo della Repubblica federale di Germania nel 1989, quando intendeva compensare l'introduzione di un pedaggio stradale con una contemporanea riduzione dell'imposta sui veicoli a motore?
3. Intende la Commissione, nel caso in cui esista tale parallelo, presentare un ricorso per violazione dell'articolo 76 del Trattato CEE?
4. Può la Commissione, in considerazione della suddetta intenzione del governo olandese, confermare l'inefficacia giuridica della nota protocollare adottata dal Consiglio Ecofin il 25 ottobre 1993 nell'ambito della direttiva sulla tassazione di determinati veicoli a motore per il trasporto di merci?

Risposta data dal sig. Matutes a nome della Commissione

(5 aprile 1994)

1. Il governo olandese ha informato la Commissione della sua intenzione di aumentare le accise sugli oli minerali e ridurre al contempo le tasse sugli autoveicoli. I particolari delle misure non sono ancora stati comunicati alla Commissione.

Dato però che analoghi provvedimenti saranno probabilmente presi in diversi altri Stati membri e considerato che, in pratica, i trasportatori acquistano la maggiore parte del carburante nel loro paese, nessuna particolare nazionalità dei trasportatori comunitari dovrebbe risultare più penalizzata di altre.

2. Malgrado le apparenti somiglianze di questo caso, in termini di conseguenze, con la situazione tedesca del 1989, la circostanze sono tuttavia diverse.

3. La direttiva 92/81/CEE del 19 ottobre 1992 ⁽¹⁾ relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali ha stabilito aliquote minime per le accise applicabili a taluni oli minerali e quindi gli Stati membri hanno la facoltà di applicare le aliquote ritenute appropriate, a condizione che esse siano superiori ai livelli minimi.

D'altro lato, dopo l'adozione della direttiva 93/89/CEE del 25 ottobre 1993 ⁽²⁾, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture, gli Stati membri possono modificare le aliquote delle tasse sugli autoveicoli, a condizione di rispettare i livelli minimi stabiliti dalla direttiva. Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva entro il 1° gennaio 1995, ma possono farlo anche prima.

Le disposizioni almeno dell'ultima direttiva costituiscono norme comuni, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1 del Trattato. Ciò significa che l'articolo 76, il quale disciplina il periodo di transizione «fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'articolo 75» non è più applicabile relativamente agli aspetti trattati nella direttiva. D'altro lato, l'iniziativa tedesca risale al 1989 quando nel settore non esistevano norme comuni ed era quindi di applicazione l'articolo 76.

4. Come menzionato al paragrafo 1, non sono ancora noti i particolari della misura olandese proposta. La Commissione tuttavia non ha motivi per mettere in dubbio l'efficacia degli impegni politici assunti dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 316 del 31. 10. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 279 del 12. 11. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3687/93

di Juan Colino Salamanca (PSE)

alla Commissione

(3 gennaio 1994)

(94/C 340/107)

Oggetto: Aiuti al reddito agricolo nella comunità autonoma di Castiglia-León

In data 16 marzo 1993 la Commissione ha approvato il programma spagnolo di aiuti al reddito degli agricoltori della comunità autonoma di Castiglia-León e la concessione del relativo contributo comunitario. Conformemente alla normativa in materia, si tratta di aiuti comunitari a favore degli agricoltori per i quali l'attività agricola rappresenta l'occupazione principale. Ciononostante, secondo alcune notizie pubblicate e di cui dispone l'interrogante, le autorità della comunità autonoma di Castiglia-León si servono del cofinanziamento ottenuto come di un fondo che successivamente ridistribuiscono, nella fattispecie, tra tutti i coltivatori di barbabietole — si tratti o meno di agricoltori per i quali l'attività agricola rappresenta l'occupazione principale.

1. Può la Commissione confermare tali notizie?
2. Ritiene essa giuridicamente corretto questo comportamento della comunità autonoma di Castiglia-León?
3. Quali misure intende adottare, se del caso, affinché gli aiuti cofinanziati dalla Comunità a titolo del suddetto programma di aiuti al reddito agricolo siano erogati ai legittimi destinatari, ovvero ai coltivatori che svolgono l'attività agricola quale occupazione principale?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**

(3 marzo 1994)

1. No. La Commissione non dispone di informazioni secondo cui le autorità spagnole non applicano correttamente la decisione alla quale fa riferimento l'onorevole parlamentare.
2. Simili eventuali comportamenti da parte delle autorità sarebbero giuridicamente scorretti.
3. Come si è detto, la Commissione non dispone di prove in merito, ma chiederà alla autorità spagnole le dovute assicurazioni sulla conformità del programma agli obiettivi per i quali è stato adottato dalla Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3695/93

di Dagmar Roth-Behrendt (PSE)

alla Commissione

(3 gennaio 1994)

(94/C 340/108)

Oggetto: Attuazione e verifica del regolamento sull'ecogestione e audit

Con riferimento all'attuazione e verifica del regolamento sull'ecogestione e audit (CEE) n. 1836/93 ⁽¹⁾, potrebbe la Commissione far sapere:

1. Se sussisterà un nesso tra l'ecomarchio CE e l'ecoaudit nel senso che l'ecomarchio verrà assegnato solo a prodotti fabbricati da imprese che partecipano anche all'ecoaudit?
2. Quali provvedimenti di promozione delle piccole e medie imprese (PMI) adotterà la Commissione per consentire e/o agevolare la partecipazione delle stesse all'ecoaudit?
3. Quale sarà l'importo complessivo degli incentivi per l'ecoaudit nel 1994?
4. Qual è stato l'esito della gara d'appalto 93/C 247/06 ⁽²⁾? Intende la Commissione indire, a scadenza ravvicinata, altre gare d'appalto di questo tipo?
5. Assumerà l'Agenzia per l'ambiente di Copenaghen compiti in ordine all'ecoaudit? In caso affermativo, quali?

⁽¹⁾ GU n. L 168 del 10. 7. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 247 del 10. 9. 1993, pag. 6.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(8 aprile 1994)

1. No: i due progetti sono separati e distinti.
2. La Commissione discuterà con il comitato istituito in base all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1836/93 di eventuali proposte al Consiglio. Nel frattempo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sono apparsi inviti a partecipare a progetti pilota destinati a preparare, promuovere o agevolare la partecipazione di imprese all'ecogestione e all'audit. L'invito è destinato soprattutto alle piccole e medie imprese.

Inoltre l'attuazione del regolamento è una priorità del programma Life per il 1994, conformemente al regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio ⁽¹⁾.

3. Si possono utilizzare varie linee di bilancio per promuovere l'eco-audit 1994 (Life, attuazione della legisla-

zione ambientale, ecc.). Non è perciò possibile quantificare le eventuali risorse.

4. Questo invito a presentare proposte è stato diviso in due parti. La scadenza della prima è stata il 31 ottobre 1993; sono pervenute 140 proposte. Alla scadenza della seconda, il 31 dicembre 1993, sono pervenute 200 proposte che la Commissione sta valutando. Per ora non si sono pianificati altri inviti a presentare proposte.

5. Attualmente, nel settore, non è prevista nessuna attività, tuttavia, alla luce delle necessità e dell'esperienza, si potrebbe riprendere in considerazione la questione.

(¹) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3715/93

di Alex Smith (PSE)
alla Commissione
(3 gennaio 1994)
(94/C 340/109)

Oggetto: Programma quadro nel settore scientifico

Può la Commissione far sapere quali misure sono state adottate per affidare a professionisti esterni l'analisi dell'efficacia del programma quadro in campo scientifico per quanto riguarda il raggiungimento dei suoi obiettivi? Quali sono i progetti della Commissione per migliorare la trasparenza della sua procedura di revisione dei programmi?

**Risposta data dal prof. Ruberti
a nome della Commissione
(30 marzo 1994)**

I programmi specifici RST (ricerca e sviluppo tecnologico) della Comunità sono oggetto da diversi anni di una valutazione sistematica, a cura di esperti esterni indipendenti. Le relazioni che valutano l'efficacia dei programmi di RST e il raggiungimento degli obiettivi fissati sono pubblicate e diffuse ampiamente per aumentare la trasparenza delle attività RST comunitarie. La Commissione intende inoltre elaborare, nel contesto del IV programma quadro, modalità speciali per migliorare ulteriormente il processo di valutazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3745/93

di Iñigo Mendez de Vigo (PPE)
alla Commissione
(3 gennaio 1994)
(94/C 340/110)

Oggetto: Esportazioni di pomodori marocchini nell'Unione europea

Da diverso tempo produttori e esportatori di pomodori delle Canarie lamentano la mancanza di una regolamentazione comunitaria relativa alle esportazioni nell'Unione europea di pomodori provenienti dal Regno del Marocco. La situazione è particolarmente grave nei mesi che vanno da novembre ad aprile, allorché non vigono per i produttori dell'Unione i prezzi di riferimento.

La situazione di «esportazione selvaggia» di pomodori marocchini nell'Unione è stata più volte denunciata alle istanze comunitarie senza che finora sia stata presa alcuna misura legale. Nell'ultima settimana le esportazioni marocchine, con oltre un milione di cassette, sono state il doppio della produzione canaria, con grave pregiudizio per il settore.

Quali misure concrete pensa di prendere la Commissione per ovviare al pregiudizio economico che subiscono i produttori di pomodori delle Canarie?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(12 aprile 1994)**

Il mercato comunitario del pomodoro presenta una situazione eccedentaria quasi tutto l'anno. Tale situazione, aggravatasi nel corso delle ultime due campagne, deriva dall'aumento della produzione comunitaria, notevole soprattutto fuori stagione.

A questa produzione si aggiungono le importazioni provenienti dal Marocco, concentrate nei mesi invernali.

Per il momento la Commissione, in contatto permanente con le autorità marocchine, sta mettendo a punto una procedura di sorveglianza dei mercati e di informazione sui flussi di scambi, al fine di garantire l'equilibrio dei mercati stessi e di evitare eventuali perturbazioni.

L'offerta comunitaria presentata al GATT prevede la definizione di un prezzo di entrata per i pomodori per tutta la durata della campagna.

Il rinnovo dell'accordo tra la Comunità e il Marocco, la cui discussione è stata appena avviata, dovrebbe essere l'occasione per ricercare le misure atte ad assicurare la stabilità del mercato.

Nel quadro della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli si potrebbe esaminare

una serie di misure a più lungo termine relative al settore comunitario del pomodoro.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3746/93

di Luigi Vertemati (PSE)
alla Commissione
(3 gennaio 1994)
(94/C 340/111)

Oggetto: Iniziative comunitarie per il recupero di edifici di interesse storico

Esistono iniziative comunitarie per il riutilizzo a scopi socio-culturali degli edifici storici da recuperare?

— In caso positivo, esiste un coordinamento fra la Comunità e i fondi nazionali per questo tipo di interventi?

Inoltre, a quali criteri si riferisce la Comunità per la selezione dei progetti e quali requisiti sono richiesti?

— In caso negativo, come giudica la Commissione l'idea proposta di far finanziare dalla Comunità il restauro di alcuni edifici di interesse storico da utilizzare come luoghi per iniziative sociali o culturali?

Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione
(29 aprile 1994)

Conformemente all'articolo 128 del Trattato CEE gli Stati membri sono sovrani in materia di politica culturale e in particolare per quanto riguarda la gestione del loro patrimonio architettonico, mentre la Comunità, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, ha il compito di incoraggiare la cooperazione tra Stati membri ed eventualmente appoggiare e completare la loro azione.

Nel quadro della sua azione a favore della salvaguardia del patrimonio, da tempo la Comunità ha promosso un programma per la conservazione del patrimonio architettonico europeo, accordando, generalmente su richiesta del Parlamento e grazie al suo appoggio, un sostegno finanziario a taluni monumenti e siti d'eccezione.

Il programma a favore della conservazione del patrimonio architettonico europeo, organizzato dalla Commissione e imperniato ogni anno su un tema diverso, tende soprattutto a sensibilizzare il cittadino europeo, i professionisti e gli organi competenti a livello regionale o nazionale in materia di tutela e di valorizzazione del patrimonio.

La selezione dei progetti viene effettuata in base al parere di una giuria composta di dodici esperti indipendenti e secondo criteri relativi alla qualità dei monumenti e ai lavori di conservazione proposti. In tale contesto viene considerata anche la destinazione attuale o futuro del monumento.

Inoltre la Commissione, nell'elaborazione, attualmente in corso, della sua comunicazione in materia di patrimonio culturale, non tralascerà di tener conto delle osservazioni formulate dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3761/93

di Sir James Scott-Hopkins (PPE)
alla Commissione
(12 gennaio 1994)
(94/C 340/112)

Oggetto: Definizione di «sussidiarietà»

Può la Commissione far sapere il significato che attribuisce al termine «sussidiarietà» nei suoi documenti ufficiali?

Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione
(13 aprile 1994)

La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare ai documenti della Commissione già portati a conoscenza dal Parlamento e in particolare alla sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento del 27 ottobre 1992⁽¹⁾, sul principio di sussidiarietà.

⁽¹⁾ Doc. SEC(92) 1990 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3763/93

di Sir James Scott-Hopkins (PPE)
alla Commissione
(12 gennaio 1994)
(94/C 340/113)

Oggetto: Istituzione di un'unità di deregolamentazione

Può la Commissione comunicare quando prevede di istituire un'unità di deregolamentazione che individui i settori in cui la legislazione comunitaria è eccessivamente prescrittiva e promuova l'adozione di atti legislativi che abrogano tali norme e regolamenti?

**Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione**
(14 aprile 1994)

La Commissione desidera far presente all'onorevole parlamentare che compito dei suoi servizi, nel loro insieme, è controllare il rispetto della sussidiarietà, sotto l'autorità del Collegio e nel quadro del coordinamento garantito dal segretariato generale e dal servizio giuridico.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3764/93
di Patrick Cooney (PPE) e John Cushnahan (PPE)
alla Commissione
(12 gennaio 1994)
(94/C 340/114)

Oggetto: Piano di sviluppo nazionale irlandese

Può la Commissione far sapere se il piano di sviluppo nazionale irlandese, recentemente presentatole, determinerà una riduzione della spesa pro capite nella sottoregione del Sud-Est?

Considerando che l'organismo amministrativo subregionale del Sud-Est, nella sua relazione al governo irlandese, riconosce ad una serie di progetti infrastrutturali nel settore dei trasporti (tra cui strade e ferrovie) un'importanza vitale ai fini dello sviluppo della zona, intende la Commissione intervenire per assicurare che al Sud-Est irlandese venga destinata una percentuale equa di stanziamenti comunitari consentendo, pertanto, l'avvio di tali progetti?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione**
(15 aprile 1994)

La presentazione del piano di sviluppo nazionale è la prima fase di un processo che porterà all'adozione del quadro comunitario di sostegno da parte della Commissione in collaborazione con le autorità irlandesi. Gli interventi da sostenere nel periodo 1994-1999 verranno definiti nel quadro del QCS e le risorse verranno destinate di conseguenza. In Irlanda l'assistenza comunitaria non verrà concessa su base regionale. Il contributo finanziario della Comunità nel Sud-Est dipenderà dalle spese assunte dal settore pubblico e privato nella sottoregione per attuare le misure del QCS. L'onorevole parlamentare è probabilmente a conoscenza del fatto che il piano indica (pag. 150) il volume previsto di spesa a carico della sottoregione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3786/93
di Edward Kellett-Bowman (PPE)
alla Commissione
(12 gennaio 1994)
(94/C 340/115)

Oggetto: Condizioni nei mattatoi comunitari

A seguito di notizie recenti sulla mancanza di condizioni di macellazione accettabili sotto il profilo umano in taluni mattatoi spagnoli, potrebbe la Commissione illustrare quali controlli essa ha operato per garantire che siano rispettati gli standard comunitari per i macelli negli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione**
(14 aprile 1994)

Le condizioni sanitarie relative alla produzione e alla commercializzazione di carni fresche sono fissate dalla direttiva 64/433/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, aggiornata dalla direttiva 91/497/CEE⁽²⁾. Inoltre norme relative allo stordimento degli animali prima della macellazione sono state stabilite dalla direttiva 74/577/CEE⁽³⁾ del Consiglio, che verrà sostituita dalla direttiva 93/119/CEE⁽⁴⁾ a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Lo strumento giuridico della direttiva consente agli Stati membri destinatari di decidere sulla forma e sui mezzi per realizzare gli obiettivi fissati.

Pertanto le misure di attuazione delle disposizioni comunitarie sono state adottate dalle autorità dei vari Stati membri, conformemente alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti giuridici.

Anche il controllo sull'applicazione di dette misure è stato organizzato secondo le strutture amministrative dei vari Stati membri.

Le ispezioni comunitarie, effettuate periodicamente in tutti gli Stati membri — dal 1985 negli stabilimenti già riconosciuti per gli scambi intracomunitari — mirano a verificare che gli Stati membri assicurino il rispetto della normativa comunitaria e possono eventualmente condurre a richiedere la revoca del riconoscimento di uno stabilimento in caso di inadempienza.

(1) GU n. L 121 del 29. 7. 1964.

(2) GU n. L 268 del 24. 9. 1991.

(3) GU n. L 316 del 26. 11. 1974.

(4) GU n. L 340 del 31. 12. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3793/93

di Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione

(12 gennaio 1994)

(94/C 340/116)

Oggetto: Importanza delle «esenzioni fiscali provvisorie» in ambito comunitario

L'aumento della disoccupazione, a conseguenza della caduta delle attività economiche e degli investimenti, continua ad essere la preoccupazione prioritaria delle autorità economiche che hanno scelto quale mezzo per incentivare gli investimenti, in talune paesi e ambiti regionali, l'esenzione o il bonifico fiscale per determinati tipi di società, il che in ambiente economico è stato definito «vacanze fiscali».

Poiché questo tipo di stimolo dell'attività economica può avere ripercussioni sulle politiche comunitarie e in tutta la Comunità, sarebbe opportuno conoscere l'importanza a questo livello di queste misure nazionali e la loro legittimità sul piano della concorrenza. D'altra parte, se si constata un effetto positivo, la Commissione crede che sarebbe possibile estendere queste misure a tutto il complesso dell'attività imprenditoriale comunitaria?

**Risposta data dal sig. Christophersen
a nome della Commissione**

(13 aprile 1994)

Gli Stati membri utilizzano vari sistemi di incentivi fiscali per incoraggiare l'investimento e l'attività economica sul loro territorio.

Queste azioni rientrano nel settore di competenza degli Stati membri. Nondimeno le esenzioni fiscali sono assimilate ad aiuti di Stato, qualora siano basate su criteri settoriali o regionali. In questo caso esse devono rispettare le disposizioni previste agli articoli 92-94 del Trattato CEE, che autorizzano aiuti specifici a talune condizioni, e particolarmente a patto che non incidano sugli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 101 del Trattato CEE, un'iniziativa comunitaria di armonizzazione dei regimi fiscali per le imprese potrebbe intervenire solo qualora queste disposizioni nazionali avessero una diretta incidenza sulla realizzazione o sul funzionamento del mercato comune. Essa assumerebbe la forma di una direttiva del Consiglio deliberante all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento e del Comitato economico e sociale.

Per quel che riguarda la posizione della Commissione, occorre osservare che nel suo recente «Libro bianco su crescita, competitività, occupazione»⁽¹⁾ non ha trovato posto l'idea di una generalizzazione delle misure fiscali a favore degli investimenti, benché uno degli scopi perseguiti sia anche quello di stimolare gli investimenti stessi. Da una

parte, infatti, il deterioramento della situazione delle finanze pubbliche nella Comunità non lo consentirebbe; dall'altra, simili misure potrebbero ulteriormente aggravare le distorsioni che accentuano la sostituzione del lavoro col capitale. Sono invece formulati vari suggerimenti in merito a misure fiscali mirate a favore dell'occupazione. Viene così consigliato alla maggior parte degli Stati membri di alleggerire gli oneri fiscali e sociali che pesano troppo sui bassi salari, come contropartita di una omogenea tassazione del CO₂ o dei redditi da capitale finanziario. Analogamente, per stimolare le imprese ad investire di più nel campo scientifico, il Libro bianco suggerisce lo sviluppo di sistemi di «credito d'imposta/ricerca» a livello degli Stati membri.

(¹) Doc. COM(93) 700 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3796/93

di Jean-Pierre Raffin (V)

alla Commissione

(12 gennaio 1994)

(94/C 340/117)

Oggetto: Tariffazione medica

La nuova «Convenzione nazionale destinata a disciplinare i rapporti tra i medici e le casse di assicurazione malattia» prevede al suo articolo 9 un «Settore con onorari differenziati» a seconda che i medici siano o meno già insediati.

La precedente convenzione era stata annullata dal Consiglio di Stato, per cui l'attuale regime si basa sull'esistenza di tre regimi finanziari: medici del settore 1, medici del settore 2 e medici non convenzionati. Nel settore 1 i medici fatturano le loro consultazioni in base al prontuario della convenzione. Nel settore 2 i medici fatturano la loro opera al di là del tariffario della convenzione ed il paziente viene rimborsato dalla cassa di previdenza sociale sulla stessa base.

La nuova convenzione ha come effetto il mantenimento del regime vantaggioso relativamente al settore 2, vale a dire a quei medici che hanno svolto un periodo di attività negli ospedali pubblici francesi — quindi senza equivalenza europea — posti occupati quasi esclusivamente da cittadini francesi ovvero ai medici già stabiliti.

Per quanto attiene alle disposizioni degli articoli 52 e seguenti del Trattato CEE sul «diritto di stabilimento», ed in particolare all'articolo 53 che vieta ogni ulteriore restrizione, può uno Stato membro istituire un doppio regime in materia di stabilimento di professioni liberali, in particolare quella dei medici, relativamente alla quale il regime più vantaggioso è riservato a coloro che sono già in loco — il che avrà come effetto di limitare l'arrivo di medici dalla Comunità — e a coloro che sulla base dei requisiti richiesti sarebbero in pratica necessariamente francesi?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione
(14 aprile 1994)**

Ogni discriminazione, manifesta o velata, sulla base della nazionalità è vietata dal diritto comunitario, in particolare dall'articolo 52 del Trattato CEE relativo al diritto di stabilimento.

Di conseguenza, qualora la nuova convenzione francese riservasse di fatto la remunerazione più vantaggiosa a coloro che sono necessariamente francesi, essa sarebbe contraria al diritto comunitario.

La Commissione prenderà contatto con le autorità francesi per esaminare la portata di questa nuova convenzione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3801/93
di José Apolinário (PSE)
alla Commissione
(12 gennaio 1994)
(94/C 340/118)**

Oggetto: Aiuti straordinari ai produttori delle zone contaminate dalla peste suina africana

Premesso che la comparsa di vari focolai di peste suina nell'Alentejo (Portogallo) ha indotto il comitato veterinario permanente a vietare la commercializzazione dei suini provenienti da detta regione, quali sostegni specifici ha concesso la Comunità ai suinicoltori onde ridurre le relative perdite di reddito?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(29 marzo 1994)**

Ai fini del commercio intracomunitario, il 1° aprile 1993 il Portogallo è stato dichiarato indenne da peste suina africana. La malattia ha fatto la sua ricomparsa nella regione di Alentejo nell'agosto '93: nel periodo da agosto a dicembre nella regione sono stati segnalati dieci focolai.

Dato che il virus della malattia può propagarsi attraverso gli scambi di suini vivi, di carni suine fresche e di alcuni prodotti a base di carni suine, il 15 ottobre la Commissione ha adottato la decisione 93/531/CEE⁽¹⁾ volta a tutelare il patrimonio suinicolo degli altri Stati membri. Con tale decisione è stato posto un divieto alle esportazioni, poi revocato il 19 novembre data la possibilità di regionalizzare il commercio di suini vivi e di carni suine. Con la decisione 93/602/CEE⁽²⁾ della Commissione sono state mantenute

alcune limitazioni per 11 comuni della regione di Alentejo, ridotti a 4 nel gennaio successivo.

Conformemente all'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽³⁾, la Comunità può concedere contributi finanziari per l'eradicazione di tale malattia. I contributi riguardano le spese sostenute per gli animali contaminati. Quest'ultima decisione non prevede invece aiuti a favore degli allevatori che subiscono perdite economiche a causa delle restrizioni commerciali.

⁽¹⁾ GU n. L 258 del 16. 10. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993.

⁽³⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3857/93

**di James Elles (PPE)
alla Commissione
(17 gennaio 1994)
(94/C 340/119)**

Oggetto: Personale delle istituzioni comunitarie

1. Quali criteri impiega la Commissione europea per valutare se un funzionario debba essere promosso? Quale importanza ad esempio viene attribuita all'età in questa procedura di valutazione?

2. Qual è la politica della Commissione con riguardo alla mobilità del suo personale? Esistono orientamenti precisi con riguardo al periodo massimo di permanenza di un funzionario su un posto specifico?

3. Con riguardo al comando di funzionari nazionali presso la Commissione, qual è stato il volume di questi comandi nel periodo 1988-1992?

4. Qual è il rapporto tra il numero totale dei funzionari nazionali che prestano servizio nella CE rispetto al numero totale di quelli che lavorano nei dodici Stati membri comunitari?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione
(6 aprile 1994)**

1. I comitati di promozione adottano gli elenchi dei funzionari ritenuti più meritevoli sulla base dei criteri seguenti:

— il merito, la cui valutazione figura nelle note di qualifica;

— a pari merito, la carriera, che tiene conto dell'anzianità di servizio nel grado e nella categoria nonché dell'età del funzionario.

Le proposte di promozione delle Direzioni generali prendono in considerazione questi elementi.

2. La mobilità è un elemento essenziale della politica del personale della Commissione. Gli orientamenti accolti prevedono che detta mobilità si applica ai funzionari delle carriere inferiori delle categorie A e B che esercitano le stesse mansioni da più di 3 anni e a quelli delle carriere intermedie di queste categorie che esercitano le stesse funzioni da più di 5 anni. Questi orientamenti non sono vincolati e debbono tener conto di altri fattori quali l'età del funzionario o l'interesse del servizio.

3. Il numero di esperti nazionali comandati (ENC) retribuiti sulla linea di bilancio A-1520 è stato, un uomini/anno, di:

- 1988: 240,
- 1989: 286,
- 1990: 400,
- 1991: 600,
- 1992: 650.

Bisogna notare che fino al 1990 una parte degli ENC poteva essere finanziata sui mini-bilanci.

4. All'inizio del 1994 il numero globale di funzionari ed agenti temporanei retribuiti sul bilancio di funzionamento, in servizio alla Commissione, era di 13 955. Secondo i conti nazionali SEC aggregati, pubblicati da Eurostat, il numero di persone occupate nei servizi pubblici degli Stati membri ammontava nel 1991 e 12 200 000 (settore governo centrale). Il rapporto è quindi dello 0,12 %.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3858/93

di James Elles (PPE)
alla Commissione
(17 gennaio 1994)
(94/C 340/120)

Oggetto: Requisiti tecnici e commerciali

In conformità della legislazione del Regno Unito la regolare applicazione dei requisiti tecnici e commerciali è di competenza regionale sia per le regolamentazioni nazionali che per quelle comunitarie. La Commissione è convinta che si tratti

di un mezzo efficace per garantire la completa attuazione della regolamentazione comunitaria sui requisiti tecnici?

Ci sono altri paesi comunitari in cui funziona un'analogha struttura per garantire l'efficace applicazione dei requisiti tecnici europei?

In caso negativo, la Commissione è convinta che altri paesi possano imparare dall'esperienza del Regno Unito e creare organismi regionali per i requisiti tecnici?

Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione

(26 aprile 1994)

Le modalità d'applicazione del diritto comunitario negli Stati membri sono di pertinenza esclusiva di questi ultimi. La Commissione ha però il diritto di vigilare affinché le misure di controllo del mercato, come quelle applicate nel Regno Unito dai funzionari responsabili delle norme tecniche e commerciali, e che riguardino leggi attinenti al funzionamento del mercato unico europeo, siano applicate efficacemente in tutti gli Stati membri.

In alcuni Stati membri tale controllo è centralizzato; in altri, dotati di struttura federale, esso spetta alle autorità regionali decentrate (come i Länder in Germania). Nel Regno Unito esse rientra tra le responsabilità della autorità locali, sebbene queste ultime siano tenute a riferire all'amministrazione centrale in merito alle proprie attività.

La Commissione non ritiene che le differenze di struttura organizzativa tra gli Stati membri si ripercuotano necessariamente sull'efficacia del controllo del mercato. Un sistema centralizzato può ad esempio prevedere l'esistenza di numerose sedi regionali dell'autorità centrale di controllo e funzionare così con lo stesso grado di efficienza di un sistema su base regionale. È tuttavia da rilevare che proprio dal Regno Unito proviene una cospicua percentuale delle notifiche alla Commissione che vengono effettuate nel quadro di certe procedure per i casi urgenti. Ciò potrebbe significare che i problemi incontrati nel Regno Unito sono più numerosi che altrove, o che è maggiore la percentuale di notifiche per i casi rilevati. Questa abitudine a ricorrere se del caso alla notifica andrebbe sviluppata con coerenza, utilizzando i mezzi più consoni alla situazione di ciascuno Stato membro.

Un metodo di più efficace applicazione delle disposizioni comunitarie viene delineato dalla Commissione nella sua comunicazione sul potenziamento della cooperazione amministrativa nell'attuazione ed applicazione del diritto comunitario nel mercato interno⁽¹⁾. La Commissione procederà a una verifica periodica del progresso di tale cooperazione nella sua relazione annuale sul funzionamento del mercato interno.

⁽¹⁾ Doc. COM(94) 29 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3863/93
di Carlos Perreau de Pinninck Domenech (RDE)

alla Commissione
 (17 gennaio 1994)
 (94/C 340/121)

Oggetto: Edificio Berlaymont

Può la Commissione comunicare quale sarà il costo del rinnovamento dell'edificio Berlaymont e quando si prevede che esso possa essere nuovamente utilizzato?

Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione
 (3 marzo 1994)

La ristrutturazione del Berlaymont è di esclusiva responsabilità del proprietario, cioè la SA Berlaymont, di cui lo Stato belga è azionista di maggioranza.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3867/93

di Nel van Dijk (V)
 alla Commissione
 (9 dicembre 1993)
 (94/C 340/122)

Oggetto: Nuovi fenomeni di inquinamento della Mosa in Vallonia

Secondo quanto viene riferito, l'ente idrico Brabantse Biesbosch non può più effettuare derivazioni idriche dalla Mosa per la produzione di acqua potabile — destinata a un milione e mezzo di olandesi — questa volta (la sesta quest'anno) a causa di un forte incremento delle concentrazioni di piridina e etere diisopropilico. È la Commissione a conoscenza di tale situazione?

Alla luce della sentenza in data 2 febbraio 1982 (73/81) della Corte di giustizia delle Comunità europee — che ha condannato il Belgio per mancata trasposizione della direttiva 75/440/CEE ⁽¹⁾ sulle acque superficiali destinata alla produzione di acqua potabile — concorda la Commissione con l'interrogante nel ritenere che sia ormai tempo di emettere un parere motivato ex articolo 171, paragrafo 2, che specifichi i punti per i quali il Belgio è inadempiente rispetto alla citata sentenza? Ciò le permetterebbe di adire successivamente la Corte di giustizia e, in tale sede, di indicare le ammende o penali di mora forfetarie (per es. 1 fiorino al giorno per ogni cittadino olandese danneggiato) da imporre al Belgio?

È disposta la Commissione ad insediare di propria iniziativa, e in tempi quanto più possibile brevi, una commissione internazionale per la protezione della Mosa, in modo da

ottenere da tutte le regioni e gli Stati membri rivieraschi un deciso miglioramento della qualità delle acque?

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 26.

Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
 (28 marzo 1994)

Ai sensi della legislazione comunitaria in materia, non è previsto alcun obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione in caso di sospensione dell'estrazione di acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile. Alla Commissione non sono pervenute informazioni dettagliate sulla situazione specifica descritta dall'onorevole parlamentare.

Nella sentenza del 2 febbraio 1982, la Corte di giustizia ha constatato che, con la mancata adozione entro i termini prescritti delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 75/440/CEE concernente la qualità delle acque superficiali destinata alla produzione di acqua potabile negli Stati membri, il Belgio non ha adempiuto agli obblighi derivanti dal Trattato.

A seguito della sentenza in questione, il Belgio ha inviato alla Commissione il decreto regio del 25 settembre 1984 che stabilisce norme generali in materia di obiettivi di qualità delle acque dolci di superficie destinate alla produzione di acqua potabile, che rappresenta un inizio di trasposizione corretta della direttiva summenzionata.

Una seconda sentenza della Corte, dell'11 giugno 1991, rileva che non avendo comunicato le misure adottate per attuare questa direttiva e la direttiva 79/869/CEE ⁽¹⁾ relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri e non avendo adottato le misure richieste per la relativa applicazione nella regione fiamminga e in quella vallone, il Belgio non ha adempiuto ai suoi obblighi.

La Commissione sta rivedendo la propria politica per quanto riguarda le azioni basate sull'articolo 171 del Trattato CEE modificato dal Trattato sull'Unione europea, in particolare in merito a una seconda condanna da parte della Corte e alle sanzioni applicabili in tale eventualità.

Le competenze derivanti alle istituzioni dal Trattato CEE in materia di relazioni esterne, si tratti di basi giuridiche specifiche agli accordi internazionali (articoli 113 e 238) o di basi giuridiche interne, in applicazione della giurisprudenza AETR, riguardano esclusivamente i rapporti con i paesi terzi. Viceversa, i rapporti tra la Comunità e i suoi Stati membri non riguardano l'ordine giuridico internazionale, ma esclusivamente quello comunitario, e non sono pertanto disciplinati da convenzioni internazionali, bensì dai Trattati comunitari e dagli atti adottati dalle istituzioni.

Nell'ambito della direttiva 76/464/CEE ⁽²⁾ concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, la Commissione dispone di uno strumento di coordinamento per ridurre l'inquinamento delle acque provocato da determinate sostanze. L'articolo 7, paragrafo 7 della direttiva in questione prevede infatti un confronto tra i programmi degli Stati membri. La Commissione chiederà informazioni alla Francia, al Belgio e ai Paesi Bassi in merito ai rispettivi programmi per la Mosa e procederà a raffrontarli.

(1) GU n. L 271 del 29. 10. 1979.

(2) GU n. L 129 del 18. 5. 1976.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3873/93

di Bartho Pronk (PPE)

alla Commissione

(24 gennaio 1994)

(94/C 340/123)

Oggetto: Spazio economico europeo (SEE)

Risulta che imprese svedesi quali Scania e Ericsson intendano attualmente ristrutturare drasticamente le proprie filiali estere (soprattutto quelle nei Paesi Bassi). Si tratta di imprese che, all'interno della CE, hanno beneficiato di aiuti a favore dello sviluppo di prodotti. Gli investimenti relativi alla fabbricazione dei nuovi prodotti saranno però effettuati in misura crescente in Svezia e non in altri paesi SEE e pertanto si registrerà una perdita di posti di lavoro e di introiti nei Paesi Bassi e in altri paesi dell'Unione.

1. Sa la Commissione in quale misura la tendenza in atto nelle due imprese svedesi interesserà anche altri paesi dell'Unione e altre imprese?
2. Reputa la Commissione che la decisione di effettuare in misura crescente investimenti nel proprio paese possa essere in qualche modo correlata all'entrata in vigore del trattato sullo Spazio economico europeo (SEE)?
3. Ritieni che tale tendenza sia compatibile con gli interessi dell'Unione?
4. In caso negativo, quali misure appropriate sta prendendo in considerazione per contrastare tali sviluppi che rappresentano una seria minaccia per l'occupazione nella Comunità?

Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione

(20 aprile 1994)

Non spetta alla Commissione fare commenti sulle decisioni d'investimento delle singole aziende.

Il fatto che le aziende possano ricevere sostegno all'interno della Comunità per lo sviluppo dei prodotti non autorizza la Commissione a obbligarle a continuare ad investire nella Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3876/93

di Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE)

alla Commissione

(14 dicembre 1993)

(94/C 340/124)

Oggetto: Sigle non universalizzate

Nella convinzione che la chiarezza del linguaggio e dei testi sia un elemento fondamentale del concetto di trasparenza e al fine di evitare assurdità come «innanzitutto l'obiettivo delle BAT (BAT = Best Available Techniques) — e di IPC — è quello di prevenire le emissioni nell'aria . . .», frase contenuta in un testo della Commissione ⁽¹⁾, si chiede alla Commissione se non ritiene necessario evitare l'impiego e la proliferazione di sigle non universalizzate e, in caso affermativo, quali misure intende adottare a tal fine.

(1) Doc. COM(93) 423 def. — GU n. C 311 del 17. 11. 1993, pag. 6.

Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione

(28 gennaio 1994)

La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare nel ritenere auspicabile che in futuro si eviti l'uso di sigle poco usuali. La Commissione provvederà a stilare una nota interna rivolta a tutti i suoi funzionari, affinché l'uso di queste sigle venga evitato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3902/93

di José Valverde López (PPE)

alla Commissione

(24 gennaio 1994)

(94/C 340/125)

Oggetto: Decisione della Commissione sulle misure di protezione prese contro la peste suina africana a Granada (Spagna)

C'è grande indignazione fra i suinicoltori della zona di Granada per la decisione comunitaria di estendere il

cordone sanitario alla provincia di Granada, vietando l'invio ad altri Stati membri di animali vivi di specie suina provenienti da tale provincia, a causa del verificarsi di un unico caso di peste suina africana nella regione, confermato il 19 ottobre 1993.

Ambienti vicini al settore in questione hanno dichiarato che in Germania ci sono voluti ben 77 casi di peste classica perché la CE la considerasse zona colpita e in Portogallo ce ne sono voluti 18 per la chiusura delle frontiere, mentre a Granada ne è bastato uno solo.

Può la Commissione far sapere se questi dati sono assodati e se si può ritenere che a Granada essa abbia applicato la normativa comunitaria con il massimo rigore, mentre in altri casi avrebbe dato prova di estrema elasticità e, in caso affermativo, quali spiegazioni può offrire?

**Risposta data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
(29 aprile 1994)**

Il 19 ottobre 1993 è stato confermato un caso di peste suina africana nella provincia di Granada. Le autorità spagnole lo hanno notificato come il 34° caso, il primo a manifestarsi al di fuori della zona soggetta alle restrizioni di mercato fissate con la decisione 89/21/CEE della Commissione ⁽¹⁾. Le prime indagini epidemiologiche condotte a Granada non hanno portato ad individuare l'origine del contagio, e a fine ottobre è stata compiuta un'ispezione sul posto volta a ottenere nuovi dati sulla situazione patologica. L'8 novembre la Commissione ha imposto, con la decisione 93/575/CEE ⁽²⁾, alcune misure di protezione volte a prevenire la diffusione della malattia negli altri Stati membri, tenuto conto del fatto che il virus della peste suina africana può diffondersi attraverso lo scambio di suini vivi, carni suine fresche e determinati prodotti a base di carni suine. Tali misure sono state revocate il 15 dicembre con la decisione 93/600/CEE ⁽³⁾.

Nell'agosto del 1993 si è avuta la conferma di alcuni casi di peste suina africana in Portogallo, nella regione di Alentejo. Il 15 ottobre, con la decisione 93/531/CEE ⁽⁴⁾, sono state prese alcune misure di protezione, successivamente modificate con altre decisioni, tra cui la decisione 94/122/CEE ⁽⁵⁾ del 28 febbraio 1994. Nel 1993 si sono registrati in Portogallo dieci casi in tutto di questa malattia.

Nella primavera del 1993 diversi Länder tedeschi sono stati colpiti dalla peste suina classica, il che ha giustificato l'introduzione di misure di protezione nel mese di giugno mediante la decisione 93/364/CEE ⁽⁶⁾. In Spagna e in Germania l'insorgenza dei casi viene notificata a livello di provincia e di Kreis, rispettivamente. Le misure di protezione fissate dalla Germania hanno riguardato 24 Kreise. In 24 Kreise l'insorgere della malattia non riguardava i suini originari del luogo, ma le indagini epidemiologiche avevano comunque reso necessarie le misure di protezione. Tali

misure, introdotte alla conferma del 40° caso, sono state più volte modificate. Con la decisione 93/539/CEE ⁽⁷⁾ è stato vietato alla Germania di esportare suini vivi, carni di suini fresche e determinati prodotti a base di carni di suini negli altri Stati membri.

La Commissione, nell'ambito della direttiva 90/425/CEE ⁽⁸⁾ del Consiglio, ha la facoltà di stabilire misure di protezione, qualora l'insorgenza di una malattia metta in serio pericolo gli animali o la salute umana. Tali misure, una volta adottate, tengono conto dell'agente patogeno e della natura della malattia, delle caratteristiche epidemiologiche e delle misure di controllo applicate. Gli stessi criteri vengono automaticamente applicati ogniqualvolta si tratti di proteggere la salute animale ed umana. Le misure stabilite da una decisione riflettono le condizioni necessarie per l'ottemperanza di questi criteri.

⁽¹⁾ GU n. L 9 del 12. 1. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 276 del 9. 11. 1993.

⁽³⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993.

⁽⁴⁾ GU n. L 258 del 16. 10. 1993.

⁽⁵⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1994.

⁽⁶⁾ GU n. L 150 del 22. 6. 1993.

⁽⁷⁾ GU n. L 262 del 21. 10. 1993.

⁽⁸⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3953/93

di Ernest Glinne (PSE)
alla Commissione
(24 gennaio 1994)
(94/C 340/126)

Oggetto: Futura armonizzazione delle leggi relative alla vendita di armi

In Belgio il settore delle armi da fuoco in vendita libera è stato considerevolmente ridotto in seguito a recenti disposizioni legislative.

Tuttavia, per fare un esempio, se l'acquisto di una pistola a pallini è rigorosamente vietato in Belgio, è invece possibile procurarsela senza difficoltà in Francia: è questa la libertà di circolazione?

Esistono grandi differenze tra le regolamentazioni del mercato delle armi da fuoco nei vari Stati membri.

Quale sarà la tendenza dell'uniformazione prevista in via di principio per il 1995?

Quali sono gli orientamenti del futuro consenso europeo?

A che punto sono i lavori preparatori e chi vi partecipa?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
a nome della Commissione**

(12 aprile 1994)

La direttiva 91/477/CEE ⁽¹⁾, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, che figurava fra le misure compensative da attuare prima di giungere alla soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie, classifica le armi in quattro categorie caratterizzate da condizioni diverse di acquisizione e detenzione. L'articolo 3 della direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla direttiva. È possibile pertanto che un'arma appartenente ad una data categoria della direttiva sia soggetta in uno Stato membro al regime previsto dalla direttiva per tale categoria e che, in un altro Stato membro, che si avvale della facoltà citata, sia invece soggetta ad un regime più rigoroso corrispondente a quello previsto dalla direttiva per una categoria superiore.

Tenuto conto delle disposizioni della direttiva per quanto riguarda, da un lato, il possesso di un'arma da fuoco nel corso di un viaggio intracomunitario e, dall'altro, le procedure e gli scambi di informazioni in materia di trasferimenti di armi, le differenze esistenti fra i regimi applicabili alle armi da fuoco non dovrebbero sollevare problemi a livello di sicurezza.

Non è attualmente in corso alcuna procedura di modifica o di integrazione della direttiva 91/477/CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 13. 9. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3955/93

di Filippos Pierros (PPE)

alla Commissione

(24 gennaio 1994)

(94/C 340/127)

Oggetto: Trasparenza e attendibilità dei conti pubblici in Grecia

Dal progetto di bilancio presentato dal governo ellenico per l'esercizio 1994 risulta che il disavanzo finanziario relativo al 1993 raggiunge il 12,8 % del PNL. Ciò non corrisponde però alla realtà poiché interessi del debito pubblico interno, per un importo di 400 miliardi di DRA, cioè il 2,5 % del PNL, sono riportati artificialmente e, in violazione della deontologia comunitaria sulla trasparenza dei conti pubblici, sono iscritti nel prossimo esercizio finanziario 1994. Questo fatto dà un'idea assolutamente fuorviante dalla situazione finanziaria e non facilita il funzionamento del meccanismo di sorveglianza multilaterale che, come è noto, entrerà in vigore il 1° gennaio 1994.

Può la Commissione far conoscere quali sono le sue osservazioni al riguardo e fino a che punto questa prassi viola la normativa comunitaria vigente (Sistema europeo di

conti economici integrati e protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, come è stato precisato nella proposta di regolamento del Consiglio) ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 371 def.

**Risposta data dal sig. Christophersen
a nome della Commissione**

(13 aprile 1994)

Nel 1991 e nel 1992 il governo greco ha intrapreso importanti iniziative di gestione dell'indebitamento per far fronte al debito garantito e non garantito dallo Stato in scadenza in tale biennio. Ha inoltre convertito in titoli di Stato gli investimenti obbligatori maturati detenuti, sotto forma di titoli di Stato a brevissimo termine, dalle banche commerciali. Entrambe queste operazioni hanno portato ad una proroga e ad una capitalizzazione degli interessi. Durante il periodo di capitalizzazione, gli interessi non vengono registrati come pagati.

Per fornire un quadro della «reale» situazione fiscale, nelle sue previsioni la Commissione ha sempre registrato gli interessi soggetti a proroga nell'esercizio di competenza piuttosto che in quello in cui dovevano essere pagati. D'altra parte, le operazioni di gestione del debito che hanno portato ad una proroga degli interessi hanno segnato un importante passo avanti nel processo di miglioramento della trasparenza delle finanze pubbliche della Grecia. La mancata registrazione di pagamenti non effettuati è una prassi accettabile nel caso di pagamenti in contanti. Ai fini di una valutazione dei risultati e degli adeguamenti fiscali intrapresi in Grecia, gli interessi postposti dovrebbero essere tuttavia compresi nella valutazione del fabbisogno finanziario dello Stato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3962/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(24 gennaio 1994)

(94/C 340/128)

Oggetto: Effetti delle importazioni di prodotti agricoli da paesi terzi

Può la Commissione far sapere come valuta gli effetti delle importazioni agricole da paesi terzi sull'agricoltura e sulla riforma della politica agricola comune, in particolare per quanto riguarda i prodotti per i quali l'Unione europea fornisce quantitativi superiori al 100 % del fabbisogno e comunicare al Consiglio tutti i relativi dati statistici?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-67/94**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(14 febbraio 1994)**(94/C 340/129)*

Oggetto: Valorizzazione del settore agricolo in seguito alla recente conclusione di accordi commerciali con paesi terzi

Può la Commissione far sapere in che modo intende valorizzare il settore agricolo a seguito soprattutto della recente conclusione di accordi commerciali con i paesi terzi, segnatamente per quanto riguarda gli ortofrutticoli, il granturco e le carni bovine?

**Risposta comune data dal sig. Steichen
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3962/93 e E-67/94
(20 aprile 1994)**

Negli scambi commerciali mondiali la Comunità è il primo importatore ed il secondo esportatore di prodotti agricoli e alimentari. Sebbene in tale settore la Comunità presenti complessivamente un deficit commerciale, la situazione varia da prodotto a prodotto; infatti per i prodotti tipici degli Stati membri, come i cereali, i latticini e le carni, la bilancia commerciale è in attivo.

La riforma della politica agraria comune, adottata nel 1992 ed entrata progressivamente in vigore durante il triennio 1993-1995, era stata concepita per difendere i redditi degli agricoltori (per mezzo di pagamenti compensativi) e migliorare la competitività dell'agricoltura europea, mantenendo il sostegno dei prezzi a livelli più vicini al punto di equilibrio previsto a lungo termine sui mercati mondiali stabilizzati e favorendo in tal modo le esportazioni.

La Comunità, in quanto di importante potenza commerciale, ha recentemente contribuito alla riuscita dell'Uruguay Round, che prevede tra l'altro il trasferimento del commercio dei prodotti agricoli nella sfera della costituenda OIC. La Comunità ha firmato anche i relativi accordi commerciali sottoscritti dalle parti contraenti. Tali accordi, secondo una valutazione pubblicata dalla Commissione, sono perfettamente compatibili con l'attuazione della nuova PAC.

I dati statistici ai quali si riferisce l'onorevole parlamentare vengono pubblicati regolarmente dalla Commissione nella relazione annuale intitolata «La situazione dell'agricoltura nella Comunità», che viene inviata a tutti i membri del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3966/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(19 gennaio 1994)**(94/C 340/130)*

Oggetto: Commercio illegale di organi umani

Considerando che, a quanto risulta da molteplici fonti, si sta attualmente effettuando un commercio illegale di organi umani per trapianti, ricerche mediche e produzione di cosmetici, può dire la Commissione in che modo intende bloccare immediatamente questo vergognoso commercio, contrario ad ogni forma di civiltà?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(22 aprile 1994)**

Se da un lato la responsabilità in materia di commercio di organi umani, ed in particolare di pratiche illegali, incombe primariamente agli Stati membri, d'altra parte la Commissione incoraggia e alimenta la cooperazione fra gli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni e le prassi legislative in materia di trapianto di organi.

Come la Commissione ha già dichiarato in occasione della sua risposta all'interrogazione scritta n. 1694/93 dell'onorevole Alavanos ⁽¹⁾, un gruppo di esperti degli Stati membri esamina attualmente il problema e sulla base della sua relazione la Commissione prenderà in considerazione la necessità eventuale di adeguati orientamenti o raccomandazioni.

⁽¹⁾ GU n. C 234 del 22. 8. 1994, pag. 12.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3970/93**di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(19 gennaio 1994)**(94/C 340/131)*

Oggetto: Proposta di direttiva sull'orario di lavoro e la tutela dei giovani

La Confederazione europea dei sindacati e il Forum europeo della gioventù hanno definito «deludente» l'accordo cui è pervenuto il Consiglio «Affari sociali» dell'Unione europea sulla proposta di direttiva concernente l'orario di lavoro e la tutela dei giovani sottolineando che le disposizioni danno un'impressione di incoerenza della politica sociale della Comunità. Essendo a conoscenza dell'evoluzione della

situazione, intende la Commissione cercare di migliorare la proposta di direttiva in oggetto?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3972/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(19 gennaio 1994)

(94/C 340/132)

Oggetto: Lavoratori minorenni

Può comunicare la Commissione i dati ufficiali riguardanti il numero dei minorenni che svolgono un'attività lavorativa negli Stati membri dell'Unione europea?

Risposta comune data dal sig. Flynn

a nome della Commissione

alle interrogazioni scritte E-3970/93 e E-3972/93

(27 aprile 1994)

La posizione comune del Consiglio relativa alla protezione dei giovani sul lavoro prevede un complesso di prescrizioni minime per la protezione dei giovani sul lavoro. Il compromesso realizzato nel corso del Consiglio del 23 novembre 1993 costituisce uno zoccolo di norme minime socialmente accettabili che gli Stati membri, ma anche le parti sociali, hanno la possibilità di migliorare.

Da questo punto di vista, e tralasciata la questione del periodo transitorio supplementare concesso al Regno Unito per la creazione di una disposizione relativa alla durata settimanale del lavoro dei ragazzi durante il periodo scolastico, la Commissione ritiene che la posizione comune sia un buon testo di compromesso poiché riprende numerose modifiche del Parlamento.

Il Parlamento europeo ha, in seconda lettura, approvato la posizione comune con riserva di alcune modifiche miranti ad aumentare ulteriormente la protezione dei giovani sul lavoro. L'onorevole parlamentare è invitato a fare riferimento al verbale del Parlamento dell'8 marzo 1994 al fine di conoscere la posizione della Commissione su tale argomento. Confermamente agli impegni assunti dinanzi al Parlamento, la Commissione presenterà prossimamente un riesame della proposta di direttiva al Consiglio.

Trattandosi di statistiche relative al numero di giovani che lavorano negli Stati membri, conviene rifarsi alle tabelle e ai commenti allegati alle motivazioni della proposta iniziale della Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Doc. COM(91) 543 definitivo del 17. 3. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4009/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(26 gennaio 1994)

(94/C 340/133)

Oggetto: Riesame del regime relativo all'insediamento di nuove industrie in Attica

Visto che l'attuale governo greco ha annunciato che procederà al riesame del regime relativo all'insediamento di nuove industrie in Attica, quali possibilità ha la Commissione di chiedere che il nuovo regime sia compatibile con l'ambiente e di offrire al contempo ogni aiuto per il trasferimento degli impianti industriali fuori dall'Attica e per la creazione di speciali zone industriali o parchi biotecnologici?

Risposta data dal sig. Millan

a nome della Commissione

(6 aprile 1994)

Rientra nei compiti delle autorità elleniche procedere al riesame del regime di aiuto per investimenti produttivi (legge 1892) e notificarlo alla Commissione. È ovvio che il nuovo regime d'aiuto deve risultare compatibile con la normativa comunitaria, segnatamente in materia d'ambiente. Peraltro, il regime attuale prevede già a favore dell'Attica aiuti speciali per la tutela dell'ambiente, per i risparmi di energia e per il reinsediamento di unità industriali al di fuori di questa regione.

Dovrebbe inoltre essere presa in esame la possibilità di creare o migliorare zone industriali o parchi artigianali, ma tali misure non rientrano nel regime di aiuto.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4019/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(26 gennaio 1994)

(94/C 340/134)

Oggetto: Disertori degli eserciti delle Repubbliche dell'ex Jugoslavia che soggiornano nei paesi dell'Unione

È noto che i disertori e quanti si sono rifiutati di servire negli eserciti delle Repubbliche dell'ex Jugoslavia e hanno trovato asilo negli Stati dell'Unione rischiano seriamente di essere espulsi.

Ha la Commissione la possibilità di intervenire presso le autorità degli Stati membri dell'Unione europea per chiedere che proteggano tali persone?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(13 aprile 1994)**

La procedura che determina la concessione o il rifiuto dello status di rifugiato, nonché le decisioni relative all'allontanamento dei cittadini di paesi terzi che risiedono irregolarmente in uno Stato membro, compresa la loro esecuzione, sono di competenza degli Stati membri. La Commissione non può pertanto intervenire presso di essi per sollecitare la protezione dei disertori provenienti dalle Repubbliche della ex Jugoslavia che hanno trovato rifugio sul loro territorio, come richiesto dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4029/93

**di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(31 gennaio 1994)
(94/C 340/135)**

Oggetto: Delimitazione e protezione degli igrotopi greci ai sensi della Convenzione di Ramsar

Può la Commissione riferire per quale motivo la Grecia non ha completato la procedura prevista dalla Convenzione di Ramsar per delimitare e proteggere gli igrotopi greci?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
(6 aprile 1994)**

La Grecia ha classificato tutti i suoi siti Ramsar come zone speciali, conformemente alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ sulla conservazione degli uccelli selvatici. La Commissione è stata informata del fatto che per un certo numero dei suddetti siti la delimitazione non è ancora stata terminata, ma non sulle cause specifiche. Tuttavia la Commissione continua a insistere affinché le autorità greche completino e comunichino questa delimitazione al più presto.

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4039/93

**di Sotiris Kostopoulos (PSE)
alla Commissione
(31 gennaio 1994)
(94/C 340/136)**

Oggetto: Reazioni delle industrie del settore cosmetico alla fissazione di criteri «ecologici»

La questione della fissazione di criteri «ecologici» ha suscitato la reazione di numerose industrie del settore cosmetico, prima tra tutte la britannica «The Body Shop», le quali sostengono che è impossibile controllare gli effetti dei composti cosmetici sia sull'uomo sia sull'ambiente prima che trascorra un numero considerevole di anni. Di conseguenza è impossibile definire ecologica, almeno nella fase attuale, una qualsiasi sostanza cosmetica se prima il prodotto non ha completato il suo ciclo di vita.

Intende la Commissione accogliere le proteste formulate in proposito dalle industrie del settore cosmetico?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione
(8 aprile 1994)**

Le procedure per stabilire gruppi di prodotti e criteri ecologici per l'attribuzione dell'etichetta ecologica nel quadro del regolamento (CEE) n. 880/92 ⁽¹⁾ sono fissate da tale regolamento.

Queste procedure prevedono la consultazione di tutti i gruppi d'interesse riuniti in un foro, in base a una proposta indirizzata alla Commissione da un organismo competente neutro e indipendente.

Il processo di elaborazione di questi criteri comporta un lavoro di studio, su basi scientifiche, per garantire che gli obiettivi del regolamento, in particolare la promozione di prodotti aventi un impatto minore sull'ambiente, vengono raggiunti con i criteri previsti.

Finora non è stato stabilito nessun criterio riguardante un'etichetta ecologica per prodotti cosmetici.

La Commissione può assicurare all'onorevole parlamentare che essa veglia affinché tutti i lavori in questo settore vengano condotti conformemente ai principi e alle procedure del regolamento.

Per quanto riguarda la questione tecnica menzionata dall'onorevole parlamentare, non è possibile, su questa base, identificare il problema considerato. Indubbiamente il problema, se viene confermato, sarà trattato dagli specialisti in materia prima che venga presa una decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 99 dell'11. 4. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4048/93

di José Vázquez Fouz (PSE)

alla Commissione

(31 gennaio 1994)

(94/C 340/137)

Oggetto: Meccanizzazione dei porti pescherecci

Lo scarico del pesce, sia fresco che congelato, è uno dei fattori che incidono maggiormente sulla formazione del prezzo finale, determinandone un aumento eccessivo.

Dato che la Commissione mira, con le sue azioni strutturali, al miglioramento dei porti pescherecci, può far sapere se è possibile dare carattere prioritario alle azioni volte a ridurre i costi dello scarico del pesce?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(13 aprile 1994)

Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 4028/86 ⁽¹⁾, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura, la Commissione ha concesso una serie di contributi finanziari per investimenti in attrezzature nei porti pescherecci.

Dall'adozione di detto regolamento, l'importo annuo di aiuti comunitari nel settore delle infrastrutture per i porti pescherecci ha continuato ad aumentare, in risposta alla domanda degli Stati membri. Per il periodo 1986-1993 la Comunità ha investito un totale di 56,35 Mio di ECU in 231 progetti.

A partire dal 1° gennaio 1994 le azioni relative alle infrastrutture portuali che risultavano ammissibili ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86 possono essere sovvenzionate nell'ambito del regolamento (CE) n. 3699/93 ⁽²⁾, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti; di conseguenza il regolamento (CEE) n. 4028/86 è stato abrogato. La priorità da accordare alle azioni ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 3699/93 verrà definita, in compartecipazione, per ciascuno Stato membro nei programmi comunitari di assistenza strutturale relativi ai singoli Stati, secondo quanto stabilito da detto regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986.

⁽²⁾ GU n. L 346 del 31. 12. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4049/93

di José Vázquez Fouz (PSE)

alla Commissione

(31 gennaio 1994)

(94/C 340/138)

Oggetto: Futuro della flotta spagnola per la pesca del merluzzo

Indubbiamente la flotta spagnola per la pesca del merluzzo è stata a livello mondiale una pioniera nel settore, svolgendo un'attività rischiosa e innovatrice che ha portato alla scoperta e allo sfruttamento razionale e continuo di nuove zone di pesca.

L'evoluzione del diritto del mare e la nuova situazione mondiale nel settore della pesca, come pure l'adesione della Spagna alla CE, hanno cambiato la situazione iniziale e attualmente si devono registrare forti riduzioni a livello di personale e di catture.

Già nel passato tale flotta, priva di alcun tipo di sostegno strutturale, aveva ridotto in modo considerevole gli effettivi.

Poiché, a quanto sembra, si intende procedere a un'ulteriore riduzione degli stessi, può la Commissione far sapere quali sono i motivi alla base di tale decisione? Quali misure e quali aiuti propone per la flotta spagnola per la pesca del merluzzo? Quali sono i criteri di ripartizione delle possibili quote di merluzzo di Norvegia, a chi vengono attribuite e sulla base di quali criteri?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(13 aprile 1994)

Nell'ambito dei programmi di orientamento pluriennali (POP) per il periodo 1993-1996, la flotta spagnola per la pesca del merluzzo è iscritta nel segmento «pescherecci per traino e polivalenti» operanti in acque internazionali e di paesi terzi e per i quali è fissato l'obiettivo della riduzione del 20% dello sforzo di pesca. Lo stesso obiettivo è stato adottato dal Consiglio nell'ambito della ristrutturazione del settore della pesca prevista all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio che fissa un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾. La Commissione ha inoltre fissato le norme generali per la ripartizione a livello nazionale degli stanziamenti dei fondi strutturali tra i vari piani settoriali.

La ripartizione del contingente supplementare di merluzzo nelle acque norvegesi è stata proposta dalla Commissione in base al seguente criterio di coesione economica e sociale: Grecia: 5%, Spagna: 45%, Irlanda: 5%, Portogallo: 45%. Prossimamente il Consiglio deciderà in merito.

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4055/93

di José Vázquez Fouz (PSE)

alla Commissione

(1° febbraio 1994)

(94/C 340/139)

Oggetto: Programmi di cooperazione in materia di pesca con paesi terzi

La Comunità europea, mediante i suoi trattati di pesca e con l'introduzione in Lomé IV di un capitolo specifico di cooperazione in materia di pesca, ha messo a punto programmi alla cui attuazione e ai cui risultati il Parlamento europeo ha sempre dimostrato la dovuta attenzione.

In considerazione di quanto detto, può la Commissione far sapere quali sono attualmente i programmi di cooperazione nel settore della pesca? Quando intende presentare al Parlamento europeo una relazione in materia, corredata di conclusioni che consentano una valutazione obiettiva dei risultati?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
a nome della Commissione**

(25 aprile 1994)

I titoli III e XII (cooperazione regionale) della quarta Convenzione di Lomé evidenziano l'importanza della cooperazione in materia di pesca.

Negli ultimi 10 anni il FES ha finanziato più di 400 progetti e studi nei paesi ACP. Attualmente i progetti in fase di preparazione e di realizzazione riguardano molti paesi ACP che hanno uno sbocco sul mare (come Angola, Mozambico, Senegal, Camerun, Madagascar, isole del Pacifico) ed alcuni che dispongono invece di risorse idriche interne o di caratteristiche idonee per lo sviluppo dell'acquacoltura. I programmi di azione del FES vengono adottati su richiesta di uno o più Stati per il conseguimento di obiettivi specifici e validi.

La Commissione ricorda che ogni progetto di sviluppo per la pesca deve essere preparato attentamente e dettagliatamente, con la consultazione e la partecipazione dei gruppi interessati, l'adozione di un approccio flessibile e graduale, la sicurezza di un impegno durevole da parte delle agenzie e di azioni prioritarie da parte dei governi nazionali nel settore della pesca.

L'esperienza inoltre dimostra che il successo di un progetto dipende in larga misura dall'utilizzazione in loco di personale altamente qualificato, in stretto contatto con le amministrazioni centrali e con le sedi delle agenzie che forniscono l'assistenza necessaria, nonché dagli scambi professionali tra le istituzioni ed i centri di ricerca che contribuiscono al progetto o che comunque operano nel campo della pesca.

Occorre infine che lo sviluppo della pesca avvenga in modo tale da non impedire ai paesi in via di sviluppo lo sfruttamento completo e razionale delle loro risorse.

La Commissione ricorda che gli accordi sulla pesca con i paesi ACP sono di natura commerciale, in quanto comportano uno scambio di concessioni tra le parti, una delle quali concede la possibilità di pescare in cambio di un contributo finanziario da parte dell'altra.

Gli stanziamenti per i programmi scientifici e di formazione rappresentano una parte esigua (circa il 12%) dei finanziamenti totali versati dalla Comunità in cambio delle concessioni di pesca, essendo per la maggior parte inclusi nel bilancio generale dei paesi terzi e quindi non riservati ad obiettivi specifici di sviluppo. Pertanto i paesi terzi spesso decidono da soli i programmi da realizzare, trasmettendo alla Commissione solo una breve relazione sulla loro attuazione.

La Commissione espone alle commissioni parlamentari regolari relazioni orali sulle proprie attività di cooperazione allo sviluppo nel settore della pesca.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4062/93

di Filippos Pierros (PPE)

alla Commissione

(1° febbraio 1994)

(94/C 340/140)

Oggetto: Progetto di bilancio dello Stato greco e risanamento delle sue finanze

Da quanto emerge dalla relazione introduttiva al progetto di bilancio presentato dal governo greco alcuni giorni orsono il debito pubblico complessivo salirà a sei trilioni di DRA, mentre il disavanzo in percentuale del PIL passerà dal 12,8 al 14,9% (l'avanzo primario raggiunto nel 1993 è scomparso) e nulla viene tentato per limitare la spesa pubblica che aumenta del 17,6% (l'inflazione calcolata è di appena il 10%).

Ritiene la Commissione che tali previsioni del governo greco siano compatibili con l'esigenza di un risanamento delle finanze dello Stato greco e con gli obblighi discendenti dalla disciplina di bilancio imposta dal Trattato sull'Unione europea?

**Risposta data dal sig. Christophersen
a nome della Commissione**

(11 aprile 1994)

Il progetto di bilancio presentato dal governo greco nel novembre del 1993 prevede per il 1994 un disavanzo di bilancio (fabbisogno finanziario netto del governo centrale) equivalente al 12,8% del PIL, rispetto al 13,9% registrato nel 1993. La spesa totale dovrebbe aumentare del 17,6%, principalmente a seguito di un aumento della spesa di bilancio per investimenti pubblici del 34,2%. La spesa

primaria del bilancio ordinario dovrebbe aumentare del 9,3 % rispetto al 20,3 % registrato nel 1993. Si prevede, d'altra parte, un aumento delle entrate dell'ordine del 23 %. Nel complesso il 1994 dovrebbe portare ad un avanzo primario di 2,3 % del PIL contro il disavanzo primario di 0,3 % del PIL registrato nel 1993 (tabella 4.1, pag. 79 del progetto di bilancio greco).

La Commissione ritiene che le proposte di bilancio presentate costituiscano un importante sforzo a favore della stabilizzazione del disavanzo di bilancio dopo il grave deterioramento registrato nel 1993, a condizione, ovviamente, che esse vengano effettivamente messe in atto e che gli obiettivi fissati siano realmente raggiunti. Visto il livello del debito pubblico, gli sforzi per il risanamento di bilancio dovranno tuttavia essere portati avanti con determinazione ancora per vari anni.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4075/93

di Thomas Megahy (PSE)
alla Commissione
(1° febbraio 1994)
(94/C 340/141)

Oggetto: Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

In vista della completa revisione della normativa in materia di salute e sicurezza annunciata dal governo britannico, può la Commissione confermare che interverrà per impedire qualsiasi inadempimento degli obblighi derivanti dal Trattato di Roma e dalle direttive specifiche in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro?

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(28 febbraio 1994)

La revisione della legislazione in materia di salute e sicurezza in corso di svolgimento da parte delle autorità del Regno Unito è una questione che compete a tale Stato membro.

In qualità di custode dei Trattati, la Commissione ha l'obbligo di verificare che le disposizioni nazionali siano conformi alla normativa comunitaria.

La Commissione continuerà a sorvegliare i provvedimenti adottati dagli Stati membri per recepire la legislazione comunitaria e, qualora necessario, avvierà procedure di violazione ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4084/93

di Enrique Sapena Granell (PSE)
e José Vázquez Fouz (PSE)
alla Commissione
(7 febbraio 1994)
(94/C 340/142)

Oggetto: Codice di condotta in materia linguistica in seno all'amministrazione della Comunità

Sempre più frequentemente la Commissione pubblica testi di divulgazione in un'unica lingua comunitaria. Si tratta di una pratica adottata molto spesso in talune direzioni generali e alla quale è indispensabile porre rimedio, giacché allontana le istituzioni comunitarie dal pubblico, creando l'opinione errata che per avere accesso alle stesse sia necessario utilizzare una lingua specifica.

Può la Commissione far sapere se nel suo ambito vige un codice di condotta in materia linguistica?

Non ritiene essa che la costruzione europea sia stata, sia tuttora e continuerà in futuro ad essere essenzialmente plurilingue?

Quando si porrà fine alla diffusione di pubblicazioni in un'unica lingua, nonché alla concomitante necessità di attendere un'eventuale edizione in altre lingue?

Non crede la Commissione che ogni documento comunitario destinato alla divulgazione debba essere edito simultaneamente nelle principali lingue europee?

Risposta data dal sig. Delors
a nome della Commissione
(24 marzo 1994)

Il regime linguistico delle Istituzioni della Comunità è stato fissato sulla base dell'articolo 217 del Trattato CEE e precisamente dal regolamento n. 1/1958, modificato dagli atti di adesione successivi.

La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europea*, stampata ogni giorno in tutte le lingue comunitarie, specialmente per i testi normativi, ne costituisce una prova.

Nei casi di pubblicazioni destinate al grosso pubblico o contenenti esaurienti informazioni sulle attività comunitarie, l'edizione si fa in tutte le lingue ufficiali.

Per delle ragioni tecniche o per esigenze di traduzione, non è escluso che le differenti versioni linguistiche non escano nello stesso tempo.

La Commissione è cosciente degli inconvenienti che causa questa divergenza nei tempi di pubblicazione e fa degli sforzi costanti per ridurla.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4086/93

di José Vázquez Fouz (PSE)
alla Commissione
(7 febbraio 1994)
(94/C 340/143)

Oggetto: Privatizzazione della terra nei paesi dell'Est

La caduta dei regimi comunisti nell'Est ha costituito un notevole progresso verso la libertà e la democrazia in tali paesi. Esiste tuttavia un'ingente sequela di gravi e numerosi problemi, uno dei quali, senza dubbio di speciale rilevanza, consiste nella privatizzazione della terra e nel suo passaggio in mani private, in particolare per la creazione di aziende familiari.

La Commissione segue con attenzione tale questione?

Ha essa valutato quali possono essere le conseguenze positive e negative di tale evento per la Comunità?

Per quanto riguarda lo Stato membro interessato — la Germania — può la Commissione far sapere quali criteri si applicano, e in quale misura e forma essa mette a disposizione la sua esperienza e il suo aiuto?

Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione
(6 maggio 1994)

La Commissione condivide pienamente l'opinione secondo la quale la privatizzazione della terra e lo sviluppo di un mercato attivo per le transazioni di terreni privati siano essenziali per il successo delle riforme del settore agricolo nei paesi dell'Europa centrale e orientale. Per questa ragione ha invitato i governi dei paesi interessati a fare il possibile per identificare e risolvere le difficoltà, non solo di ordine giuridico e catastale, che si frappongono alla privatizzazione della terra e alla creazione di un mercato efficiente per i trasferimenti di terreni privati. Tra il 1990 e il 1993 il programma comunitario Phare ha impegnato oltre 40 Mio di ECU di assistenza tecnica e attrezzature per questo tipo di riforme, cioè circa il 10 % dell'assistenza fornita al settore agricolo.

Esiste un consenso generale su fatto che la crescita e lo sviluppo economico dei paesi dell'Europa centrale e orientale sono essenziali alla stabilità politica ed economica

dell'intera Europa. Data la grande importanza dell'agricoltura nell'economia di tali paesi e considerato che il settore è in grado di rispondere più sollecitamente di altri alle politiche che favoriscono l'emergere di imprese private, alla concorrenza e alle forze del mercato, la Commissione ritiene che la restituzione della terra porterà a benefici, non solo economici, per i paesi in questione e pertanto per la Comunità.

Per quanto riguarda i nuovi Länder, la restituzione delle terre e altre politiche di riforma del settore agricolo sono ancora in corso, mentre l'agricoltura in generale si sta adeguando in risposta ai mutamenti di rilevanza macroeconomica generale, fra cui l'applicazione della normativa comunitaria sulla salute e sull'igiene, nonché all'unificazione in generale. Vi sono state modifiche nell'equilibrio e nell'organizzazione della produzione agricola (ad es. forti riduzioni della produzione zootecnica e aumenti di quella di ortaggi) ma in questa fase di transizione non è possibile prevedere se i mutamenti osservati continueranno, si stabilizzeranno o verranno riassorbiti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4088/93

di José Vázquez Fouz (PSE)
alla Commissione
(7 febbraio 1994)
(94/C 340/144)

Oggetto: Situazione del mercato africano in ordine alla produzione comunitaria di sardine in scatola

L'Africa australe e subsahariana ha sempre rappresentato un mercato tradizionale per la produzione comunitaria di sardine in scatola. La crisi economica mondiale e la concomitante recessione hanno fatto sì che questi mercati, un tempo floridi, siano oggi decaduti senza che tuttavia si veda ridotta la domanda, sfortunatamente non sempre solvente.

Le sardine in scatola costituiscono un eccellente alimento, di grande qualità ed elevato potere nutritivo.

Intende pertanto la Commissione prendere un'iniziativa volta a ripristinare il mercato della produzione comunitaria di sardine in scatola?

È questo tipo di alimento incluso tra i generi degli aiuti alimentari forniti dall'Unione europea?

È vero che gli aiuti alimentari comprendono sardine in scatola di origine non comunitaria? In caso affermativo, da quale o quali paesi proviene tale prodotto e per quali regioni lo si è incluso in detti aiuti alimentari?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(14 aprile 1994)

Il consumo di sardine in scatola, nonostante la loro qualità, è da qualche anno in costante diminuzione; la Commissione richiama a tale proposito l'attenzione dell'onorevole parlamentare sull'analisi del mercato delle sardine ⁽¹⁾.

Attualmente non è in corso, né è prevista a livello comunitario, alcuna campagna di promozione del consumo di sardine in scatola; non è neppure prevista alcuna decisione in materia prima che la Commissione presenti alla fine dell'anno un'altra relazione riguardante l'intero settore comunitario (sardine fresche e in scatola).

Per quanto riguarda l'aiuto alimentare, nel 1993 sono state realizzate diverse operazioni. Su richiesta delle organizzazioni responsabili, si è ricorso alle sardine in scatola per operazioni di aiuto a favore di rifugiati. Benché per tali operazioni l'approvvigionamento avvenga di norma sul mercato comunitario, i quantitativi necessari possono essere acquistati all'estero attraverso operazioni triangolari, in considerazione di circostanze specifiche del mercato o dell'operazione da realizzare. Le condizioni operative sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio riguardante la politica e la gestione dell'aiuto alimentare.

⁽¹⁾ Doc. SEC(92) 2221.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4089/93

di José Lafuente López (PPE)

alla Commissione

(21 dicembre 1993)

(94/C 340/145)

Oggetto: Misure della Commissione per difendere l'industria cartiera europea

La forte svalutazione delle corone finlandese e svedese ha provocato una situazione catastrofica per l'industria cartiera dell'Unione, in quanto ha comportato l'entrata nel territorio dei Dodici di una enorme quantità di prodotti provenienti dai due paesi in questione.

Per il momento l'unica decisione presa in merito è stata di attivare il sistema di monitoraggio, con il che il problema non è stato assolutamente risolto.

Quali misure pensa di prendere la Commissione per difendere l'industria cartiera europea nella situazione attuale di crisi generalizzata?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(21 aprile 1994)

La Commissione è pienamente consapevole della grave crisi in cui versa l'industria cartiera europea.

Nel corso di una riunione con la Commissione, svoltasi il 22 settembre 1993 a Bruxelles, la Confederazione delle industrie europee della carta ha spiegato che la situazione venutasi a creare nel settore a decorrere dal 1989, quando prezzi e quantitativi al consumo di molte qualità di carta hanno provocato perdite per molte imprese, è dovuta a diversi elementi, tra i quali:

- più lento incremento della domanda di carta (passato dal 4-6 % degli anni '80 all'1-2 % negli anni '90) e la recessione registratasi in anni recenti in alcuni mercati europei;
- le sovraccapacità produttive (fino al 25 % per taluni tipi di carta) dovute ai recenti importanti investimenti nel settore;
- la concorrenza e la riduzione dei prezzi in molti sottosettori;
- la sottovalutazione del dollaro, valuta in cui sono espressi sui mercati internazionali i prezzi di molti prodotti della silvicoltura (inclusa la carta).

In tale contesto la svalutazione delle valute nordiche cui fa riferimento l'onorevole parlamentare può essere considerato un elemento che ha temporaneamente influenzato i prezzi di talune qualità di carta, in particolare quelli dei mercati delle valute europee considerate «forti».

Nello stesso contesto il monitoraggio menzionato non va considerato come una misura protettiva per l'industria del settore, bensì come uno strumento per esaminare attentamente l'impatto delle importazioni originarie dei paesi nordici. Tale monitoraggio è stato esteso una prima volta fino alla fine del gennaio 1994 e, successivamente, fino alla fine del mese di aprile 1994. Dai risultati raccolti finora non emergono tendenze generali definitive. Dopo le svalutazioni per taluni tipi di carta si è registrata una certa contrazione dei prezzi che sono poi tornati nuovamente a salire. Per altre qualità, le tendenze sono state estremamente alterne, con aumenti e cadute di prezzo dopo le svalutazioni. In ogni caso, dai dati non risulta alcun significativo incremento della quota di mercato comunitaria dei paesi nordici in questione. Negli ultimi mesi si è registrato un generale, lieve ma costante incremento dei prezzi, sia della cellulosa che della carta.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4093/93**di Giuseppe Mottola (PPE)****alla Commissione***(7 febbraio 1994)**(94/C 340/146)***Oggetto:** Manifattura tabacchi di Cava dei tirreni

La Manifattura tabacchi di Cava dei tirreni (SA) produce mediamente, per anno, circa 410 000 kg di sigari perfetti, collocandosi ai primi posti, tra quelle del Monopolio di Stato, per efficienza produttiva e resa. Occupa oltre 500 unità lavorative con un ulteriore sviluppo occupazionale di oltre 1 500 unità a monte ed a valle del settore della trasformazione.

Il giro di affari si aggira intorno ai 70 miliardi di LIT. Il tabacco allo stato sciolto viene acquistato dai produttori campani e toscani.

Nel comune di Cava dei tirreni la Manifattura dei tabacchi rappresenta, altresì, il principale datore di lavoro con l'erogazione di salari per un totale di oltre 16 miliardi di LIT.

La domanda di sigari prodotti a Cava dei tirreni supera di molto l'offerta, soprattutto perché il prodotto di lavorazione, rispetto al rapporto «fumo-salute», è frutto della totale applicazione delle rigorose indicazioni dei regolamenti e direttive comunitari.

Alla luce di quanto sopra non ritiene opportuno la Commissione intervenire presso il governo italiano:

1. affinché la trasformazione in Spa avvenga attraverso un apposito «disegno di legge», onde garantire ai dipendenti non solo il diritto di opzione, ma anche la facoltà di mantenere il rapporto di lavoro pubblico;
2. affinché siano garantiti maggiori investimenti a Cava dei tirreni sia in termini di strutture produttive che in termini di assunzione di ulteriore personale;
3. affinché siano introdotte innovazioni tecnologiche più avanzate per aumentare la produttività e per rendere l'azienda più competitiva e concorrenziale sul mercato comunitario e mondiale nonché per assicurare l'acquisto del tabacco allo stato grezzo e per garantire l'occupazione in tutte le fasi: produzione-trasformazione-conservazione e commercializzazione del prodotto finito?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione**

(15 aprile 1994)

La problematica oggetto di questa domanda non rientra nelle competenze della Commissione, perciò un eventuale

intervento della Commissione presso il governo italiano sarebbe ingiustificato.

Per quanto riguarda in generale la regione Campania, il Fondo europeo di sviluppo regionale è intervenuto in passato a sostegno degli investimenti produttivi.

Per l'immediato futuro la Commissione sta effettuando — in partenariato con l'amministrazione italiana, centrale e regionale — la programmazione degli interventi da realizzare nel periodo 1994-1999; in tale contesto la regione Campania potrebbe proporre alla Commissione delle azioni specifiche per l'area di Cava dei tirreni.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4103/93**di Gerardo Fernández-Albor (PPE)****alla Commissione***(7 febbraio 1994)**(94/C 340/147)***Oggetto:** Aiuti comunitari per la riconversione mineraria a Huelva (Spagna)

I parroci delle sette località del bacino minerario di Huelva (Spagna) si sono uniti, con una lettera pastorale, alla già viva preoccupazione di tutti i settori sociali della zona, e dei suoi 22 000 abitanti, sul futuro incerto della miniera, l'unica attività economica della zona, dal momento che l'impresa Rio Tinto Minera, che sfrutta i giacimenti dalla fine del XIX secolo, prevede di chiudere le miniere nel 1996.

La lettera pastorale costituisce un richiamo alla solidarietà e al superamento di una fatalistica rassegnazione e si conclude con le seguenti parole: «in questa zona vi è un potenziale umano sufficiente per produrre la ricchezza che ci libererà dalla prostrazione».

Può la Commissione indicare quali siano i rimedi a livello comunitario grazie ai quali gli abitanti della succitata zona mineraria potranno affrontare il futuro con il coraggio e l'ottimismo preconizzati dai parroci spagnoli nella loro lettera pastorale?

**Risposta data dal sig. Millan
a nome della Commissione**

(11 aprile 1994)

La Commissione è consapevole delle difficoltà economiche e sociali in cui versa la provincia di Huelva e, in particolare, i comuni colpiti dalla riconversione mineraria. Per rimediare in parte a questi problemi la Commissione, su richiesta della autorità regionali, ha approvato il 24 marzo 1993 l'attuazione di un programma operativo che prevede un contributo

della Comunità pari a 4 929 Mio di PTA su un investimento complessivo di 11 076 Mio di PTA. La partecipazione della Comunità avviene nell'ambito del quadro comunitario di sostegno (1989-1993). Tale programma è volto alla realizzazione di alcune infrastrutture di sostegno dell'attività economica e alla realizzazione di azioni di sostegno nel settore turistico, e prevede una serie di incentivi per la formazione di nuove imprese.

La Commissione spera di ricevere dalle autorità spagnole, nei prossimi mesi, le nuove proposte d'intervento dei fondi strutturali per la regione di Andalusia, nell'ambito del nuovo quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 1 (1994-1999). La Commissione valuterà tutte le nuove proposte complementari al programma in corso di attuazione, che consentiranno di proseguire l'azione di aiuto già intrapresa.
